n.
serie

16

problemi del disarmo

IL TRATTATO PER
LA NON PROLIFERAZIONE
DELLE ARMI NUCLEARI:

PROBLEMI DEL NEGOZIATO DI GINEVRA

DOCUMENTI E DISCUSSIONI

iai documentazioni
a cura della segreteria generale dell'istituto affari internazionali

IL TRATTATO PER
LA NON PROLIFERAZIONE
DELLE ARMI NUCLEARI:

PROBLEMI DEL NEGOZIATO DI GINEVRA

DOCUMENTI E DISCUSSIONI

INTRODUZIONE

La lunga vicenda del Trattato per la non-proliferazione delle armi nucleari non si è ancora conclusa e, anzi, le polemiche e le discussioni che ne hanno fin dall'inizio accompagnato il cammino hanno nuovamente toccato, in questi ultimi tempi, punte di notevole vivacità.

Tutto ciò è avvenuto perchè la presentazione congiunta, da parte di Stati Uniti ed Unione Sovietica, di un Trattato su tale argomento rappresenta di per sè un avvenimento importante e significativo per la politica delle superpotenze e degli altri stati.

E' perciò di indubbio interesse, crediamo, esaminare da vicino il dibattito svoltosi negli ultimi mesi alla Conferenza dei 18 a Ginevra. La presente documentazione di Franco Celletti, fatta mediante uno stimolante collage di documenti e interventi propone appunto, insieme alla verifica delle diverse posizioni, l'individuazione dei maggiori e reali problemi legati al Trattato.

L'indagine che qui pubblichiamo si snoda in cinque capitoli più un'appendice di documenti integrali. Essa non esaurisce nè la tematica della non proliferazione nè l'esame della politica degli stati presenti a Ginevra o comunque interessati al negoziato.

L'IAI conta di arricchiere ulteriormente il quadro delle informazioni necessarie ad una giusta valutazione del trattato sulla non-proliferazione e delle sue implicazioni, pubblicando prossimamente un secondo volume, che avrà per ti

tolo "La politica dei Non Nucleari" e sarà un tentativo - aggiornato fino alla recente riunione di Ginevra - di fare un bilancio complessivo non solo delle trattative formali ma anche dell'insieme della politica dei non nucleari e dell'atteggiamento delle superpotenze.

L'utilità di una rinnovata riflessione su l'intera questione è confermata da vari fatti. In primo luogo l'invasione della Cecoslovacchia sembra aver provocato dubbi persino in coloro che avevano approvato il Trattato nella sua iniziale e più rozza stesura e che lo definivano una occasione decisiva e irrepetibile per l'edificazione di una pace stabile. In secondo luogo, il fatto che qualche miglioramento nel testo e nei meccanismi del trattato si sia dimostrato concretamente possibile (oltrechè utile), ha indebolito la posizione di quanti temevano che la più modesta proposta di correzione avrebbe mandato in frantumi un fragile e prezioso compromesso. Da ultimo, l'esito della conferenza mondiale dei non-nucleari conclusasi alla fine di settembre, per quanto interlocutorio, segna una nuova fase del negoziato, poichè si è allegargato il riconoscimento delle difficoltà esistenti.

Notiamo subito che i verbali studiati nel presente volume (e alcune almeno, delle dichiarazioni ufficiali emesse ai margini della Conferenza) indicano l'estrema complessità delle singole controverie tecniche e, qualche volta, la loro relativa indeterminatezza. Occorre poi riconoscere che assai spesso le questioni tecniche sono o finiscono col di -

ventare questioni politiche di ampio respiro, connesse cioè a prospettive alternative di disarmo, su cui scelte e chiarimenti delle superpotenze mancano quasi del tutto.

Il che resta vero anche se esistono opposizioni al Trattato che sono di tipo pretestuoso o riflettono impostazioni nazionalistiche.

In effetti si può affermare che all'iniziale oggetto del negoziato - come efficacemente impedire la proliferazione orizzontale - se ne è aggiunto un altro, per iniziativa dei non nucleari: come ottenere qualche impegno vincolante da Unione Sovietica e Stati Uniti per la non proliferazione verticale ed il disarmo.

L'intenso lavoro diplomatico intorno al Trattato si è quindi ormai prevalentemente centrato, piuttosto che su una sua migliore articolazione, sulle concessioni da strappare ai paesi nucleari. Si tratta in sostanza per i quasi nucleari di compensare con guadagni in altri campi la rinuncia fatta sul terreno della proliferazione.

In questi termini il problema acquista un'importanza e una dimensione politica che non è stata sufficientemente apprezzata dai commentatori e rende non soltanto legittime, ma storicamente necessarie le posizioni di critica costruttiva del trattato, che nulla hanno a che fare nè con quella solo interessata a conservare l'opzione nucleare nazionale nè con quella rinunciataria che accetta che le materie atomiche restino un dominio riservato ed esclusivo delle grandi potenze.

La consapevolezza di avere qualcosa da dire, da fare e da chiedere nell'interesse generale non è maturata tempestivamente e concordemente tra i paesi non nucleari, ma, anche se inevitabilmente frammista a considerazioni più egoistiche, essa è andata crescendo ed affermandosi. Se non ha dato i frutti che ci si poteva attendere, cioè è avvenuto principalmente per due motivi. Innanzitutto perchè gli strumenti dell'azione e della pressione sono stati elaborati con ritardo e con scarsa convinzione. Inoltre il campo dei nucleari è, ovviamente, composito: stati membri di alleanze opposte, stati disimpegnati, paesi con urgenti problemi di difesa, paesi relativamente più sicuri, paesi tecnologicamente assai avanzati, paesi ancora arretrati.

Non ci meravigliamo dunque che non siano state sfruttate tutte le possibilità offerte dal fatto che le superpotenze sono fortemente interessate a bloccare la proliferazione: nè la possibilità di azione rispetto al grande alleato nucleare del blocco di appartenenza.

Per quanto riguarda l'Italia, aggiungeremo che l'azione della nostra diplomazia ha inevitabilmente risentito delle incertezze e dei tira e molla che in qualche momento hanno agitato la classe politica e i governi di coalizione. La risultante di tali spinte contrastanti è stato un atteggiamento che alternava l'estrema cautela a sortite improvvisate, per cui non a caso si è parlato di politica non sempre limpida e coerente.

Ad ogni modo oggi le cose si presentano in maniera

diversa, per l'evoluzione che si è sommariamente descritta.

Il nostro augurio è che il discorso costruttivo sul trattato prosegua e si sviluppi coinvolgendo sempre più efficacemente le forze politiche del nostro paese, sicchè in futuro si evitino tanto gli errori della retorica generica - mente pacifista quanto le impostazioni nazionaliste, in uno sforzo serio di contributo per una migliore e più sicura articolazione dei rapporti internazionali.

GERARDO MOMBELLI

PREMESSA

Le motivazioni del rifiuto o dell'accettazione del Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari (TNP) discendono molto spesso dalla sola conoscenza dei principi generali del trattato stesso e, nel migliore dei casi, da una sommaria conoscenza dei principi dei problemi particolari in esso contenuti. Qualora si apra un dibattito in questi termini assai prevedibilmente si scivola in un atteggiamento manicheista, in quanto la non sufficiente conoscenza dei dettagli tecnico-politici di certe questioni non permette di sviluppare un discorso concreto che possa approdare ad una sintesi più convincente.

L'intento di questa ricerca è di favorire una conoscenza il più possibile approfondita del TNP e dei problemi che esso implica e solleva. L'angolazione scelta, per ovvie ragioni, non poteva non essere quella di un paese militarmente non nucleare - come l'Italia - ma assai avanzato nel campo della ricerca e della tecnologia nucleare per scopi pacifici.

Sono stati consultati circa cinquecento documenti, di cui oltre un centinaio sono stati tradotti integralmente o nelle parti cruciali. Tuttavia la quantità di documenti non è sintomatica del carattere di questa ricerca il cui fine è anche, ma non soltanto, informativo.

I documenti sono presentati in modo da formare un discorso unitario, raggruppando le dichiarazioni fatte sui medesimi problemi e facendo ad esse seguire un commento di

chiarimento o di giudizio.

Come si è detto non sono tanto le opinioni generali che difettano quando si parla del TNP, quanto informazioni precise ed opinioni sui problemi particolari ,che non siano generiche.

Il desiderio di voler fare uno studio particolareggiato ed il più possibile completo ha fatto quindi dei verbali e dei documenti della Conferenza del Comitato delle Diciotto Nazioni sul Disarmo, di Ginevra, la fonte principale di questo studio.

Per quanto riguarda i verbali, sono stati presi in considerazione quelli che vanno dal 24 agosto 1967 al 14 marzo 1968. Le due date si riferiscono esattamente alla presentazione del primo progetto congiunto USA-URSS di TNP, ed all'ultimo poi sottoposto all'Assemblea Generale dell'ONU. Sebbene siano stati fatti riferimenti anche ad atti precedenti, non si è ritenuto opportuno fare di questi una ricerca sistematica perchè l'inesistenza di un TNP su cui discutere rendeva i dibattiti piuttosto generici e dispersivi.

In ogni caso va innanzitutto chiarito che non si è inteso fare una storia delle trattative sul TNP al Comitato di Ginevra.

Se esiste successione cronologica nella presentazione dei documenti, questa è da ritenersi innanzitutto consequenziale di una logica di discorso già stabilita e che il più delle volte prescinde da ogni cronologia. Se talvolta la successione logica del discorso di identifica con quella cronologica degli atti del Comitato dei 18, è perchè si è voluta

dare una visione prospettiva tendente non solo a caratterizzare in modo più preciso i problemi, ma a metterne in rilievo tutte le difficoltà e le critiche per una più approfondita comprensione e per dimostrare anche quanto è stato fatto, quindi - a discrezione dell'autore e del lettore interessato - quanto si sarebbe potuto e dovuto fare, o infine quanto c'è ancora da fare.

Del TNP sono stati considerati i provvedimenti preambolari e quasi tutti gli articoli, con esclusione degli ultimi tre costituenti la parte legale comune ad ogni trattato. In questo modo sono stati però trascurati tre problemi minori ma non privi di interesse: la convocazione periodica di conferenze di revisione, la ratifica e la durata del TNP. Tuttavia si è fatto riferimento a questi nell'esame di altre questioni.

Questo elaborato si compone di cinque capitoli. I capitoli, caratterizzati ognuno dall'esame di un singolo problema, sono:

I. Il TNP ed il problema dei controlli.

II. Il TNP ed il problema dell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

III. Il TNP ed ulteriori misure di disarmo.

IV. Il TNP ed il problema delle garanzie di sicurezza.

V. Il TNP ed il principio della non-proliferazione.

L'ordine è stato dato dall'importanza e dal rilievo che hanno avuto questi problemi all'interno del Comitato dei 18 e sulla scena politica internazionale. Si è eliminato

pertanto l'esame pedissequo articolo per articolo, che sarebbe poi diventato noisamente tautologico, ritenendo migliore l'esame per gruppi di problemi.

Alcuni dei capitoli hanno una presentazione critica; altri contengono invece considerazioni in chiusura. Ogni capitolo può essere inoltre preso in considerazione indipendentemente dagli altri.

Infine l'appendice raccoglie un certo numero di documenti pubblicati nella loro integrità perchè importanti o significativi.

FRANCO CELLETTI
Sezione Politica del Disarmo dell'IAI

Roma, Novembre 1968

I N D I C E

INTRODUZIONE pag. II

PREMESSA " VII

Capitolo I

Il TNP ed il problema dei controlli " 1

Capitolo II

Il TNP ed il problema dell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare " 46

Capitolo III

Il TNP ed ulteriori misure di disarmo " 83

Capitolo IV

Il TNP ed il problema delle garanzie di sicurezza " 107

Capitolo V

Il TNP ed il principio della non proliferazione " 131

APPENDICE " 143

Allegato I - Testo del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari " 144

Allegato II	- Articoli dello Statuto AIEA sui controlli	pag.	156
Allegato III	- Articoli del Trattato EURATOM sui controlli	"	162
Allegato IV	- Romania: Emendamenti all'articolo III del trattato sulla non-proliferazione	"	169
Allegato V	- USA: Dichiarazione della Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti sul Progetto Gasbuggy	"	173
Allegato VI	- USA: Messaggio del Presidente Johnson al Comitato delle Diciotto Nazioni sul Disarmo	"	177
Allegato VII	- URSS: Memorandum del Governo dell'URSS su alcune misure urgenti per fermare la corsa agli armamenti nucleari	"	181

N O T E

1) - Per "TNP" si intenderà: Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari.

2) - Per "stato non nucleare" si intenderà: stato non possessore di armi nucleari.

3) - Per "stato nucleare" si intenderà: stato possessore di armi nucleari.

Capitolo I

IL T N P ED IL PROBLEMA DEI CONTROLLI

T N P ED IL PROBLEMA DEI CONTROLLI

Le difficoltà di tutti i negoziati fino ad oggi intrapresi per arrivare a misure di disarmo sono state sempre due : il primo, di carattere più generale, dato dalla mancanza di una precisa volontà politica da una o da ambo le parti; l'altro, collegato al primo, però di carattere anche tecnico è il cosidetto problema dei controlli, delle garanzie o delle salvaguardie.

Finora ci sono stati due trattati su provvedimenti di disarmo: quello di Mosca, sulla interdizione parziale degli esperimenti nucleari, e quello sulla utilizzazione pacifica dello spazio extra-terrestre. Si è potuti arrivare a questi due trattati anche perchè i relativi controlli vengono esercitati indirettamente, ed i potenti e perfezionatissimi mezzi di informazione delle due super-potenze, che sono le maggiori interessate, assumono anche una funzione deterrente che elimina qualunque nascosta violazione. Il T N P (vedi Appendice, Allegato 1) è l'unico trattato a prevedere verifiche dirette.

Un trattato sulla non-proliferazione (T N P) deve appunto impedire la proliferazione delle armi nucleari. Tutti sembrano essere d'accordo sul "principio" della non proliferazione: il problema è vedere quando e perchè si verificano le divergenze.

Qualora un T N P fosse costituito ad esempio da al

cuni paragrafi preambolari, dagli articoli I e II del testo definitivo approvato (vedi Allegato 1) e dalle usuali disposizioni legali tutti si potranno trovare relativamente d'accordo.

Diciamo relativamente perchè, già a questo punto, potrebbero essere sollevate due questioni :

I) - Cosa significa - non in linea di principio - la frase "non-proliferazione delle armi nucleari"? E' stata questa una delle prime domande che si sono posti i negoziatori. In un primo tempo si usò il termine "disseminazione", in un certo senso più preciso. Infatti da un punto di vista semantico il termine "disseminazione" presuppone l'esistenza di "qualcuno che ha" e "dissemina". Cioè abbiamo delle potenze in possesso di armi nucleari e delle potenze che non posseggono armi nucleari, oggetto queste della non-disseminazione. Si usò anche il termine "diffusione" che presuppone anche il sorgere di un fenomeno spontaneamente, ed è quindi molto vicina nel significato alla "proliferazione", ma contiene altresì una interpretazione molto vicina a quella data al termine "disseminazione".

Quindi il termine "proliferazione" presuppone il verificarsi "spontaneo" di un fenomeno, quello, nel nostro caso, della acquisizione delle armi nucleari. Qui si pone poi il problema centrale. I poli della questione sono due: potenze nucleari e potenze non nucleari. Se consideriamo soltanto le potenze detentrici di armi nucleari per un T N P si intenderà allora un mezzo che impedisce la "ulteriore" proliferazione di armi nucleari, cioè la cosidetta "proliferazione ver

ticale". Se consideriamo invece le potenze che non posseggono armi nucleari per un T·N P si intenderà semplicemente un mezzo per impedire la "possibile" proliferazione di armi nucleari; in questo caso si parla di "proliferazione orizzontale".

Quindi per "non-proliferazione", a seconda del punto di vista, si ha una interpretazione bivalente.

Se allora fossero stati concepiti due trattati paralleli uno per le potenze nucleari, un altro per le potenze non nucleari, a parte il fatto che realmente si sarebbe fatto un grande passo avanti sulla via del disarmo, probabilmente non sarebbero sorti tutti quei problemi che invece sono stati sempre presenti al tavolo dei negoziati. Una simile soluzione però, in quanto non basata del tutto su dati di fatto, è senz'altro un po' utopistica, almeno per quanto riguarda un eventuale TNP da concordare fra le potenze nucleari.

In ogni caso la bivalenza insita nel concetto e nel principio della non proliferazione sembra sia stata eliminata, e si è arrivati all'assurdo non solo logico di un unico TNP, che avrebbe almeno dovuto essere concordato fra gli stati non nucleari e che è stato invece proposto e/o imposto dagli stati nucleari, per i quali dal canto loro è previsto il solo platonico impegno di non trasferire armi nucleari, o relativo controllo, ai paesi non nucleari - va notato che ai soli paesi non-nucleari, lasciando così aperta la possibilità di forniture a paesi nucleari.

Quindi già a questo punto, volendo, come ci eravamo proposti, semplificare le cose, sorgono diversi e ben i -

dentificabili problemi.

II) Che significa "impedire la proliferazione delle armi nucleari"?

Il verbo "impedire" - verbo o avverbio avversativo analogo - implica, nel nostro caso, l'esistenza di un "mezzo impedente", cioè di clausole di verifica o controlli.

Ed anche qui si può avere una interpretazione polivalente :

a) "impedire" tramite il controllo delle attività nucleari pacifiche.
b) "impedire" tramite il controllo delle attività nucleari militari.
c) "impedire" tramite il controllo delle attività pacifiche e militari.

Si ripropongono di nuovo, negli stessi termini, le questioni sorte nel punto precedente.

Siamo così ritornati al problema dei controlli. Dunque, prescindiamo ancora dalle due classi di obiezioni poste e riprendiamo lo schema di TNP descritto all'inizio, cioè con alcune disposizioni preambolari e gli articoli I e II così come sono formulati nel testo definitivo; supponiamoli in linea di massima accettabili, e dimostriamo che l'attuale TNP si è andato strutturando in un certo modo, e si sono posti certi problemi proprio a causa della questione dei controlli.

E' chiaro che condizione necessaria e sufficiente per la validità di un trattato è l'adempimento degli obbli -

ghi previsti. Per questo in ogni trattato che si rispetti è previsto sempre un articolo specifico sulle salvaguardie.

Tutto sommato le disposizioni preambolari e gli articoli del testo raccomandato dalla A.G. dell'ONU, in merito al problema specifico della non-proliferazione, potrebbero anche essere accettabili: infatti, in sede di Comitato dei 18, sembrano essere stati i meno discussi. Inoltre le discriminazioni e le discrepanze sopra accennate (vedi punti I e II) potrebbero essere accettate e superate qualora vi sia anche - come del resto è nello stato oggettivo delle cose - una accettazione più o meno consapevole del principio secondo cui vale la legge del più forte, oppure qualora ci sia alla base di questa accettazione un pensiero politico che parta da un certo tipo di presupposti.

Ma simili posizioni possono svanire completamente qualora si imposta il problema dei controlli nel modo attuato nel TNP, in cui il principio del "bilanciamento degli obblighi e delle mutue responsabilità" è stato frustrato in un modo a dir poco sfacciato. Ed allora per quanto si voglia essere accondiscendenti, realisti, amanti della pace e così via, non può non sorgere un sentimento di irritazione.

Infatti come abbiamo detto nel punto II) si può impedire la proliferazione delle armi nucleari esercitando i controlli sulle attività nucleari pacifiche e/o su quelle militari.

Da parte dei co-redattori del TNP non c'è stata mai una effettiva volontà e disponibilità a subire controlli diretti o indiretti sulle loro attività nucleari. La posizione

della Unione Sovietica in merito è nota; più sfumata è quella degli Stati Uniti.

Alle sollecitazioni di importanti paesi che chiedevano al fine di diminuire il grado di discriminatorietà nel TNP, di allargare i controlli anche alle attività nucleari pacifiche delle potenze nucleari, sono seguite due dichiarazioni, una del Presidente Johnson, l'altra del Primo Ministro Wilson, che esprimevano un parere favorevole a tali richieste. Ma politicamente il valore di quelle due dichiarazioni non è molto rilevante, dato che si era a conoscenza della intransigenza sovietica in merito, e quindi ci si è trovati nell'impossibilità di inserire clausole precise, valide per tutte le potenze nucleari, dentro l'articolo III. Rimangono pertanto solo una dimostrazione di buona volontà.

Dunque, seppure una eventuale volontaria estensione dei controlli, limitati tuttavia alle attività nucleari pacifiche delle potenze nucleari firmatarie del TNP, non avrebbe del tutto smorzato le polemiche, ci sarebbe stato senza dubbio un notevole passo avanti.

La possibilità di esercitare controlli sulle attività nucleari militari non è da considerare.

Volendo sintetizzare l'origine delle polemiche, delle riserve, dei dubbi sul TNP questa discende direttamente dal problema dei controlli.

Non vuole questa essere la dimostrazione di una possibile teoria, bensì è una constatazione suffragata da una analisi oggettiva dello svolgersi dei negoziati ginevrini sul TNP.

Infatti :

A) La non accettazione dei controlli da parte delle super-potenze sulle loro attività nucleari militari, implica, da parte degli stati non nucleari, come contropartita, la richiesta di inserire almeno misure specifiche di disarmo quali :

a) "Cut-off" sulla produzione di materiali fissili per usi militari.

b) Congelamento della produzione di armi nucleari e dei relativi vettori di lancio.

c) Sospensione totale degli esperimenti nucleari.

d) Altre misure dirette al raggiungimento del disarmo nucleare.

Queste richieste determinano il sorgere nel T N P di un articolo (il VI) che a sua volta per la genericità con cui è stato formulato solleva molte polemiche e fa porre in termini ancor più precisi e pressanti il problema del legame fra TNP ed ulteriori misure di disarmo, nonchè quello delle garanzie di sicurezza per i paesi non nucleari firmatari.

B) La non accettazione dei controlli da parte delle super-potenze sulle loro attività nucleari pacifiche solleva il problema della inequità e discriminazione del TNP ovvero, nella formula diplomatica usata comunemente, della "mancanza di un reciproco bilanciamento degli obblighi e delle mutue responsabilità".

C) L'esclusiva imposizione dei controlli sulle attività nucleari pacifiche dei paesi non nucleari, solleva i seguenti problemi :

a) Utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

b) Ordigni esplosivi nucleari per scopi pacifici.

Questi problemi determinano il sorgere nel TNP di due articoli (il IV ed il V), i quali, come altri provvedimenti, sollevano non poche critiche.

Ecco in sintesi come si sono andati delineando e strutturando le numerose questioni connesse a questo TNP sarà il loro esame approfondito e particolareggiato l'oggetto di questa ricerca.

Iniziamo intanto con il problema dei controlli il più importante e centrale fra quelli dibattuti alla Conferenza del Comitato delle 18 Nazioni sul Disarmo.

L'unico passato accenno al problema dei controlli è dato nel testo separato degli Stati Uniti presentato nello agosto del 1965 :

> Art. III - Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a collaborare per facilitare l'applicazione a tutte le attività nucleari per scopi pacifici, delle garanzie dell'AIEA o garanzie internazionali equivalenti.

In quello del gennaio 1966, dell'Unione Sovietica, non se ne fa menzione. Tuttavia ciò è interessante per due mo

tivi: si rivelano già le notevoli difficoltà successivamente incontrate e da parte americana, sebbene posto in una alternativa, si enuncia il principio di affidare i controlli alla AIEA. Tale enunciazione di principio viene confermata, rafforzata e resa univoca in due paragrafi preambolari, gli unici provvedimenti del progetto di trattato congiunto dell'agosto 1967, in merito alla questione dei controlli. Si dice infatti :

> Par. 4 Le Parti Contraenti impegnandosi a cooperare nel facilitare le applicazioni delle garanzie dell'AIEA sulle attività nucleari pacifiche.
>
> Par. 5 Le Parti Contraenti esprimendo il loro appoggio per la ricerca, lo sviluppo ed altri sforzi atti a favorire l'applicazione, nel quadro dei sistemi di garanzie della AIEA, del principio dell'efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali, attraverso l'impiego di strumenti ed altri mezzi tecnici in determinati punti strategici.
>
> Art. III (Mancante)

Nel dibattito che ne è seguito, in merito a questo problema si sono formulati i principi informatori di un articolo sui controlli, e fra questi ha avuto particolare importanza quello della responsabilizzazione delle garanzie alla AIEA, accolto favorevolmente da tutte le delegazioni.

La scomoda presenza di quel vuoto così notevole nel TNP, la coscienza delle difficoltà ancora tutte da risolvere, il timore che un eccessivo prolungamento dei negoziati potesse pregiudicare e squalificare i negoziati, hanno deter

minato l'avanzamento di diverse proposte.

Tutta particolare è stata quella della delegazione italiana, infatti in essa si diceva :

"Abbastanza ovviamente, la stesura del testo ha presentato numerose difficoltà. Questo è mostrato dal fatto che i copresidenti non sono ancora riusciti a redigere l'articolo III sui controlli internazionali. E' pertanto naturale chiedere, nello spirito più sincero di cooperazione e per la ricerca di una soluzione a questo problema, se tutto sommato non potrebbe essere più saggio deferire tale questione ad una data futura. In verità, se la difficoltà di trovare una formula soddisfacente impedirebbero il rapido progresso dei negoziati, la decisione di deferire queste difficoltà potrebbe forse facilitare la conclusione di un trattato.

Inoltre, pur rendendosi pienamente conto dell'importanza dello articolo sui controlli, può essere d'aiuto pensare che nel settembre 1965, quando l'Unione Sovietica sottopose un progetto di trattato, la possibilità di non proporre l'immediata applicazione di questo articolo è stata già presa in considerazione. Pertanto mi sembra che un accordo anche senza la clausola dei controlli potrebbe nondimeno essere un evento di fondamentale importanza, un reale avanzamento lungo la via del disarmo. La delegazione italiana non intende emettere qualche proposta specifica in proposito, desidera semplicemente suggerire una materia di riflessione al fine di accelerare la procedura per la conclusione di un trattato" (ENDC/PV. 326).

A parte il richiamo fatto a precedenti negoziati in cui si era posto lo stesso problema, è chiaro che l'Italia, visto come stavano le cose, e dati i suoi impegni comunitari, come l'EURATOM con il suo sistema di controlli, forse non aveva eccessivo interesse alla soluzione della questione dei controlli in sede di TNP, dal momento che sarebbero sorte delle complicazioni in merito. In ogni caso la proposta è caduta nel nulla, ignorata da tutte le delegazioni.

Un relativo successo, almeno fra le delegazioni dei non nucleari, ha avuto l'iniziativa svedese di proporre, come provvisoria base di discussione, il seguente articolo sui controlli :

Art. III - Allo scopo di garantire che le materie prime o i materiali fissili speciali, previsti da questo articolo, non siano utilizzati per armi nucleari :

1. Ciascuno Stato, Parte Contraente del Presente Trattato, si impegna :
   (a) A non permettere che materie prime o materiali fissili speciali, ovvero equipaggiamenti o materiale specialmente progettato o preparato per il trattamento, uso o produzione di materiale fissile speciale, sia trasferito ad ogni altro Stato a meno che tale materiale od equipaggiamento sia soggetto ai controlli della AIEA;
   (b) Ad applicare i controlli della AIEA su tutti questi materiali ed equipaggiamenti trasferiti sotto la sua giurisdizione, dopo l'entrata in vigore del Trattato.

2. Ciascuno Stato non possessore di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna inoltre ad accettare la piena applicazione delle garanzie della AIEA su tutte le attività della energia nucleare nel suo territorio sotto la sua giurisdizione.

3. Ciascuno Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna inoltre a cooperare nel facilitare la applicazione graduale delle garanzie della AIEA sulle attività pacifiche dell'energia nucleare nel suo territorio o nel territorio sotto la sua giurisdizione.

4. Per quei trasferimenti riportati nel paragrafo I di questo articolo, o quelle attività riguardanti l'energia nucleare, riportati nel paragrafo 2 di questo articolo, non appena regolati da accordi bilaterali o multilaterali, intrapresi prima della data dell'originale entrata in vigore del presente Trattato, gli obblighi stipulati neiparagrafi 1 e 2 saranno adempiuti non appena possibile, ma non più tardi di tre anni dalla data dell'originale entrata in vigore del Trattato. (ENDC/195).

Va notato un punto decisamente a favore di questo articolo, che cioè l'elemento discriminatorio fra paesi nucleari e non nucleari è forse presente non oltre la misura necessaria.

Particolare interesse riveste anche un memorandum del Governo Svizzero ai copresidenti nel quale, in merito all'articolo sui controlli, si dice :

"Il futuro articolo III sui controlli dovrebbe esprimere in particolare i seguenti principi :

(a) Il controllo dovrebbe essere limitato al flusso delle sorgenti e dei materiali fissili speciali, come appunto è detto nel paragrafo 5 del preambolo. Esso non dovrebbe andare al di là di questo obiettivo, diretto a prevenire che questi prodotti siano usati per la fabbricazione di armi.
Conseguentemente dovrebbe esserci una accurata descrizione di che cosa può essere controllato in accordo con le regolamentazioni della AIEA del 3 dicembre 1965 .

(b) Non dovrebbe esserci alcun doppio controllo.

(c) I costi del controllo dovrebbero essere sostenuti dall'organo di controllo al fine di evitare discriminazioni commerciali contro le esportazioni pacifiche di materiale nucleare da Stati non possessori di armi nucleari per il beneficio di Stati possessori di armi nucleari non soggetti a controllo, o Stati non possessori di armi nucleari non firmatari del trattato.

(d) Ogni Stato dovrebbe avere il diritto di obiettare su particolari ispettori ed avere ispettori accompagnati durante il controllo da propri ufficiali.

(e) Per mantenere l'eguaglianza nelle condizioni di competizione fra gli Stati, sarebbe desiderabile che il controllo venga esteso anche alle installazioni nucleari civili degli Stati possessori di armi nucleari" (ENDC/204)

Considerando che la tecnologia dell'energia nucleare per scopi pacifici è strettamente legata a quella per la produzione di materiali per armi nucleari, lo stesso articolo dello Statuto stabilisce che l'Agenzia "deve assicurare, fino a dove è in grado, che la assistenza fornita da essa o ad essa richiesta o sotto la sua supervisione o controllo non venga usata in modo tale da favorire alcuno scopo militare".

2. Lo scopo principale del presente documento è di stabilire un sistema di controlli per rendere in grado l'Agenzia di adempiere ai suoi obblighi statutari con rispetto alle attività degli Stati Membri nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare, come previsto nello Statuto. L'autorità di stabilire tale sistema è data dall'articolo III.A.5 dello Statuto, che autorizza l'Agenzia a "stabilire ed amministrare le garanzie dirette ad assicurare che materiali fissili speciali od altri materiali, servizi, equipaggiamenti, impianti, ed informazioni rese disponibili dall'Agenzia, o ad essa richieste, ovvero sotto la sua supervisione o controllo non siano usate in modo tale da favorire alcuno scopo militare". Questo articolo autorizza inoltre l'Agenzia ad "applicare garanzie su richiesta delle Parti, ad ogni accordo bilaterale o multilaterale, o su richiesta di uno Stato, ad ogni attività di tale Stato nel campo dell'energia atomica". L'articolo XII.A enuncia i diritti e le responsabilità che l'Agenzia deve avere, in misura pertinente, nei riguardi di ogni progetto o accordo che deve essere garantito.

3. I principi enunciati in questo documento e le procedure per le quali esso provvede sono stabiliti per l'informazione degli Stati Membri, per renderli in grado di determinare in anticipo le circostanze e modi con cui l'Agenzia amministrerebbe le garanzie, e per la guida degli organi della stessa Agenzia, per rendere in grado il Consiglio ed il Direttore Generale di determinare prontamente quali provvedimenti devono essere inclusi negli accordi relativi alle garanzie e come interpretare tali provvedimenti.

4. I provvedimenti di questo documento che sono relativi ad un particolare progetto, accordo o attività nel campo dell'energia nucleare diventeranno legalmente vincolanti

soltanto con l'entrata in vigore di un "accordo sulle garanzie" e nei limiti in cui essi vi sono incorporati. Tale inserimento può essere fatto con un riferimento.

5. Appropriati provvedimenti di questo documento possono altresì essere incorporati in accordi bilaterali o multilaterali fra gli Stati Membri, inclusi tutti quelli che provvedono al trasferimento all'Agenzia della responsabilità di amministrare le garanzie. L'Agenzia non si assumerà tale responsabilità fino a che i principi delle garanzie e le procedure da usare non siano essenzialmente conformi a quelli stabiliti in questo documento.

6. Gli accordi comprendenti provvedimenti della precedente versione del sistema di garanzie dell'Agenzia continueranno ad essere amministrati in accordo a tali provvedimenti, fino a che gli Stati parti di ciò, non richiedono all'Agenzia di sostituire i provvedimenti del presente documento.

7. I provvedimenti relativi ai tipi di "impianti nucleari principali", oltre i "reattori", che possono produrre, trattare od usare "materiale nucleare" controllato saranno sviluppati se necessario.

8. I principi e le procedure stabiliti in questo documento saranno soggetti a revisioni periodiche alla luce di ulteriori esperienze acquisite dall'Agenzia come pure degli sviluppi tecnologici. (INFCIRC/66).

Questi principi generali sono seguiti da diverse pagine in cui si fissano in modo molto particolareggiato i dettagli tecnici dell'effettuazione dei controlli; in ogni caso questa parte è ampiamente sufficiente per far comprendere cosa si intende esattamente nella espressione, più volte ripetuta nel TNP, "in conformità col sistema di garanzie dell'Agenzia".

Il significato dell'articolo III viene spiegato all'atto della sua presentazione dal delegato sovietico Ro

shchin, il quale dichiara :

"Durante la preparazione del progetto di TNP notevoli difficoltà sono sorte sulla questione dei controlli. E' stato precisamente su questo problema che gli oppositori del TNP hanno concentrato i loro sforzi per ostacolare un accordo in proposito. Mentre procedeva la preparazione di un progetto di TNP, i suoi oppositori hanno intensificato i tentativi per trarre profitto da questioni non risolte e soprattutto sulla questione dei controlli per ostacolare ogni progresso fatto per risolvere il problema della non-proliferazione delle armi nucleari.

E' questo il perchè il progetto di articolo sui controlli, che vi è stato ora sottoposto, è un importante passo che apre la via ad una più spedita conclusione del trattato. Nell'assicurare il compimento per le parti dei loro obblighi assunti col TNP, questo articolo stabilisce un controllo internazionale da parte della AIEA. Questo controllo sarà esercitato relativamente alle materie fonte o materiali fissili speciali siano essi prodotti, trattati o usati in ogni impianto nucleare principale che al di fuori di tale impianto. Pertanto, controlli AIEA saranno applicati a tutte le materie fonte o materie fissili speciali impiegate nelle attività nucleari pacifiche degli Stati non possessori di armi nucleari all'interno del loro territorio od effettuate sotto il loro controllo ovunque.

Naturalmente, i controlli non devono implicare interferenze negli affari interni degli Stati od ostacolare il loro sviluppo economico. Uno speciale provvedimento nello articolo sui controlli stipula una libera utilizzazione per le parti del trattato dell'energia nucleare per scopi pacifici, per il loro sviluppo economico e tecnico, inclusa la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche.

L'articolo sui controlli fornisce le condizioni per una verifica effettiva dell'adempimento degli obblighi diretta a prevenire la diversione dell'energia nucleare dagli usi pacifici a quelli militari, e nello stesso tempo conserva le più ampie possibilità per lo sviluppo pacifico

dell'energia nucleare nei paesi non possessori di armi nucleari" (ENDC/PV.357).

Un aspetto particolare, presente nel paragrafo 4 dell'articolo III è dato dal fatto che gli Stati non nucleari possono concludere individualmente o collettivamente accordi separati con la AIEA; il contenuto positivo di tale aspetto è stato messo in rilievo dal rappresentante inglese Mulley in un suo intervento :

"Il nuovo articolo sui controlli soddisfa la necessità per l'unità nella diversità. L'unità è data dalla AIEA che potrà applicare controlli basati su principi concordati. La diversità sta nelle differenti circostanze ed esigenze dei molti paesi che, speriamo, firmeranno e ratificheranno questo trattato. Questi due elementi non sono conciliati in nessun modo artificioso ma con il metodo che è già in uso per l'applicazione delle salvaguardie dell'Agenzia: cioè la conclusione di un accordo sulle salvaguardie fra la AIEA e il paese o i paesi interessati. In questo modo è già possibile per il Consiglio dei Governatori della AIEA di prendere pienamente in considerazione le molte differenti circostanze e situazioni nelle quali i controlli sono accettati.

Crediamo che il presente articolo sui controlli permetterà alla AIEA di negoziare accordi che prendano in considerazione il fatto che alcuni delle parti sono membri di una organizzazione regionale che ha il proprio sistema di controlli. Ciò che è importante è che le salvaguardie stabilite dai vari accordi raggiungeranno gli stessi risultati, e che ispireranno eguale fiducia che tutte le parti del trattato stanno adempiendo ai propri obblighi.

I dettagli per gli accordi necessariamente differiranno per tener conto delle circostanze di ogni caso; ma è chiaro che la AIEA deve essere messa in grado di prendere continuativamente misure adeguate per assicurare che le garanzie siano pienamente efficaci in ogni caso" (ENDC/PV. 358).

All'ottimismo delle potenze nucleari fa riscontro subito lo scetticismo dei paesi non nucleari.

E' della delegazione svedese un deciso e apertamente critico intervento sull'aspetto generale e sui particolari di questo articolo :

"La maggior parte dei miei dubbi, per lo più tecnici, riguardano l'articolo III sulla materia cruciale dei controlli. La mia delegazione ha certamente notato con soddisfazione che i copresidenti sono stati finalmente in grado di accordarsi su una proposta comune in questo settore fondamentale. Apprezziamo in particolare che alla AIEA è stata data la completa responsabilità per ogni verifica del trattato mentre nello stesso tempo sono previste delle clausole che rendono possibile utilizzare l'esperienza e gli accordi di altri meccanismi internazionali di garanzia. Crediamo che questo compromesso potrebbe dare a tutte le attività di salvaguardia la necessaria credibilità e rimuovere altresì dal campo delle garanzie un notevole fattore di discriminazione commerciale che oggi esiste.

Insieme al nostro senso di soddisfazione è tuttavia presente anche un sincero disappunto derivante dal fatto che alcuni importanti aspetti dell'articolo sui controlli proposto dalla mia delegazione nell'agosto 1967 (vedi sopra) non sono state accolte dai copresidenti. Due principi base di grande importanza che erano incorporati nella nostra proposta non sono stati considerati. Ambedue riguardano la questione degli obblighi reciproci da parte sia degli stati non-nucleari che di quelli nucleari.

La proposta svedese non stabiliva una completa suddivisione degli obblighi. Noi sostenevamo che, fino a quando le attività nucleari per scopi non pacifici non fossero proibite, soltanto gli Stati non nucleari potrebbero essere obbligati, secondo la nostra formulazione, come pure secondo la proposta dei copresidenti, ad accettare le garanzie della AIEA sulle loro attività dell'energia nucleare. Questa è pura logica. Secondo il nostro testo gli Stati nucleari dovevano tuttavia impegnarsi a cooperare nel fa-

cilitare la graduale applicazione delle garanzie AIEA anche nelle loro attività nucleari pacifiche.

.....

La proposta svedese conteneva inoltre una clausola secondo la quale nessun trasferimento di materie prime o materiali fissili speciali ad ogni altro Stato avrebbe potuto verificarsi a meno che il materiale non fosse stato soggetto ai controlli AIEA. Tale clausola avrebbe un preciso effetto di disarmo, poichè le importazioni negli Stati nucleari di materiale fissile per scopi militari sarebbero proibite.

Questa ambizione di includere l'elemento non discriminatorio nel trattamento fra le due categorie di Stati non è stato condiviso dai due copresidenti. Il loro progetto di articolo III non contiene alcuna condizione sull'esportazione degli Stati nucleari di materiali fissili, impianti ed altro per i loro programmi militari o pacifici. Noi riteniamo che questa è una grave limitazione al trattato; infatti c'è una scappatoia con la quale gli Stati non-nucleari possono, anche senza saperlo, essere coadiutori di un programma militare nucleare. Dobbiamo porre anche la questione se il linguaggio del paragrafo I dell'articolo III che richiede di perseguire controlli su tutte le attività nucleari degli Stati non nucleari, non ammette l'interpretazione che tali attività spettano anche alle esportazioni; cioè, che il materiale una volta controllato non dovrà mai essere distolto "dagli usi pacifici alle armi nucleari" nel proprio od in un altro paese.

Nella realtà la situazione è talvolta più ottimista, perchè la politica delle forniture di parecchi Stati, inclusa la Svezia, già serve in qualche grado ad impedire tali scappatoie.

.....

C'è un ultimo interrogativo riguardante l'articolo III. Il tempo suggerito nel paragrafo 4, visto insieme alle disposizioni per l'entrata in vigore del trattato contenute nel paragrafo 3 dell'articolo IX, provoca una ansietà abbastanza grave.

E' ovvio che passerà molto tempo prima che il sistema di garanzie diventerà applicabile universalmente.

Non c'è un certo rischio nel fatto che durante un intervallo, che può estendersi per parecchi anni, alcuni paesi possono essere soggetti a controllo ed altri no? Tutti gli attuali timori, sia di natura politica che commerciale, persisteranno durante questo periodo" (ENDC/PV.363).

Alcune delle riserve e delle obiezioni sollevate dalla rappresentante svedese sono state riprese, seppure in forma più attenuata, dal delegato canadese il quale afferma che :

"Da una parte, siamo stati fin dall'inizio vigorosi proponenti del sistema di garanzie AIEA; d'altra parte accettiamo il fatto che nell'applicazione delle garanzie per un trattato dovremmo trarre beneficio da un sistema regionale già esistente che è stato funzionante efficacemente per alcuni anni e continuerà ad esserlo per ragioni indipendenti al TNP.

.....

Abbiamo sempre ritenuto che accordi soddisfacenti potrebbero essere negoziati fra gli Stati firmatari e la AIEA , sia direttamente, che tramite le organizzazioni di cui essi siano membri ed aventi gli stessi scopi della AIEA, e che attraverso tali accordi potrebbe essere verificata, per la soddisfazione di tutte le parti, l'osservanza dei provvedimenti del trattato che proibiscono la diversione di materiali nucleari dagli usi pacifici a quelli militari. Pertanto accogliamo con piacere l'accordo su una formula che provvedere per tali negoziati in un modo che non menoma l'integrità del sistema di garanzie del trattato.

Noi riteniamo tuttavia che il testo della prima frase del paragrafo 1) dell'articolo III può contenere alcuni elementi di ambiguità.Sembra che vi sia qualche possibilità di interpretarla come se le garanzie per il TNP potrebbero essere congelate per le procedure ora in corso nell'attuale sistema AIEA. Accogliamo con piacere, come ha già fatto il rappresentante della G.B. l'assicurazione del rappresentante degli Stati Uniti nella seduta del 18 gen-

naio, che cioè la frase del primo paragrafo dell'articolo non deve essere intesa nel modo che ho menzionato.

.....

Un tale articolo sui controlli, che prevede trattamenti differenti per le potenze nucleari da quelle per gli Stati non nucleari, è stato criticato come discriminatorio e contrario al principio secondo cui dovrebbe esserci un accettabile bilanciamento di mutue responsabilità ed obblighi. La delegazione canadese non nega che tali critiche sono valide, anzi il Governo Canadese avrebbe assai di più preferito eguale trattamento per tutte le parti del trattato. Ma non crediamo che sarebbe d'aiuto a questo punto sollecitare una rinegoziazione dell'articolo per renderlo completamente non discriminatorio.

Riteniamo che, se i membri del Comitato insisteranno ora su un tale fondamentale mutamento, diventeremo responsabili del fallimento del trattato" (ENDC/PV. 358).

La considerazione finale di questa parte di intervento, è un po' il motivo dominante della posizione canadese: un'analisi realistica che necessariamente porta a delle critiche, la quale si conclude poi, forse con una punta di amarezza in un appello a non pregiudicare le trattative con troppi problemi, richieste e critiche che rinvierebbero indefinitamente la conclusione del TNP. E' questa la posizione di un paese inserito in una alleanza militare, potenziale stato nucleare, che però coerentemente ad una linea politica sempre mantenuta, accetta il principio della non-proliferazione per vari e validi motivi, e, seppure con critiche e riserve, il TNP stesso che istituzionalizza - forse in modo un po' contraddittorio - tale principio. E' una accettazione di riflesso derivata da una certa impostazione data alla politica estera, e quindi tutto som

mato sembra in fondo essere non eccessivamente convinta.

Non molta distinta da quella canadese potrebbe essere la posizione dell'Italia, di cui è inoltre da considerare la sua appartenenza ad una comunità regionale in via di sviluppo e di ampliamento. Come unica rappresentante della Comunità dei Sei al Comitato sul Disarmo (La Francia se ne è sempre disinteressata, tutta presa nella sua "force de frappe"), si è trovata ad essere portavoce delle esigenze generali della Comunità e di quelli particolari degli altri paesi, non ultime quelle della RFT.

In un intervento del capo-delegazione italiano, ambasciatore Caracciolo, prima della presentazione dell'articolo III, si esprimevano già un certo tipo di preoccupazioni :

> "Mi tratterò oggi dal fare commenti all'articolo III, che è stato lasciato in bianco nel testo, per non ostacolare l'intenso e, spero, proficuo lavoro dei copresidenti e nello stesso tempo le consultazioni che hanno avuto luogo fuori di questo Comitato.
>
> L'Italia, come paese non nucleare, ma altamente industrializzato, che utilizza energia nucleare per scopi pacifici, attribuisce la più grande importanza alla bilanciata formulazione di questo articolo.
>
> Da parte mia desidero semplicemente richiamare oggi due principi che ci sembrano essenziali e che desidero sottolineare: primo, che i controlli devono riferirsi strettamente alla verifica degli impegni da intraprendersi da parte dei paesi nucleari e non nucleari; secondo, che essi non devono entrare in conflitto con una comunità regionale profondamente devota alla cooperazione internazionale" (ENDC/PV. 341).

La successiva formulazione dell'articolo III, a parte la presenza dell'elemento discriminatorio, sembra venire incontro, almeno in linea generale, al secondo principio. E' infatti prevista nel paragrafo 4 la possibilità di concludere accordi collettivi con la AIEA i quali, come rilevato dal rappresentante inglese, possono venire incontro alle particolari esigenze dello stato o gruppo di stati con cui viene concluso l'accordo.

Il problema si sposta ora sulla compatibilità fra il sistema di garanzie previsto dal trattato costitutivo dell'EURATOM e lo Statuto nonchè il Sistema di Garanzie della AIEA.

Gli articoli ed i provvedimenti dello Statuto dell'Agenzia, cui spesso si è fatto riferimento, riguardanti il sistema di garanzie sono riportati in appendice (Allegato 2), come pure quelli riguardanti il sistema di contratto previsto dal trattato costitutivo dell'EURATOM (Allegato 3).

Una analisi comparata fra questi due sistemi di controllo richiederebbe un ponderato studio a parte. Ma è certo che ad una prima lettura ci si rende subito conto della vastità e complessità dei problemi implicati.

In proposito credo sia opportuno riportare un notevole documento non ben identificato del 1967 circolato negli ambienti della Farnesina, che presenta, a prescindere dal fatto che possa essere o meno la posizione ufficiosa dell'Italia su questo problema, un notevole interesse per le osservazioni, le riserve, le preoccupazioni e gli interrogativi posti.

Porta il titolo "I controlli AIEA" e nei vari punti si dichiara :

"1. I controlli dell'AIEA differiscono da quelli Euratom per varie caratteristiche, pur portanto in definitiva agli stessi risultati pratici. Essi anzitutto ammettono discriminazioni tra gli appartenenti all'organizzazione, mentre i controlli Euratom non consentono alcuna discriminazione tra gli Stati membri. Essi inoltre si applicano non solo sul materiale nucleare e sugli equipaggiamenti e sugli impianti, ma perfino ai progetti relativi agli impianti stessi i quali progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Agenzia. Essi seguono il materiale sotto controllo in tutti i suoi spostamenti mentre i controlli AIEA agiscono soltanto fintanto che il materiale in questione rimane entro i limiti geografici della Comunità.

2. Se i controlli AIEA dovessero essere recepiti tali e quali nel Trattato di non diffusione delle armi nucleari essi porrebbero vari problemi importanti tra i quali in particolare :

a) la creazione di un vasto corpo di ispettori specializzati in grado di far fronte ai controlli in tutti i Paesi non nucleari firmatari e su tutte le attività pacifiche dei medesimi. Oggi come oggi l'AIEA ha quindici ispettori. Il numero dovrebbe essere portato ad alcune centinaia. Il problema non può essere risolto improvvisando in quanto gli ispettori debbono essere da un lato tecnici competenti e dall'altro persone irreprensibili sotto il profilo morale onde dare ogni garanzia di sicurezza per i segreti industriali di cui verrebbero inevitabilmente a conoscenza durante i controlli. La creazione di un corpo di ispettori sufficientemente numerosi e tecnicamente ben preparati richiederà qualche anno;

b) la modifica del Trattato di Roma che istituisce l'EURATOM onde consentire l'attività dell'AIEA nel territorio della Comunità, i controlli Euratom essendo "esclusivi" nella Comunità. Una tale modifica di Trattato richiede la unanimità dei Sei (con l'interrogativo della Francia che non firmerà il Trattato di non diffusione e di cui non si conosce ancora l'atteggiamento) e richiede la procedura

di ratifica nei vari Paesi membri. Un lasso di tempo, per ciò, dell'ordine di alcuni anni;

c) la conclusione di un accordo di cooperazione tra AIEA ed Euratom. Anche per questa precedura occorre l'unanimità dei Sei dell'Euratom. A ciò si aggiunga che occorre in pari tempo un iter assai complesso nel quadro AIEA e cioè: una Conferenza annuale che dia le direttive al Consiglio dei Governatori, i negoziati tra Consiglio dei Governatori e la Commissione dell'Euratom, a seguito dell'esito positivo dei negoziati un'altra Conferenza annuale dell'AIEA che approvi e ratifichi l'accordo. Insomma anche su questo argomento una fase procedurale di alcuni anni.

3. Se invece, come è auspicabile e come è insito negli intendimenti americani, i controlli del regime del Trattato di non diffusione sono meno pesanti di quelli AIEA, si aggiunge alla procedura sopra descritta un'ulteriore necessaria complicazione. Anche gli Statuti AIEA debbono, forse, venire emendati; in ogni caso debbono essere emendati i regolamenti AIEA. In una eventualità come nell'altra occorre prevedere il rispetto di una procedura prestabilita e una pausa, per completare tale procedura, di anni.

Da quanto precede emerge che - prescindendo dalle differenze più o meno marcate dei due sistemi, prescindendo da questioni di efficacia (i controlli Euratom, se hanno finora corrisposto alle esigenze della difficile legislazione americana, sono senza dubbio di un'efficacia fuori discussione), prescindendo da conseguenze d'ordine politico (gli effetti che una non meditata statuizione può avere sull'esistenza stessa dell'Euratom, e cioè su di uno dei pilastri della struttura europeistica) - vi è comunque un fattore tempo di cui non si può ignorare l'esistenza e che comporta inevitabilmente vari anni, certamente più di tre, per soddisfare alle esigenze dell'introduzione del regime dei Controlli fissato dall'eventuale Trattato di non diffusione delle armi nucleari".

Per quanto riguarda il punto 2.a), dietro il problema della quantità e qualità degli ispettori AIEA si nasconde la preoccupazione, d'altronde piuttosto diffusa nel Comitato dei 18, che i controlli possono determinare il sorgere di veicoli per spionaggio industriale. Esagerata è invece l'ipotesi che la costituzione di un corpo di ispettori possa richiedere qualche anno.

Il punto 2.b) è di notevole interesse perchè pone il problema della Francia, paese di notevole importanza nella Comunità, con un proprio armamento nucleare, e profondamente disinteressato alle trattative sul disarmo. E' certo che qualora si dovesse porre il problema della modifica del trattato EURATOM ci si verrebbe a trovare in un fatto di tale complessità che sarà difficilmente risolvibile: si ha infatti un paese nucleare che sembra non avere intenzione di firmare qualunque TNP, legato a sua volta con un trattato comunitario sulla collaborazione per l'uso pacifico dell'energia nucleare ed inoltre dei paesi non nucleari probabilmente firmatari di un TNP e legati al trattato EURATOM.

E" prevedibile che qualora si dovessero intraprendere dei negoziati con la AIEA ci si verrebbe a trovare di fronte a problemi di dubbia soluzione, oppure risolvibili in un lasso notevole di tempo, senza poi considerare l'aleatorietà della situazione internazionale.

L'auspicio del punto 3, secondo cui gli americani avrebbero reso le disposizioni per il controllo del TNP meno pesanti di quelle in atto nella AIEA, sembra non essersi verificato. Viene quindi eliminata la complicazione di

emendare lo Statuto ed il Sistema di Garanzie della AIEA e rimane quell'altra, senza dubbio notevole, di emendare i relativi provvedimenti del trattato costitutivo dell'EURATOM.

La conclusione del documento porta in risaldo il "fattore tempo" che, come è stato rilevato anche dalle delegazioni svedese e canadese, potrebbe condurre a notevoli complicazioni che comprometterebbero l'efficacia stessa del trattato.

E' comunque certo che questo documento è sintomatico di una situazione di disagio e di apprensione, dietro una facciata di buona volontà e disponibilità, di certi ambienti in cui si costruisce, seppure talvolta non molto coerentemente e con qualche elemento di improvvisazione, la politica estera italiana.

Vi sono dei motivi inoltre per ritenere che la posizione della RFT in merito a questo problema non dovrebbe essere, almeno ufficiosamente, molto distinta da quella rivelata nel documento italiano che abbiamo riportato; anzi si ha qualche ragione di affermare che le più forti pressioni esercitate sul coredattore americano di questo articolo sembra siano state fatte proprio dalla RFT. E' forse l'eco di ciò che ha determinato le violente accuse, già implicitamente formulate nell'intervento riportato in precedenza del delegato sovietico Roshchin, del Governo dell RDT alla RFT contenute in un memorandum al Comitato dei 18; in esso infatti si dice :

> "Il Governo della RDT si adopera risolutamente per un efficace controllo dell'uso pacifico dell'energia atomica , orientato secondo gli obiettivi fondamentali del TNP tale

da garantirne la sua efficacia. Esso ritiene il controllo da parte della AIEA, alla quale appartiene la grande maggioranza degli stati membri dell'ONU, come un adeguato strumento atto ad assicurare l'osservanza ai provvedimenti di un TNP..

Il Governo della RDT, respinge ogni tentativo di ostacolare un efficace controllo per l'osservanza di un TNP. Il cosidetto controllo da parte dell'EURATOM, un raggruppamento monopolistico chiuso formato esclusivamente da membri della NATO con la considerevole influenza esercitatavi dalla Repubblica Federale Tedesca, è incompatibile con un efficace controllo per l'osservanza dei provvedimenti di un TNP dal momento che non significherebbe altro che un auto - controllo da parte della Repubblica Federale Tedesca.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca, il quale ha sostenuto per anni che il controllo internazionale è un prerequisito assoluto per ogni mossa verso la distensione ed il disarmo, oggi più ostinatamente si oppone ad un controllo uniforme della non-proliferazione delle armi nu-nucleari. Diviene chiaro ora che vuole evadere un effettivo controllo per tener aperto - in un modo o nell'altro - l'accesso alle armi nucleari.

L'asserzione del Governo della Germania Federale che "ha definitivamente rinunciato alla produzione di armi nucleari, batteriologiche e chimiche già dal 3 ottobre del 1954" va intesa come un modo per dissimulare il reale stato di cose. L'allora Cancelliere della Germania-Ovest, K. Adenauer, affermò in una dichiarazione del 3 ottobre 1954 che la Repubblica Federale Tedesca si è obbligata soltanto a non produrre armi nucleari nel proprio territorio. La RFT ha tuttavia in nessun modo rinunciato all'acquisizione di armi nucleari, alla loro produzione all'estero o il loro uso ed allenamento dell'esercito tedesco-occidentale nel maneggiare armi nucleari. Ha, per esempio concluso degli accordi a lunga scadenza con la Repubblica del Sud-Africa sulla produzione ed esperimentazione di armi atomiche nel territorio Sud-Africano.
La RFT ha i requisiti per produrre proprie armi nucleari. La sua opposizione ad un controllo uniforme da parte della AIEA può solamente essere interpretato come l'intenzione di lasciare strade aperte alla produzione di armi nu-

cleari, autonomamente o in cooperazione con altri stati, e di esercitare un controllo sulle armi nucleari nel quadro di raggruppamenti regionali" (ENDC/198).

A parte le accuse piuttosto gravi mosse all'indirizzo del Governo della RFT che fanno d'altronde parte dei metodi di violenza verbale caratterizzanti un certo tipo di dichiarazioni dei paesi socialisti, c'è da rilevare da parte della RDT una assai prevedibile completa adesione al progetto di TNP ed alla parte riguardante le garanzie in particolare.

Analogo atteggiamento viene da parte delle delegazione polacca, il cui rappresentante Bluzstajn in un suo intervento dice fra l'altro :

"L'articolo III stabilisce che vi deve essere una verifica negli adempimenti degli obblighi assunti con il Trattato: verifica fatta dalla AIEA con un accordo da negoziare e concludere fra le parti del trattato e l'Agenzia, conformemente allo Statuto dell'Agenzia e al relativo sistema di garanzie. Il presente articolo III non entra nel merito di tutti i dettagli relativi al compimento dei sistemi di verifica. Questi dettagli saranno stabiliti con accordi che l'Agenzia di Vienna, negozierà nei limiti di tempo stabiliti, con i firmatari del trattato.

Riteniamo che la stesura dell'articolo III sia sufficientemente precisa da precludere ogni interpretazione che sarebbe contraria agli obiettivi proposti, come pure far fronte ad ogni particolare situazione che potrebbe sorgere. Possiamo pertanto essere fiduciosi che il sistema che l'Agenzia è chiamata ad applicare sarà in grado di prevenire la diversione dell'energia nucleare dai suoi usi pacifici alla costruzione di armi nucleari o altri ordigni esplosivi" (ENDC/PV.359).

Qualche riserva si esprime invece da parte cecoslovacca :

"Il più importante contributo dei nuovi progetti è che provvedono in modo adeguato ad efficaci controlli internazionali riguardanti l'osservanza delle disposizioni del Trattato. Come ben noto, il problema delle garanzie è stato per molti mesi la questione più essenziale ancora da risolvere e l'ultimo serio ostacolo che impediva la presentazione di testi completi di un progetto di trattato. Gli avversari di misure efficaci dirette a sospendere la ulteriore diffusione di armi nucleari hanno tentato di impedire il raggiungimento di un accordo sottoponendo richieste per cui alcuni stati sarebbero rimasti esclusi dall'ambito di un sistema uniforme di garanzie e forniti di una posizione privilegiata. D'altra parte, una stragrande maggioranza degli Stati sono stati fin dall'inizio in favore del principio che queste garanzie avrebbero dovuto essere universali e uniformi per tutti gli Stati non possessori di armi nucleari, parti del trattato" (ENDC/PV.358).

Nell'ultima parte si rileva infatti la osservazione sulla universalità ed uniformità che deve essere alla base dell'applicazione del Sistema di Garanzie della AIEA.

Una preoccupazione simile viene espressa in un intervento del capo-delegazione della RAU Khallaf nella quale, in merito, si dice :

"Prima di tutto notiamo che l'articolo III, paragrafo I, basa i suoi controlli su accordi risultanti da negoziati fra la AIEA da una parte e gli Stati, Parti Contraenti del Trattato, dall'altra. Questi accordi sono lasciati completamente liberi nel testo, che non indica se essi sono soggetti a regole comuni o se sarà applicato qualche denominatore comune. Non ci opponiamo del tutto alla flessibilità in tali accordi; al contrario, crediamo che un certo grado di flessibilità è necessario in questo campo al fine di far fronte alle diversità delle situazioni. Tuttavia temiamo che questa eccessiva libertà può condurre, al

meno in certi casi, in modo ingiusto lontano dall'assoluta uniformità di applicazione dei controlli sui diversi stati, malgrado la somiglianza che può esistere fra le loro rispettive attività nucleari.

.....

Secondo noi non è sufficiente dire, per allontanare tali argomentazioni, che in ogni caso la AIEA costituirà una sufficiente garanzia contro ogni ingiustificata diversità fra gli Stati, e dovrà essere soddisfatta di ogni accordo che sottoscrive; rimane il fatto che la soddisfazione dell'Agenzia dovrà essere basata, fra gli altri fattori, su fattori obiettivi che garantiscano per quanto possibile eguali controlli in eguali situazioni nucleari". (ENDC/PV.367).

Inoltre, anche il rappresentante indiano Husain rileva che :

"Il governo indiano è stato coerentemente dell'avviso che le garanzie dovrebbero essere universalmente applicabili e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. La delegazione indiana è a conoscenza che due Stati nucleari hanno fatto dichiarazioni che mostrano la loro volontà di accettare i controlli previsti nel progetto di trattato ; ma questa accettazione, a parte il fatto che non è condivisa dalle altre Potenze nucleari, è soggetta alla "sicurezza nazionale", il cui scopo potrebbe presumibilmente essere definito dagli stessi Stati nucleari, rendendo così l'applicazione delle garanzie praticamente illusoria.

Scorrendo il soggetto delle garanzie, a parte la configurazione del paragrafo 2 dell'articolo III che ho già menzionato, notiamo che nell'applicazione dell'intero sistema di garanzie c'è una certa flessibilità. Il paragrafo 4 di questo articolo parla di Stati non nucleari, parti del trattato, che concludono accordi con la AIEA "sia individualmente o insieme ad altri Stati". Non è stabilito che questi accordi dovrebbero essere uniformi, affinchè l'uno non sia più oneroso dell'altro, sia se negoziato da singoli paesi che da un gruppo di paesi. Per quanto riguarda

l'applicazione delle garanzie, speriamo che non vi sia la intenzione che modelli differenti saranno applicati a coloro che aderiscono allo stesso trattato" (ENDC/PV 370).

Forse, secondo quanto dichiarato dal delegato della RAU, sarebbe stato opportuno inserire nell'articolo una parte in cui si enunciano più specificatamente i principi base comuni ad ogni accordo da concludere con la AIEA.

Tale preoccupazione è in fondo assai giustificata: l'articolo III è già il più discriminatorio fra gli altri provvedimenti del trattato in quanto non prevede affatto controlli sulle attività nucleari pacifiche degli stati nucleari, auspicati dalla maggioranza delle delegazioni; se a questo si aggiunge anche la possibilità che si verifichi un'ulteriore discriminazione fra gli stati non nucleari soggetti ai controlli AIEA, non si può negare la ragionevolezza di certe critiche. Ma se certe riserve sulla supposta non-universalità e non- uniformità nell'applicazione dei controlli hanno in linea di principio un loro preciso significato, politicamente o meglio realisticamente non si possono però ignorare del tutto le esigenze di gruppi di stati già legati fra loro da accordi sulla utilizzazione pacifica dell'energia atomica, che d'altronde prevedono propri sistemi di garanzie.

Nell'intervento sopra riportato del delegato indiano si solleva un altro problema, che abbiamo già menzionato, quello cioè della estensione dei controlli sulle attività nucleari pacifiche degli stati nucleari. Prima di entrare nel merito della questione riportiamo innanzi tut-

to le dichiarazioni dei governi americano ed inglese in cui si esprimeva la disponibilità ed accettare il tipo suddetto di controlli.

Il presidente americano Johnson, in occasione del 25° anniversario dell'entrata in funzione della prima pila atomica, di cui Fermi è stato il principale ideatore, ha fatto un discorso nella cui parte più interessante si enunciava :

> "Stiamo cercando di assicurare che i benefici pacifici dell'atomo saranno resi disponibili a tutta l'umanità - senza aumentare la minaccia di distruzione nucleare.
>
> Non crediamo che le garanzie che noi proponiamo in questo trattato interferiranno con le attività pacifiche di ogni paese.
>
> E voglio rendere chiaro al mondo che noi, negli Stati Uniti, non stiamo chiedendo ad alcun paese di accettare i controlli che saranno noi stessi riluttanti ad accettare.
>
> Così, oggi voglio annunciare che quando tali garanzie saranno applicate al trattato, gli Stati Uniti permetteranno alla AIEA di applicare le sue garanzie a tutte le attività nucleari negli Stati Uniti - esclusi soltanto quelli che hanno un diretto rapporto con la sicurezza nazionale.
>
> Con questa offerta l'Agenzia sarà in grado di ispezionare una grande estensione delle attività nucleari degli Stati Uniti, sia governative che private, inclusi i combustibili nei reattori nucleari per la produzione di energia elettrica, e la fabbricazione e il trattamento chimico di tali combustibili" (ENDC/206).

Parallelamente, il Ministro di Stato per gli Affari Esteri F. Mulley dichiarava alla Camera dei Comuni :

"Come la Camera saprà, il fattore chiave nei negoziati attualmente in atto a Ginevra è di assicurare che il TNP abbia delle garanzie tali da verificare che non vi sia alcuna diversione, da parte dei firmatari del trattato non possessori di armi nucleari, di materiali dai loro programmi nucleari civili a scopi militari. Al fine di aiutare questi negoziati il Governo di Sua Maestà ha deciso che, quando le garanzie internazionali saranno messe ad effetto negli Stati non possessori di armi nucleari nel compimento dei provvedimenti di un trattato, sarà pronto ad offrire una opportunità per l'applicazione di simili garanzie nel Regno Unito, soggette ad esclusione soltanto quelle inerenti la sicurezza nazionale. Il Governo di Sua Maestà dà il benvenuto alla simile decisione annunciata dal Presidente Johnson da parte degli Stati Uniti d'America" (ENDC/207).

Se queste dichiarazioni dimostrano un certo grado di buona volontà, è certo però che non soddisfano del tutto le richieste di importanti paesi, quali la Svezia ed il Canada, che avrebbero desiderato uno specifico impegno all'interno del trattato ed in particolare nell'articolo III e non dichiarazioni separate e parallele indipendenti dal TNP su cui rimane il legittimo dubbio della loro efficacia operativa.

Così nell'intervento del delegato canadese si dichiara :

"Sebbene il Canada avesse preferito un equo articolo sui controlli, che prevedesse delle garanzie sulle attività nucleari pacifiche di tutte le parti del trattato, consideriamo tuttavia la formulazione dell'articolo III sottoposto il 18 gennaio 1968 dagli Stati Uniti ed Unione Sovietica, come un accettabile compromesso sorto da lunghi e difficili negoziati. Come stato non nucleare, il Canada è stato grandemente aiutato nel giungere alla decisione di

appoggiare questa formulazione dagli impegni presi pubblicamente dagli Stati Uniti e Gran Bretagna il passato dicembre, ad accettare i controlli nelle loro attività nucleari non militari. Facciamo un pressante appello alla URSS di prendere un impegno simile.

Vorremmo sollecitare anche gli altri membri del Comitato ad appoggiare l'ultima formulazione dell'articolo III. Questo articolo è secondo il nostro punto di vista essenziale alla credibilità ed operatività del trattato, perchè fornisce mezzi efficaci per assicurare che i termini del trattato siano rispettati da tutte le parti.

.....

Vorremmo ricordare ai membri del Comitato che l'intento dell'articolo è di applicare i controlli in accordo con lo Statuto della AIEA e del sistema di garanzie dell'Agenzia. Questo sistema di garanzie è stato sanzionato dalla Conferenza Generale dell'Agenzia, che richiede la rappresentanza di ciascun paese presente in questo Comitato. Esso ha altresì attratto un largo consenso internazionale ed ha retto al tempo ed all'esperienza" (ENDC/PV.378).

Alle dichiarazioni degli Stati Uniti e Gran Bretagna non ne è seguita, come era d'altronde prevedibile, una analoga da parte della Unione Sovietica.

Di qui l'appello contenuto nell'intervento del rappresentante canadese affinchè anche l'URSS prenda un simile impegno; appello ripreso anche dalla delegazione italiana :

"I delegati da molti paesi hanno esposto le idee dei loro governi; mi limiterò ad indicare rapidamente alcune delle loro proposte che ci sono sembrate più significative ... E' stato messo in rilievo che l'articolo III discrimina contro i paesi non nucleari, che sono i soli ad essere obbligati a sottoporsi a misure di controllo. In tal senso un appello è stato indirizzato all'Unione So-

vietica in cui la si invita a sottoporre le sue attività nucleari pacifiche, come è stato fatto dagli Stati Uniti e Gran Bretagna, ai controlli previsti dal Trattato per i paesi non nucleari" (ENDC/PV.367).

Anche il Governo Spagnolo nel suo memorandum al Comitato dei 18, esprime il desiderio, come abbiamo visto condiviso da diverse delegazioni, che siano previsti nello articolo III dei provvedimenti specifici per il controllo delle attività nucleari pacifiche delle super-potenze :

"Il Governo Spagnolo attribuisce la più grande importanza alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti d'America e del governo della Gran Bretagna per il fatto che ambedue questi paesi sono pronti ad accettare l'applicazione dei sistemi di controllo su tutte le loro attività nucleari pacifiche, seguendo il principio stabilito nel punto (b) del paragrafo 2 della risoluzione 2028 (XX) della Assemblea Generale, che è di fondamentale importanza per tutti i problemi relativi alla non-proliferazione delle armi nucleari. Il Governo Spagnolo ritiene necessario che un obbligo di tale sorta debba essere incluso nel testo del trattato, obbligatorio per tutte le potenze nucleari, così da ridurre per quanto possibile l'esistente discriminazione fra esse e quelle che non posseggono armi nucleari" (ENDC/219).

La polemica su questo articolo assume sempre toni più accesi negli interventi delle delegazioni brasiliana e romena.

De Araujio Castro il rappresentante brasiliano dichiara in un intervento :

"Passiamo al principio (b) della risoluzione 2028 (XX) della Assemblea Generale, che stabilisce :

"Il trattato deve contenere un accettabile bilanciamento delle mutue responsabilità ed obblighi fra Potenze nucleari e non nucleari".
Secondo la formulazione dell'articolo III proposto, mentre agli Stati non nucleari è richiesto di accettare un sistema di controllo in bianco ancora da formulare, il testo non include un provvedimento con cui anche le Potenze nucleari possano essere soggette a qualche specie di controllo sulle loto attività nucleari per scopi non militari come pure militari, affinchè la falla negli obblighi possa essere ristretta. Inoltre, secondo l'attuale stesura dell'articolo III proposto, le Potenze nucleari possono ricevere materie prime o materiali fissili speciali dirette originalmente per applicazioni pacifiche e non soggette a controllo, ed in seguito servirsi legittimamente di tale materiale per scopi militari" (ENDC/PV.363).

Come si osserva però alcune obiezioni sollevate hanno un certo interesse. In particolare l'ultima.

Un po' più incisivo è l'intervento del delegato romeno Ecobesco:

"Quale è il concetto politico, legale, etico che sta alla base della posizione dei coredattori dell'articolo sul controllo? Come si può spiegare il fatto che il progetto di trattato richiede l'applicazione dei controlli esclusivamente in relazione agli obblighi che gli Stati non nucleari dovrebbero assumere per l'articolo II, mentre in relazione agli obblighi da assumere perle Potenze nucleari con l'articolo I, nessuna misura di controllo è proposta? Potrebbe essere accettabile il fatto che quasi tutti gli Stati del mondo devono essere soggetti ai controlli e che soltanto cinque paesi, cioè le Potenze nucleari, non devono essere soggetti ad alcune misure di controllo? Come tale concetto profondamente discriminatorio potrebbe essere conciliato con l'eguaglianza sovrana degli Stati, principio basilare delle attuali relazioni internazionale, al

quale tutti gli stati rappresentati in questo Comitato hanno aderito come membri delle Nazioni Unite?" (ENDC/PV. 362).

A questo intervento è seguito una replica non meno polemica del delegato americano De Palma :

"Il rappresentante della Romania si è chiesto come può conciliarsi col concetto di sovranità ed eguaglianza fra tutti gli Stati il fatto che il progetto di trattato richiede l'applicazione dei controlli esclusivamente in relazione agli obblighi assunti dagli Stati non nucleari. Nel discutere il concetto politico, legale o persino etico alla base dell'attuale articolo sui controlli, il rappresentante della Romania sembra aver ignorato la logica su cui si fonda. Questa è semplicemente che da una parte non sarebbe rilevante per gli scopi del trattato dare significato ai controlli sui materiali nucleari contro la diversione per usi militari sui territori degli Stati nucleari, fino a quando essi continuano a produrre armi nucleari. D'altra parte è estremamente importante fornire assicurazioni che questi provvedimenti di controllo garantiranno, innanzitutto agli Stati non nucleari, che i loro confinanti non nucleari e rivali sono di fatto vincolati dai termini del trattato.

.....

Malgrado queste considerazioni, gli Stati Uniti hanno per parecchi anni sottoposto ai controlli AIEA quattro reattori nucleari. Inoltre il Presidente Johnson ha offerto il 2 dicembre 1967 di accettare le garanzie AIEA - applicate conformemente a questo trattato - su tutte le attività nucleari negli Stati Uniti, esclusi soltanto quelli che hanno una importanza diretta per la sicurezza nazionale. Ciò offre una chiara dimostrazione della sincerità delle nostre convinzioni, che cioè l'accettazione delle garanzie di ogni parte contraente non impone alcun gravame industriale o economico sulle attività nucleari pacifiche". (ENDC/PV.368).

In ogni caso la delegazione romena presenta un notevole documento di lavoro incentrato tutto sull'articolo III, in cui si propongono numerose modifiche. Tale documento è stato inserito a titolo informativo nell'Appendice come Allegato 4 e si è preferito non commentarlo in quanto , seppure interessante,non ha avuto molto rilievo, in sede di dibattito.

Un'altra replica all'intervento e al documento di lavoro romeni viene da parte sovietica con un intervento del capo-delegazione Roshchin nel quale si dice :

> "Alcune delegazioni in questo Comitato, hanno sollevato la questione se alcuni provvedimenti del trattato,e specificatamente quelli concernenti i controlli, non possono ostacolare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati parti del trattato riguardo all'uso pacifico dell'energia nucleare.
>
> Non sarà questo controllo in qualche modo equivalente ad una interferenza negli affati interni degli Stati? Questo è stato in particolare il significato di alcune domande poste dal rappresentante della Romania, Sig. Ecobesco,nella seduta del 5 febbraio.
>
> Il sistema di controlli previsto dal progetto di trattato in nessun modo impedisce agli Stati non nucleari di sviluppare le loro attività nucleari pacifiche e non sarà un mezzo di interferenza degli affari interni degli Stati.Nel progetto di trattato i controlli hanno soltanto uno scopo: cioè prevenire la diversione dell'energia nucleare dagli usi pacifici alla fabbricazione delle armi nucleari . Ciò è stabilito nell'articolo III, paragrafo 1. Nel paragrafo 3 dello stesso articolo è stipulato direttamente che i controlli devono essere esercitati in modo da evitare ostacoli allo sviluppo economico e tecnologico delle parti del trattato, o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche.

.....

Pertanto non esistono motivi per concludere che il TNP creerà ostacoli all'uso pacifico dell'energia atomica come risultato della applicazione dei controlli. In tal senso può essere anche fatto riferimento all'esperienza già acquisita nell'applicazione delle garanzie dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), poichè sono precisamente questo tipo di garanzie che sono previste nel progetto di trattato. Notiamo con soddisfazione che il funzionamento del sistema di controlli della AIEA non ha creato alcun ostacolo o difficoltà per alcun paese nel campo dell'uso pacifico della energia atomica. Sappiamo che attualmente vi sono 120 installazioni di 27 paesi sotto il controllo della AIEA. Nessuna lamentela è venuta da alcuno di questi paesi su ostacoli o difficoltà da parte della AIEA allo sviluppo delle loro attività nucleari pacifiche" (ENDC/PV. 366).

Volendo sintetizzare, i problemi sollevati in generale sulla questione dei controlli ed in particolare sull'articolo III del TNP sono :

1) Ostacolo all'uso pacifico dell'energia nucleare.
2) Discriminazione fra stati nucleari e non nucleari.
3) Non uniformità nell'applicazione dei controlli fra gli stati non nucleari.
4) Incompatibilità dei controlli AIEA con altri sistemi regionali di controllo.
5) Ingerenza negli affari interni degli stati soggetti ai controlli e possibilità di spionaggio industriale.
6) Assenza di controlli sul trasferimento di materiali fissili e equipaggiamenti dagli stati non nucleari a quel-

li nucleari.

7) Assenza di controlli nel trasferimento di materiali fissili e equipaggiamenti fra stati nucleari.

Il primo punto, che è quello che ha destato le maggiori preoccupazioni, così come è strutturato il TNP sembra non avere i toni di drammaticità con cui è stato sottolineato. L'uso pacifico propriamente detto dell'energia nucleare potrebbe sufficientemente essere garantito dal TNP se parallelamente lo stesso trattato nella sua impostazione generale ed in taluni suoi particolari - nonchè nell'atmosfera generale di sfiducia in cui è inserito - non facesse sorgere gli altri problemi sopra elencati. E' perciò una formula questa dietro cui si nascondo anche altre preoccupazioni ben individuabili. In ogni caso il problema specifico dell'uso pacifico della energia nucleare sarà trattato più particolareggiatamente nella parte successiva.

Il secondo è il "punctum dolens" dell'intero articolo ed è l'origine del clima di sfiducia cui si è fatto cenno sopra. Infatti la mancanza di provvedimenti nell'articolo sui controlli riguardanti le potenze nucleari, dà un certo tono di "diktat" all'intero TNP. E' più una questione psicologica che reale. Infatti, esaminando oggettivamente i fatti, un controllo esercitato sulle attività nucleari pacifiche degli stati nucleari avrebbe scarso significato pratico, o forse eliminerebbe soltanto le preoccupazioni riportate nei punti 6) e 7), che potrebbero avere sì qualche ragione d'essere ma fanno più parte di ipotesi teori -

che - almeno per quanto riguarda il punto 6). Così, considerando, anche lo statuto ed il sistema di garanzie della AIEA, non ha molta realtà la preoccupazione espressa nel punto 5), è da pensare piuttosto che sia stata sollevata per il clima che abbiamo detto.

Il punto 3) ha un certo interesse. Infatti nello articolo III si fa riferimento ad accordi con la AIEA conformi al suo sistema di garanzie ed ai principi dello Statuto.

Ora i sistemi di garanzie AIEA hanno dei principi generali - all'incirca gli stessi enunciati nell'articolo III - e prevedono di volta in volta accordi diversi a seconda dei casi. Pertanto il sistema di garanzie AIEA ritenuto valido per gli accordi fino a qui intrapresi può non essere ritenuto egualmente valido e sufficiente per assumersi la piena responsabilità della verifica di un trattato internazionale di tale portata, compito che verrà intrapreso per la prima volta all'entrata in vigore del TNP con lo stesso sistema usato in diverse esperienze precedenti. Alcune delegazioni hanno richiesto genericamente una revisione del sistema di garanzie senza avanzare proposte precise. Ma forse si sarebbe potuto risolvere il problema, qualora si fosse insistito maggiormente, inserendo come allegato al TNP il documento AIEA sul sistema di garanzie. E' una soluzione formale come d'altronde formale era il problema stesso.

Sarebbe stata tuttavia scontata l'opposizione dei paesi militarmente non nucleari, ma assai avanzati sul piano tecnologico e scientifico, e di quelli oltretutto appar

tenenti ad organismi regionali come l'EURATOM. Infatti realisticamente non si può pretendere un unico modello di accordo che ricopra le esigenze di una così vasta gamma di interessi dei paesi non nucleari.

Il punto 4) interessa particolarmente l'Italia e tutti gli altri paesi aderenti al trattato costitutivo dell'EURATOM. Di questo problema ne abbiamo parlato diffusamente in precedenza. Non va comunque escluso del tutto anche un certo grado di pretestuosità nel porre costantemente in rilievo questo problema, considerando il fatto che l'EURATOM, almeno come stanno andando le cose attualmente, sembra esser in fase di obsolescenza.

Capitolo II

IL T N P ED IL PROBLEMA DELL'UTILIZZAZIONE PACIFICA DELL'ENERGIA NUCLEARE

IL T N P ED IL PROBLEMA DELLA UTILIZZAZIONE PACIFICA DELL'ENERGIA NUCLEARE

Nei testi separati presentati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, rispettivamente nell'agosto del '65 e nel gennaio del '66, tale questione non era stata nemmeno accennata.

Il testo congiunto del 24 agosto 1967, rimasto poi invariato nei suoi principi base, conteneva in merito al problema della utilizzazione pacifica della energia nucleare i seguenti provvedimenti :

Par. 6 Le parti Contraenti affermando il principio che i benefici delle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, compreso ogni sottoprodotto tecnologico che può derivare dallo sviluppo di ordigni esplosivi nucleari, da parte degli Stati possessori di armi nucleari, dovrà essere disponibile per scopi pacifici a tutte le Parti Contraenti, siano esse Stati possessori e non possessori di armi nucleari.

Par. 7 Le Parti Contraenti convinti che in base a questo principio tutte le Parti hanno diritto a partecipare allo scambio il più completo possibile di informazioni scientifiche, ed a contribuire isolatamente o in collaborazione con altri Stati all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare;

Par. 8 Le Parti Contraenti dichiarando la loro intenzione che i potenziali benefici ricavati da ogni applicazione pacifica delle esplosioni nucleari debbono essere resi disponibili, attraverso appropriate procedure internazionali, agli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del Presente Trattato, su una base non di-

scriminatoria, e che la spesa, per tali Parti, degli ordigni esplosivi utilizzati debba essere più bassa possibile ed escludere qualunque spesa per la loro ricerca e sviluppo.

ART. IV Nulla in questo Trattato sarà interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti a sviluppare la ricerca, produzione ed uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni ed in conformità con gli articoli I e II di questo Trattato, come pure il diritto delle Parti a partecipare allo scambio più completo possibile di informazioni, e contribuire isolatamente o in collaborazione con altri Stati, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni per scopi pacifici dell'energia nucleare.

Ma il problema di enorme importanza principalmente per le sue implicazioni economiche, oltrechè politiche, ha aperto un ampio dibattito, tanto da divenire fra i problemi più centrali degli altri esaminati o da esaminare in questa analisi.

Importante è un documento di lavoro della delegazione messicana nel quale, in merito a questo tema, si tende a rafforzare e chiarificare il contenuto dell'articolo IV, e si propone in più un nuovo articolo riguardante la fornitura di ordigni esplosivi nucleari a scopo pacifico (le parti sottolineate sono le aggiunte proposte) :

ART. IV 1. Nulla in questo Trattato sarà interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti a sviluppare la ricerca, produzione ed uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni ed in conformità con gli articoli I e II di questo Trattato.

2. Tutte le Parti Contraenti del presente Trattato hanno il diritto di partecipare allo scambio il più completo

possibile di informazioni scientifiche e tecnologiche sugli usi pacifici della energia nucleare. Le Parti Contraenti, che sono nella posizione di farlo, hanno il dovere di contribuire, secondo i loro mezzi, isolatamente od in cooperazione con altri Stati od organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo della produzione, dell'industria e delle altre applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, particolarmente nei territori degli Stati non possessori di armi nucleari.

ART. IV-A 1. Gli Stati possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, forniranno adeguati mezzi e facilitazioni per rendere disponibili agli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti di questo Trattato, i potenziali benefici derivanti da ogni applicazione pacifica delle esplosioni nucleari.

2. Tale assistenza sarà richiesta e concordata attraverso appropriati organismi internazionali, con adeguate rappresentanze degli Stati non possessori di armi nucleari, soggetti a procedure da stabilire con accordi speciali; a ciò si provvederà su una base non discriminatoria e non si rifiuterà per considerazioni estranee. La spesa di tali Parti Contraenti degli ordigni esplosivi usati sarà resa più bassa possibile ed escluderà ogni spesa per la ricerca e lo sviluppo. (ENDC/196).

Su questo documento va rilevato che la relativa proposta di emendamento all'articolo IV è stata accolta pienamente dai due copresidenti, ed è stato il primo documento in cui si propone di inserire un articolo specifico all'interno del trattato riguardante gli esplosivi nucleari pacifici.

Su questo aspetto particolare del problema della utilizzazione pacifica dell'energia nucleare si è aperto un dibattito fra i più accesi, sostenuto in particolare al Comitato dei 18 alla delegazione brasiliana che sembra a-

verne fatto quasi una "conditio sine qua non". Persino in polemica col delegato messicano sull'articolo 18 del Trattato di Tlatelolco, per la denuclearizzazione dell'America Latina, il rappresentante brasiliano ha fatto una interpretazione di questo articolo tale da poterne dedurre la possibilità di una eventuale futura realizzazione autonoma di ordini nucleari per usi pacifici. Oltre alla proposta di togliere dagli articoli I e II ogni riferimento ad ordigni nucleari pacifici, la delegazione brasiliana propone di inserire nell'articolo IV un preciso richiamo alla possibilità di fabbricare tali ordigni, come segue dal documento presentato (le parti sottolineate sono le aggiunte proposte):

> ART. IV Nulla in questo Trattato sarà interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti a sviluppare, autonomamente od in cooperazione con altri Stati, la ricerca, produzione ed uso dell'energia nucleare per scopi pacifici, inclusi gli ordigni esplosivi nucleari per usi civili, senza discriminazione, come pure il diritto delle Parti Contraenti a partecipare allo scambio più completo possibile di informazioni e contribuire isolatamente o in collaborazione con altri Stati all'ulteriore sviluppo delle applicazioni per scopi pacifici dell'energia nucleare (ENDC/201).

Come era prevedibile è stata tolta anche la frase "in conformità con gli articoli I e II di questo Trattato"; infatti in questi articoli che costituiscono il nucleo centrale del TNP si proibisce l'acquisizione sotto qualunque forma di ordigni esplosivi nucleari.

In un documento romeno si tende invece soltanto a rafforzare in merito le disposizioni preambolari (le parti sottolineate sono le aggiunte proposte) :

Par. 6-A Le Parti Contraenti affermando il diritto assoluto di tutti gli Stati, siano essi possessori o meno di armi nucleari, ad impegnarsi nella ricerca sulle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare e ad usare l'energia nucleare per scopi pacifici, sia ora che in futuro, sulla base dell'eguaglianza e senza alcuna discriminazione.

Par. 8 Le Parti Contraenti esprimendo la loro determinazione che i potenziali benefici ricavati da ogni applicazione pacifica delle esplosioni nucleari debbano essere resi disponibili, attraverso appropriate procedure internazionali, accettate da tutti gli Stati firmatari del Trattato, agli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, su una base non discriminatoria, e che la spesa per tali Parti, per gli ordigni esplosivi utilizzati debba essere più bassa possibile ed escludere qualunque spesa per la loro ricerca e sviluppo.

Nel nuovo paragrafo 6.A si vuole in particolare mettere in rilievo il principio dell'eguaglianza nella cooperazione internazionale che deve essere alla base dello sviluppo dell'energia nucleare per scopi pacifici.

Importanti sono anche i suggerimenti contenuti nel memorandum del Governo Svizzero riguardanti questo problema. Infatti in merito all'articolo IV si propone :

"All'articolo IV sulla libertà dell'uso della energia nucleare per scopi pacifici dovrebbe essere aggiunto :

(a) Il sesto paragrafo del preambolo esprime l'intenzione degli Stati possessori di armi nucleari a rendere disponibile a tutte le parti del trattato la conoscenza ed i benefici delle applicazioni tecnologiche dell'energia nucleare derivante dallo sviluppo degli ordigni esplosivi nucleari e capaci di uso civile. Questa intenzione deve essere trasformata in disposizioni legali dentro il trattato stesso, senza tuttavia implicare che la comunicazione di tali informazioni sia libera da spesa.

(b) Riguardo alle esplosioni atomiche per scopi pacifici, le autorità svizzere ritengono che le intenzioni espresse nell'ottavo paragrafo del preambolo dovrebbero costituire altresì un articolo nel trattato; questo articolo potrebbe provvedere alla costituzione di un organismo speciale nel quale gli Stati non possessori di armi nucleari potrebbero essere rappresentati, per determinare le condizioni nelle quali le esplosioni nucleari per scopi pacifici possono aver luogo. (ENDC/204).

Questi ultimi suggerimenti esclusa la possibilità di demandare tale questione ad un organismo speciale, insieme agli altri delle varie delegazioni - in particolare di quella messicana - presenti al tavolo dei negoziati, verranno accolti dai copresidenti, ed il progetto congiunto presentato il 18 gennaio 1968 in merito alla questione dell'uso pacifico dell'energia nucleare contiene ora oltre ai paragrafi 6 e 7 del preambolo nel testo precedente, i seguenti provvedimenti :

ART. IV 1. Nulla nel presente Trattato dovrà essere interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti di sviluppare la ricerca, produzione ed uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni ed in conformità con gli articoli I e II del presente Trattato.

2. Tutte le Parti Contraenti hanno il diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di informazioni tecniche e scientifiche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti Contraenti, che ne hanno la possibilità, coopereranno inoltre nel contribuire isolatamente o con altri Stati od organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, particolarmente nel territorio dei Paesi non possessori di armi nucleari aderenti al Trattato.

ART. V Ciascuna delle Parti Contraenti del Presente Trat

tato si impegna a cooperare per assicurare che i potenziali benefici derivanti da ogni applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano resi disponibili, attraverso appropriate procedure internazionali agli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, su una base non discriminatoria, e che il costo per tali Parti Contraenti degli ordigni esplosivi nucleari impiegati sarà reso quanto più possibile basso ed escluderà qualsiasi spesa per la ricerca e lo sviluppo. E' inteso che i Paesi non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, i quali lo desiderino, possono in conformità di uno speciale accordo o accordi, ottenere qualunque di tali benefici su base bilaterale oppure attraverso un appropriato ente internazionale con una adeguata rappresentanza di Paesi non possessori di armi nucleari.

Come si osserva, il paragrafo 8 del preambolo del testo precedente è stato inserito all'interno del nuovo progetto di Trattato come articolo V; in più è stata aggiunta una parte operativa in cui si precisa il tipo di accordi con cui si dovrebbe pervenire alla fornitura di tali ordigni. Con l'aggiunta del paragrafo 2 all'articolo IV si vuole enunciare e mettere in rilievo il principio della collaborazione internazionale nel campo dell'energia atomica per usi pacifici.

Ma della formulazione del paragrafo 1 dell'articolo IV, si dichiara palesemente insoddisfatto il delegato brasiliano, il quale in un nuovo documento di lavoro vi propone il seguente emendamento :

ART. IV 1. Nulla in questo Trattato sarà interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti a sviluppare, isolatamente o in cooperazione con altri Stati, la ricerca, produzione ed uso di energia nucleare per scopi pacifici, inclusi gli ordigni esplosivi

nucleari per usi civili, senza discriminazione (ENDC/201/ Rev. 2).

nel quale si riconferma ancora una volta il principio della realizzazione autonoma di ordigni nucleari. In un documento di lavoro della delegazione svedese, per quei provvedimenti riguardanti gli esplosivi nucleari pacifici, si propongono invece i seguenti emendamenti :

PAR. 6 Le Parti Contraenti affermando il principio che i benefici delle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, compreso ogni sottoprodotto tecnologico che può derivare dallo sviluppo di ordigni esplosivi nucleari, (a) dovranno essere resi disponibili per scopi pacifici a tutte le parti Contraenti siano essi Stati possessori e non possessori di armi nucleari .

ART. V Ciascuna delle Parti Contraenti del presente Trattato si impegna a cooperare per assicurare che i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano resi disponibili agli Stati (a), Parti Contraenti del presente Trattato, su una base non discriminatoria e che il costo per tali Parti degli ordigni esplosivi impiegati sarà reso quanto più basso possibile ed escluderà qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. E' inteso che i Paesi (a) Parti Contraenti del presente Trattato, possono in conformità di uno speciale accordo, (b) ottenere qualunque di tali benefici, (c) attraverso un appropriato ente internazionale con una adeguata rappresentanza di Paesi non possessori di armi nucleari (END/216).

Come si osserva uno dei due emendamenti (a) tende ad eliminare, sia nel preambolo che nell'articolo V, la di

scriminazione fra stati nucleari e non nucleari. Questa proposta, come ha spiegato la delegata svedese Myrdal, in un suo intervento è stata fatta per tenere aperta l'opzione di concludere un trattato sull'interdizione totale degli esperimenti nucleari ed uno speciale accordo sulla utilizzazione degli esplosivi nucleari pacifici senza dover in seguito emendare il TNP. Aggiunge poi che :

> "Se il mondo non vuol sacrificare l'opportunità di usare esplosioni nucleari per scopi pacifici, a qualcuno deve essere affidato il compito di condurle. Queste realtà tecnologiche ci devono portare a sostenere l'idea che l'esecuzione di esplosioni nucleari pacifiche dovrebbe essere affidata agli Stati nucleari, i quali già hanno sviluppato e fabbricato in gran numero ordigni nucleari.
>
> Tuttavia, questo fatto, che la storia ha indelebilmente stabilito, porta con sè una discriminazione. Peggio ancora, è probabilmente inevitabile che, qualora questa attività sarà riservata agli Stati nucleari, negli interessi della non-proliferazione, potrebbe fornire loro uno "spin-off" militare: risultato chiaramente contrario agli auspici per il disarmo nucleare sostenuto da tutti gli Stati. Pertanto sembra essere una richiesta minima, al fine di correggere lo squilibrio nel modo più giusto possibile, quella secondo cui uno strumento internazionale di concessione previsto per la fornitura dei servizi per le esplosioni nucleari agli Stati non nucleari dovrebbe essere applicato anche per tali servizi e per le esplosioni sperimentali agli Stati nucleari se nessuno è autorizzato" (ENDC/PV.364).

Gli altri emendamenti (b), (c) proposti riguardano l'esclusione della possibilità di ottenere sulla base di accordi bilaterali la fornitura dei servizi per le esplosioni nucleari pacifiche. Risulta abbastanza chiaro lo intento della delegazione svedese di evitare la possibilità

proliferazioni indirette, dal momento che tali accordi bilaterali prescindono da controlli o supervisioni internazionali.

Particolarmente incentrato sul problema dello scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche è un documento di lavoro della delegazione nigeriana :

> ART. IV. 2 Tutte le Parti Contraenti si impegnano per facilitare lo scambio più completo possibile di informazioni tecniche e scientifiche sugli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti Contraenti, che ne hanno la possibilità, coopereranno inoltre nel contribuire isolatamente o con altri Stati od organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, particolarmente nel territorio dei Paesi non possessori di armi nucleari aderenti al Trattato.
>
> ART. V 2.A Ciascuna Parte Contraente si impegna a comunicare annualmente alla AIEA complete informazioni sulla natura, estensione e risultati della sua cooperazione con ogni altra parte o gruppo di Parti Contraenti, nello sviluppo dell'energia nucleare per scopi pacifici. I Rapporti in questo modo ricevuti dalla AIEA dovranno essere distribuiti dall'Agenzia a tutte le Parti Contraenti.(ENDC/220).

Particolarmente sensibile allo scambio di informazioni scientifiche e tecniche sugli usi pacifici dell'energia nucleare è anche il Governo Spagnolo, il quale in un memorandum ai copresidenti dichiara fra l'altro :

> "Da molti anni il Governo Spagnolo è stato interessato agli usi pacifici dell'energia nucleare e nella individuazione delle sorgenti. Come risultato sta ora estraendo dalle miniere grandi quantitativi di uranio con prospettive di estensione molto favorevoli.
>
> Tre impianti elettronucleari con un rendimento complessi-

vo di oltre 1.000 MW sono in costruzione, e quattro altri in avanzato stadio di preparazione che raddoppieranno sicuramente questo rendimento in un futuro molto prossimo.

Le misure del nuovo progetto di trattato, riguardanti il diritto di partecipare nel modo più completo possibile allo scambio di informazioni scientifiche e tecniche sugli usi pacifici dell'energia nucleare costituiscono una buona condizione, e possono avere effetti positivi per lo sviluppo dei paesi non nucleari. Tuttavia il governo Spagnolo ritiene che questo tipo di informazioni si dovrà riferire specificatamente all'intera tecnologia dei reattori e dei combustibili" (ENDC/PV.219).

L'interesse della delegazione italiana si è rivolto particolarmente ad uno dei molteplici problemi connessi all'uso pacifico dell'energia atomica: quello cioè della fornitura di materiali fissili ed equipaggiamenti nucleari. Sintomatica di ciò è la proposta di una aggiunta all'articolo IV :

ART. IV 1.A Nulla in questo Trattato deve essere interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti a procurarsi materie prime e speciali materiali fissili e attrezzature per l'uso delle materie prime e di materiali fissili speciali per scopi pacifici. (ENDC/218).

Sul problema del trasferimento di materiale fissile e delle sue implicazioni politiche economiche e tecnologiche, se ne era già occupato, in un intervento fatto al Comitato nell'agosto 1967, l'allora Ministro degli Esteri Fanfani.

Successivamente la delegazione italiana nel tentativo di rilanciare la proposta ha emesso un documento di

lavoro il cui testo era una parte del discorso già fatto dal Ministro degli Esteri prima della presentazione del progetto di trattato del 24 agosto 1967.

In esso si dice :

"Data l'importanza che noi attribuiamo ad un trattato ben equilibrato ed efficace, nessuno sforzo dovrebbe essere risparmiato per fare progressi su altre misure collaterali di disarmo, specialmente se dirette ad incoraggiare maggiori adesioni al progetto di trattato.

Mi domando pertanto se non sarebbe possibile elaborare una proposta che, collegata a misure già esaminate nel passato, potrebbe rispondere a certi imperativi importanti per tutti noi e più in particolare per le Potenze non nucleari che si sono impegnate nei negoziati per il Trattato.

Questa proposta potrebbe essere indipendentemente dal Trattato stesso, collegata o incorporata ad esso secondo i casi; potrebbe consistere in un accordo col quale le Potenze nucleari cederebbero periodicamente agli Stati non nucleari, firmatari del trattato, una quantità concordata del materiale fissile che producono. Un tale accordo potrebbe avere come base la proposta fatta dagli Stati Uniti nel 1964 per un "cut-off" - ovvero sospensione della produzione di materiale fissile per armi nucleari -, che non ha poi trovato seguito a causa delle difficoltà incontrate in relazione al problema dei controlli. Essa rappresentò tuttavia una dimostrazione della volontà di pervenire al disarmo: dimostrazione di volontà alla quale forse sarebbe opportuno ritornare oggi.

Un simile accordo potrebbe indirettamente porre un freno alla produzione di armi nucleari degli Stati militarmente nucleari, data la necessità di fornire parte del loro materiale fissile ai paesi non nucleari per usi pacifici.

In tale contesto, i paesi non nucleari ai quali verrebbe fornito il materiale fissile trasferito dalle Potenze nucleari, dovrebbe pagare un prezzo ridotto comparato al valore di mercato; mentre parte di questo prezzo potrebbe andare alle Potenze nucleari produttrici, l'altra parte po-

trebbe essere versata ai fondi delle Nazioni Unite per il progresso dei paesi sviluppati.

L'accordo così proposto potrebbe altresì dare l'avvio al principio della distribuzione di materiale fissile fra gli stati beneficiari. Per quanto riguarda i controlli ci si potrebbe rifare alle disposizioni da proporre per un TNP.

Desidero sottolineare inoltre il legame esistente in questa proposta fra il freno agli armamenti nucleari, l'incoraggiamento all'uso pacifico della energia nucleare, e l'aiuto dato al progresso sociale ed economico dei paesi sviluppati.

Questa iniziativa, di cui ho accennato le grandi linee, potrebbe anche costituire un atto di buona volontà da parte delle Potenze nucleari nei riguardi del disarmo, dando prova della loro disponibilità nel cedere parte del loro materiale fissile e di porre un freno, anche se modesto, al continuo accrescersi del loro potenziale militare nucleare. Questa iniziativa potrebbe altresì fornire loro i mezzi per controbilanciare le rinunce da parte dei paesi non nucleari, fornendo loro materiali fissili per usi pacifici ad un prezzo conveniente, e non dovrebbe mancare di incoraggiare misure concrete per colmare il divario tecnologico, come quelle che furono enunciate in una proposta italiana del 1966. L'iniziativa che noi suggeriamo permetterebbe ai paesi nucleari, che concederebbero parte del valore, ed ai Paesi non nucleari, che pagherebbero il prezzo concordato, di stabilire un legame ideale fra le misure di disarmo ed il progresso di aree in via di sviluppo, conformemente all'appello di Sua Santità Papa Paolo VI e alla proposta italiana fatta nel 1965.

In ultimo, se del trasferimento di materiale fissile potessero beneficiare soltanto i paesi non nucleari firmatari del TNP, l'idea che vi ho ora esposto favorirebbe l'adesione a questo trattato del maggior numero possibile di paesi non nucleari, fornendo una apprezzabile compensazione morale e materiale per la loro rinuncia ad armi nucleari.

Se il Comitato ritiene questa idea interessante, la delegazione italiana potrebbe svilupparle immediatamente per gli scopi della Conferenza in un documento che potrebbe riuscire utile sia nell'attesa di un progetto di trattato

come anche nella sua preparazione e nel suo rafforzamento e completamento".

Queste proposte sono poi cadute nel nulla. Sulla questione sollevata dall'Italia è da sottolineare la risposta data dal delegato americano Foster, a giustificazione del suo non inserimento nell'ultimo progetto di trattato sottoposto alla A.G. :

"Un emendamento è stato suggerito all'articolo IV dal rappresentante dell'Italia. Questo contiene la proposta di aggiungere all'articolo IV una frase in cui si dichiara che nulla nel trattato dovrà essere interpretato come limitativo dell'inalienabile diritto di tutte le parti ad acquistare materie fonte e materiali fissili speciali od equipaggiamenti per l'uso delle materie prime e materiali fissili speciali per scopi pacifici.

In molte occasione a questo Comitato è stata ricordata nel modo più opportuno dalla delegazione italiana la grande importanza dei materiali fissili per lo sviluppo delle attività nucleari pacifiche. Più recentemente, il 20 febbraio '68, il rappresentante dell'Italia, ambasciatore Caracciolo, ha spiegato come l'acquisizione di materie prime nucleari sia un'importante mezzo per partecipare al mondo della moderna scienza e tecnologia.

Il 1 agosto 1967, il Sig. Fanfani, l'onorevole Ministro degli Esteri dell'Italia, fece una proposta che comprendeva come un elemento chiave la fornitura di materiale fissile ai paesi non nucleari. Crediamo che l'accento che la Italia ha posto sul vitale problema delle forniture nucleari ha contribuito alla valutazione realistica e lungimirante di uno dei più importanti problemi del nostro lavoro.

Preoccupazioni del tipo espresso dalla Delegazione Italiana hanno contribuito alla formulazione dell'articolo IV e III. Il secondo paragrafo dell'articolo IV contiene ora un chiaro impegno delle parti a cooperare nel contribuire da soli o insieme ad altri stati, od organizzazioni interna-

zionali, al futuro sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, particolarmente nei territori degli Stati non nucleari, parti del trattato. Questo impegno includerà la fornitura di materiali nucleari per scopi pacifici.

Qualche riserva è stata espressa in questo Comitato per il fatto che forse, in qualche modo, le richieste di controllo derivanti dall'articolo III possono detrarre dallo ambito della cooperazione internazionale le forniture di materiali nucleari. Tuttavia è importante notare che la prima frase del terzo paragrafo dell'articolo III stabilisce chiaramente che le salvaguardie richieste dall'articolo saranno compiuti in modo tale da adempiere all'articolo IV del trattato. Inoltre, il paragrafo 3 dell'articolo III prescrive che i controlli devono evitare ostacoli allo sviluppo economico e tecnologico delle parti, o la cooperazione nel campo delle attività nucleari pacifiche, incluso lo scambio internazionale di materiali e equipaggiamenti nucleari - e ripeto incluso lo scambio internazionale di materiale ed equipaggiamento nucleare.

Considerando questi due provvedimenti, il paragrafo 3 dell'articolo III e il paragrafo 2 dell'articolo IV, crediamo che lo scopo essenziale dell'emendamento italiano allo articolo IV, come noi lo abbiamo inteso, è già compreso nel progetto di TNP" (ENDC/378).

Se la richiesta italiana e l'obiezione svedese non sono state accolte a Ginevra, l'intenso dibattito allo ONU, ha avuto però come risultato due importanti modifiche.

Infatti i testi definitivi degli articoli IV e V, nel trattato del 31 maggio 1968, risultano come segue :

ART. IV 1. Nulla nel presente Trattato dovrà essere interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti di sviluppare la ricerca, produzione ed uso della energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni ed in conformità con gli articoli I e II del presente Trattato.

2. Tutte le Parti Contraenti si impegnano a facilitare, ed hanno il diritto di partecipare, allo scambio più completo possibile di equipaggiamenti, materiali, ed informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti Contraenti che ne hanno la possibilità coopereranno inoltre nel contribuire isolatamente o con altri Stati od organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, specialmente nel territorio dei Paesi non nucleari aderenti al Trattato, con la dovuta considerazione per le necessità delle aree in via di sviluppo nel mondo.

ART. V Ciascuna Parte Contraente del presente Trattato si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che, in conformità al Trattato, sotto apposita osservazione internazionale ed attraverso apposite procedure internazionali, i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano rese disponibili agli Stati non possessori di armi nucleari Parti Contraenti del presente Trattato, su una base non discriminatoria e che il costo per tali Parti degli ordigni esplosivi impiegati sarà quanto più possibile basso ed escluderà qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. Gli Stati non possessori di armi nucleari, Parti del presente Trattato, potranno ottenere tali benefici in base ad uno speciale accordo o accordi internazionali, attraverso un apposito organismo internazionale con una adeguata rappresentanza di Stati non possessori di armi nucleari.

Negoziati a tal fine inizieranno il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del Trattato.

Gli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, che lo desiderino, possono anche ottenere tali benefici in base ad accordi bilaterali.

Si osserva che nel paragrafo 2 dell'articolo IV oltre al previsto scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, è stato aggiunto anche quello di materiali ed equipaggiamenti, come proposto dal surriportato documento italiano - seppure è stato esclusa la richiesta di

un paragrafo a parte. Così anche la possibilità di forniture sulla base di accordi bilaterali è stata posta sotto forma di ultima alternativa, costituendo così un compromesso fra la proposta svedese, appoggiata d'altronde da molte delegazioni, e quella dei due copresidenti.

C'è inoltre da notare, per quanto riguarda l'articolo V, che la sua forma ora più particolareggiata sembra escludere definitivamente la possibilità di stabilire con un trattato separato od accordi paralleli la fornitura dei servizi per le esplosioni nucleari pacifiche. Di tale possibilità ne aveva parlato il delegato sovietico in un suo intervento, ed era stata sostenuta seppure in forme diverse da altre delegazioni come quella svedese e canadese. Infatti, mentre la delegazione svedese aveva auspicato che il problema delle esplosioni nucleari pacifiche venisse risolto parallelamente al TNP o in un trattato sull'interdizione totale degli esperimenti nucleari, la delegazione sovietica e canadese ne proponevano la soluzione in un trattato a parte.

In tal senso fu di particolare interesse un intervento del rappresentante canadese Burns, nel quale, uscendo dalla genericità caratterizzante gli interventi di altre delegazioni si schematizza la forma di un possibile trattato, che dovrebbe essere così strutturato :

Principi del Preambolo :

1) Stabilire che le potenze nucleari devono condurre studi ed esperimenti sull'uso di esplosioni nucleari a scopo pacifico, come per lavori di ingegneria facilitanti lo sfruttamento di risorse naturali, ecc.

2) Sottolineare che non esiste alcuna differenza sul piano tecnologico fra ordigni esplosivi nucleari pacifici e militari, e che un paese il quale sviluppa e possiede ordigni nucleari, possiede armi nucleari.

3) Prevedere che, se la tecnologia si svilupperà al punto da rendere economico e fattibile l'uso di ordigni nucleari, le nazioni firmatarie del trattato sulla non-proliferazione potranno partecipare ai benefici di questa tecnologia.

4) Prevedere l'accertamento da parte delle potenze nucleari che determinati mezzi per rendere disponibili agli stati non possessori di armi nucleari questi benefici, devono essere creati senza che nello stesso tempo si venga a formare la possibilità di acquisizione di armi nucleari coperte da attività nucleari pacifiche.

Principi del Trattato :

I) Uno stato non possessore di armi nucleari che desidera impiantare un progetto di ingegneria o di altra natura, tramite l'uso di esplosivi nucleari, deve sottoporre la richiesta ad una agenzia internazionale (AIEA) avente l'autorità di valutare e negoziare tali progetti, nonchè la loro praticità ed economia, e, se il progetto è ritenuto realizzabile ed economico, di assistere ai negoziati fra lo stato chiedente ed una o più potenze nucleari concedenti.

II) Le potenze nucleari dovrebbero accordarsi per provvedere alle domande di concessione di esplosivi nucleari - attraverso la specificata autorità internazionale -, alle richieste di consigli tecnici e di assistenza per l'esecuzione delle esplosioni nucleari, avanzate dagli stati non-nucleari per realizzare lavori di ingegneria tendenti allo sfruttamento delle risorse naturali o ad ogni altro uso utile per il loro sviluppo economico. La spesa di questi paesi non-nucleari per gli ordigni esplosivi usati deve essere più bassa possibile ed escludere ogni spesa per la ricerca e lo sviluppo.

III) Tali accordi devono prevedere osservazioni ed adeguate garanzie internazionali per assicurare che l'utilizzazione dell'esplosivo nucleare sia diretta soltanto ad applicazioni pacifiche, e sia compatibile con gli obblighi internazionali, degli Stati partecipanti a questa convenzione, previsti nel trattato del 1963 sull'interdizione dei tests nucleari nell'atmosfera, nello spazio esterno e sott'acqua, con lo statuto della AIEA e con altri importanti accordi internazionali.

IV) Gli ordigni nucleari impiegati nelle applicazioni pacifiche devono rimanere sotto la custodia ed il controllo degli stati nucleari che provvedono al loro funzionamento.

V) Le potenze nucleari devono impegnarsi a rendere disponibili agli stati non nucleari complete informazioni, riguardo alle possibilità dell'uso di esplosivi nucleari per scopi pacifici, a mano a mano ottenute nei loro studi ed esperimenti. (ENDC/PV.329).

Come si osserva questo documento riveste particolare interesse per una efficace soluzione del problema. Ed è certo che qualora effettivamente gli esplosivi nucleari, ora in fase sperimentale e di sviluppo venissero ad avere in futuro un rilievo più consistente per la soluzione di alcuni problemi dello sviluppo economico di certi paesi, e il loro campo d'applicazione si estendesse, si riveleranno forse insufficienti i provvedimenti contenuti nel TNP, e si riterrà necessaria una loro revisione, se non una soluzione separata dal TNP stesso. Per ora un fatto è certo, che cioè la possibilità di un loro eventuale diffuso impiego fa parte più di una speculazione da futuribile che da politico od economista.

Fa testo pertanto una dichiarazione rilasciata

dalla Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti (USAEC), in data 25 gennaio 1968, sul progetto "Gasbuggy", al Comitato dei 18, che riportiamo per intero in appendice (vedi allegato 5).

Seppure come è stato detto in quella dichiarazione USAEC, mancano ancora i dati definitivi, risaltano subito le difficoltà notevoli che si incontrano, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo, per un tale esperimento l'unico fino ad ora condotto per sondare le possibilità reali, la praticità e la sicurezza dell'uso di ordigni esplosivi nucleari. E' dell'agosto 1968 la notizia che in una analoga esplosione si sono verificate pericolose fughe di radiazioni; è chiaro quindi che ci sarà da fare ancora molto in questo settore, ed ingenti mezzi finanziari si dovranno ancora approntare per dare una qualche realtà a questa possibilità.

Significativa in tal senso è una dichiarazione del delegato americano Fisher, a seguito della presentazione della dichiarazione USAEC sul progetto "Gasbuggy" :

> "Sarebbe sciocco tentare di minimizzare i possibili futuri benefici che le esplosioni nucleari nelle varie applicazioni pacifiche possono dare; ma sarebbe egualmente sciocco esagerare i progressi che sono stati fatti e sminuire gli immensi e costosi sforzi di ricerca e sviluppo tuttora richiesti per fare avanzare la necessaria tecnologia.
>
> Circa 5 milioni di dollari sono stati spesi direttamente per un solo esperimento del progetto Gasbuggy, che è stato soltanto il punto terminale di un programma decennale di sviluppo della tecnologia per usi pacifici delle esplosioni nucleari. Per avere qualche cifra significativa dell'attuale costo di questo programma decennale, su cui so-

no già stati spesi direttamente 100 milioni di dollari, si dovrebbe aggiungere parte dei miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti per il programma nucleare militare che ha fornito la base tecnologica per gli esplosivi nucleari.

Non c'è dubbio che con l'articolo IV del progetto di trattato gli stati non nucleari potranno avere un totale vantaggio dagli sviluppi tecnologici che possono venire dai nostri sforzi per applicare le esplosioni nucleari a scopi pacifici. Se, tuttavia, uno stato non nucleare si impegna a costruire da sè gli ordigni esplosivi per questo scopo, farà sperpero delle sue risorse spendendo somme enormi per sviluppare la tecnologia di base delle esplosioni nucleari, e fatto ciò, spendendo altre notevoli somme nell'adattamento di questa tecnologia per usi pacifici. Inoltre, come già sottolineato, l'acquisizione della tecnologia delle esplosioni nucleari sarebbe contraria al concetto base della non-proliferazione.

Al rischio forse di ripetermi, desidero sottolineare l'importanza di questa dichiarazione: è un fatto tecnologico indiscutibile che lo sviluppo e la fabbricazione degli ordigni esplosivi nucleari per scopi pacifici è indistinguibile dallo sviluppo e fabbricazione delle armi nucleari. Pertanto gli accordi con cui gli Stati non nucleari potranno ottenere i benefici delle esplosioni nucleari per scopi pacifici debbono proibire l'acquisizione di tali ordigni o informazioni sulla loro progettazione" (ENDC/PV.359).

La dichiarazione finale, cui è stato dato particolare rilievo, è stata altresì ripresa più volte, e nella stessa forma, in alcuni interventi del delegato sovietico Roshchin, dove anzi si è forse rivelata una maggiore rigidità e chiusura in merito. Se infatti da parte americana parallelamente alla suddetta posizione si parlava in termini concreti delle applicazioni pratiche di simili ordigni, della loro eventuale fornitura, della volontà di tenere

costantemente informati sugli sviluppi delle ricerche i paesi non nucleari interessati, da parte sovietica ci si è sempre limitati a dichiarazioni sul tipo fatto da Fisher, alla fine del suo intervento che abbiamo riportato sopra, quasi voler allontanare ed evitare con espressioni verbali la possibilità di un qualunque impegno diretto, in merito a questo problema, da parte dell'Unione Sovietica.

Ancora sulle implicazioni economiche di una eventuale produzione autonoma di ordigni nucleari per scopi pacifici è un intervento del rappresentante canadese Burns, il quale dice che :

> "Un ordigno esplosivo nucleare per scopi pacifici non differisce essenzialmente da una bomba nucleare, il costo di sviluppo di tale ordigno non si discosterebbe materialmente dal costo di sviluppo di un'arma nucleare.
>
> .....
>
> Molti paesi sono in grado, considerando le loro basi industriali e scientifiche, il loro progresso nella scienza ed ingegneria nucleare e le loro risorse finanziarie, di impegnarsi nello sviluppo di ordigni esplosivi nucleari.
>
> Alcuni di loro possono avere anche, come il Canadà, delle risorse potenzialmente utilizzabili. E' tuttavia lungi dall'essere chiaro che ci sono molti, oppure qualche giacimento di risorse dove sarebbe economicamente conveniente spendere denaro e mano d'opera, nella misura necessaria, per un periodo di parecchi anni al fine sviluppare e produrre ordigni esplosivi.
>
> Fino a che non sia stato provato che le esplosioni nucleari sono, in termini di unità di costo, più efficaci per liberare risorse dei metodi convenzionali, non crediamo che il nostro Governo - o ogni altro governo interessato in un uso intelligente delle risorse economiche - vorrebbe giocare d'azzardo con risorse umane e finanziarie nella misura richiesta. Noi, ed altri paesi che non posseggono armi nucleari, dobbiamo tenere in mente che l'intero

costo di sviluppo di ordigni esplosivi nucleari per scopi pacifici dovrebbe essere giustificato ed imposto per le loro poche applicazioni economiche. Non siamo nella posizione delle Potenze nucleari, che possono assicurare ai soli cittadini che pagano le tasse che i loro ordigni esplosivi nucleari per scopi pacifici sono sotto-prodotti o perfino buoni usi dei loro programmi militari, e il cui costo relativo non comprende i costi di capitale e di sviluppo.

In questo limitato campo degli ordigni esplosivi nucleari per scopi pacifici, agli stati che non posseggono armi nucleari è stata richiesta una rinuncia. Tuttavia è chiaro che non ci è stato chiesto di danneggiarci molto. La delegazione canadese non è a conoscenza di alcun serio suggerimento per l'applicazione di esplosioni pacifiche eccetto nel campo dell'estrazione delle risorse, nell'imagazzinamento delle stesse e negli scavi su larga scala.

.....

Pertanto sembra che gli Stati non nucleari che sottoscrivono il trattato faranno un buon affare con l'articolo V: non soltanto avremo assicurati i servizi per l'esplosione senza alcuna spesa per la ricerca e lo sviluppo, ma potremo procurarci questi servizi appena saranno disponibili alle Potenze nucleari, e non dovremmo impiegare i prossimi cinque o dieci anni e tutti i soldi e talenti umani, di cui ho parlato, per sviluppare i nostri ordigni nazionali" (ENDC/PV. 368).

Se tale dichiarazione, fatta dal rappresentante di un paese dalle immense ed inesplorate risorse, ed altre ancora, sembrano non essere state sufficienti a far diminuire l'intensità della polemica intrapresa dalla delegazione brasiliana, qualche effetto, benchè minimo, si è avuto nella posizione dell'India.

In un intervento del delegato indiano, in merito a questo problema si dice :

"E' stato dichiarato in questo Comitato che ai paesi non nucleari, dovrebbe essere proibito di sviluppare la tecnologia o produrre esplosivi nucleari per scopi pacifici, perchè la tecnologia relativa è la stessa di quella per fabbricare armi nucleari.

La delegazione indiana ha nel passato espresso riserve sul punto di vista secondo cui non c'è reale differenza fra un ordigno nucleare pacifico ed una arma nucleare. In relazione a ciò non è necessario richiamare le lunghe e ponderate discussioni sul "Plowshare" nel 1958 e 1960, quando la necessità e le possibilità di esplosioni nucleari pacifiche furono riconosciute da tutti; ma le difficoltà sulle modalità connesse con il trattato sull'interdizione dei tests nucleari rese difficile giungere ad un accordo. Una possibile soluzione è quella prevista nell'articolo 18 del trattato per la Proibizione di Armi Nucleari nella America Latina. Non sarebbe, pertanto, al di là dell'abilità inventiva dei negoziatori intorno a questo tavolo provvedere in modo universalmente accettabile per un libero uso dell'energia nucleare per scopi pacifici da parte delle Potenze non nucleari e nucleari. Se l'India è completamente favorevole alla non proliferazione delle armi nucleari, è egualmente favorevole alla proliferazione della tecnologia nucleare per scopi pacifici.

Ci è stato detto che, come previsto dallo articolo V, se gli Stati non nucleari rinunciassero alla tecnologia per fabbricare esplosivi nucleari pacifici, ogni potenziale beneficio delle applicazioni pacifiche delle esplosioni nucleari, non appena queste divengano economicamente e tecnicamente fattibili, sarebbe reso disponibile liberamente ed a costi economicamente vantaggiosi. Non dubitiamo che le Potenze, nucleari desidereranno rendere generosamente partecipi dei benefici degli usi pacifici dell'atomo. Tuttavia, le implicazioni sono qualcosa di più basilare che una semplice questione di distribuzione di benefici.

L'umanità ovunque dovrebbe essere libera non soltanto di partecipare ai benefici ma anche ad acquisire la conoscenza di ricavare tali benefici da se stessa ed avere la libertà di usare tale conoscenza. Poichè la tecnologia nucleare è la tecnologia del futuro ed è probabile che diventi il più cruciale e potente strumento dello sviluppo

economico e del progresso sociale, potrebbe essere ovviamente irritante per la maggior parte del mondo divenire completamente dipendente da pochi Stati nucleari per la conoscenza e la applicazione di questa tecnologia. Quando è stato proposto che ciò sarebbe fatto per un periodo iniziale di venticinque anni senza riguardo ad ogni penetrazione tecnologica durante questo periodo, ciò non approfondirebbe il vuoto economico e tecnico che già esiste e che i paesi sviluppati si sforzano di colmare?" (ENDC/PV. 370).

Seppure spesso celato dietro formule diplomatiche, è chiaro che l'India ritiene inaccettabile la soluzione data a questo problema.

In proposito riportiamo una parte dell'intervento del rappresentante polacco nel quale si dichiara :

"Siamo convinti che la conclusione del TNP stimolerà la ricerca scientifica fra tutti gli stati firmatari e la cooperazione fra le nazioni, e faciliterà il libero movimento di idee e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche. Esso faciliterà altresì il compimento dei programmi, di assistenza per i paesi firmatari meno avanzati. Noi interpretiamo l'articolo IV del progetto di trattato come un obbligo a partecipare al compito comune di utilizzare l'atomo affinchè tutti i paesi possano beneficiare senza discriminazione di tutte le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare.

Questo ci porta al problema delle cosidette esplosioni nucleari pacifiche. Desidero innanzitutto dire che non ho alcuna intenzione di discutere la sincerità o la buona fede di coloro che qui sono diventati i difensori del diritto di tutti i paesi a fabbricare ed usare esplosivi nucleari per scopi pacifici, ma spero che, dopo le lunghe discussioni che abbiamo avuto in questo Comitato, essi si renderanno conto che questo non è un problema che può essere risolto con un semplice si o no, e che se accettiamo il diritto dei paesi firmatari a produrre o possedere ordigni nucleari per scopi pacifici, priveremmo il TNP del suo significato" (ENDC/PV.359).

Questo intervento, oltre ad essere significativo delle posizioni dei paesi socialisti - esclusa la Romania - presenti al tavolo delle trattative, solleva, seppure accennandolo, l'interrogativo sulla buona fede con cui vengono affrontati i termini del problema in esame.

Ora da parte indiana, in considerazione della sua delicata posizione geopolitica, non può non sussistere una nascosta volontà di una possibile futura acquisizione di armi nucleari - qualora la situazione in quell'area di mondo dovesse degenerare per una più aperta politica di potenza della Cina -, la cui base tecnologica ed industdriale potrebbe essere approntata tramite lo sviluppo e la fabbricazione di ordigni nucleari per scopi pacifici.

Se una qualche giustificazione, o meglio significato, può sussistere nella posizione indiana, pressochè incomprensibile resta l'atteggiamento del Brasile. I motivi sono diversi.

Sia l'India che il Brasile hanno immense risorse ancora da scoprire e sfruttare ed ambedue non possono definirsi "paesi sviluppati": deboli le economie e molte industrie, importanti in fase di crescenza ancora irrisolti enormi problemi sociali. Gli organi dirigenti non sembrano essere fra i più efficienti. Ambedue questi paesi potrebbero avere un particolare e giustificato interesse per gli esplosivi nucleari date le loro risorse e l'estensione dei loro territori. Ma, mentre per quanto riguarda l'India, sulla scienza e sulla tecnologia nucleare si è giunti ad un grado abbastanza elevato, e possono, come detto, trovarsi

certe giustificazioni politiche al suo atteggiamento, incomprensibile rimane quello del Brasile. Con una tecnologia certamente non molto sviluppata in questo campo, con i pressanti problemi sociali ed economici che si trova e si troverà ad affrontare, con una classe dirigente "evanescente" è legittimo chiedersi il significato di tale posizione.

Tutto sommato, almeno nel caso del Brasile, sarebbe a dir poco controproducente impiegare immense risorse economiche, finanziarie ed umane - da un punto di vista qualitativo - per sviluppare la tecnologia degli ordigni esplosivi nucleari al solo fine di sfruttare delle risorse che, seppure immense, certamente risulteranno poi sminuite nel loro effettivo valore qualora per la loro estrazione venissero impiegati mezzi così costosi e complessi - soprattutto se prodotti autonomamente.

Se in certe posizioni di alcune delegazioni potrebbero ravvisarsi indesiderabili scappatoie che metterebbero in pericolo il principio stesso della non-proliferazione, altre delegazioni hanno rilevato nel progetto redatto dai due copresidenti come abbiamo già accennato, una possibile scappatoia nel fatto che gli esplosivi nucleari pacifici possono ottenersi anche sulla base di accordi bilaterali. Oltre alla già citata posizione svedese, anche la delegazione canadese ha sollevato delle riserve :

> "Un altro punto riguardante questo articolo (articolo V) è che i riferimenti nell'ultima frase ad accordi bilaterali solleva la questione di come i servizi per gli esplosivi concordati bilateralmente potranno essere soggetti agli stessi criteri o controlli previsti per accordi internazionali. Non potrebbe forse l'attuale stesura, che non

indica alcun elemento di supervisione internazionale sugli accordi bilaterali, creare timori di possibili cooperazioni clandestine nucleari per scopi militari fra stati nucleari e non nucleari sotto la copertura di servizi bilaterali per gli esplosivi?

In altre parole, non potrebbe forse esserci una scappatoia aperta dal tipo di cooperazione prevista per le esplosioni nucleari, che potrebbe condurre ad una ulteriore diffusione della tecnologia nucleare militare e delle armi nucleari" (ENDC/PV.358).

Analoghe perplessità sono state espresse in un discorso del delegato della R.A.U., Khallaf, il quale dichiara che :

"Sulle applicazioni pacifiche delle esplosioni nucleari la delegazione messicana ha proposto un testo, che la mia delegazione ha accettato come base di lavoro, tendente ad affermare, nei provvedimenti del trattato, il principio dell'obbligo per gli Stati nucleari a rendere partecipi gli Stati non nucleari dei benefici di tali esplosioni. Inoltre noi abbiamo espresso, il desiderio di vedere l'Agenzia di Vienna impegnata in tale attività.

.....

Dobbiamo notare tuttavia che secondo l'articolo V, tale assistenza può essere fornita sia su base bilaterale che attraverso un organismo internazionale e non, come richiedeva il testo messicano, esclusivamente attraverso un organismo internazionale. Dobbiamo confessare che non siamo affatto contenti di questo cambiamento di testo che permette una assistenza da fornirsi bilateralmente e senza alcun controllo internazionale" (ENDC/PV.367).

A tutte queste obiezioni contenute negli interventi parzialmente riportati risponde il delegato americano De Palma, dandone una spiegazione :

"I rappresentanti della Svezia e del Canada hanno sollevato certe questioni sulla opzione bilaterale contemplata nell'articolo V relativo agli esplosivi nucleari pacifici.

Essi hanno suggerito che potrebbe, in qualche modo non specificato ma presumibilmente clandestino, essere usato per trasferire armi nucleari o la loro tecnologia. Abbiamo abbondantemente chiarito che le esplosioni nucleari devono essere fatte tenendo conto delle redtrizioni imposte dagli articoli I e II, che proibiscono alle parti nucleari di trasferire, ed a quelle non nucleari di ricevere, ordigni esplosivi nucleari, o il controllo su tali ordigni ovvero l'assistenza nella loro fabbricazione. Pertanto nè l'ordigno stesso, nè la tecnologia degli ordigni esplosivi potrà essere ottenuta da uno Stato non nucleare.

Questo sarebbe il caso in cui il servizio per l'esplosione nucleare pacifica è ottenuto dallo stato non nucleare sia tramite accordi bilaterali sia tramite un adeguato organismo internazionale. In ambedue i casi, l'ordigno esplosivo rimarrà sotto la custodia e controllo dello Stato nucleare che fornisce il servizio. Inoltre, in relazione a ciò devo sottolineare che le leggi degli Stati Uniti già proibiscono ogni rivelazione sulla informazione della progettazione di ordigni nucleari o ogni trasferimento di ordigni nucleari esplosivi.

.....

Desidero inoltre mettere in rilievo che ad individui o organizzazioni private negli Stati Uniti, non è permesso di sviluppare, fabbricare o acquistare ordigni esplosivi nucleari. Pertanto non vediamo come qualcuno possa ritenere l'esecuzione di un progetto con esplosioni nucleari sotto i termini del presente trattato come un mezzo per sovvertire i suoi scopi fondamentali" (ENDC/PV.369).

Il testo definitivo pone gli accordi bilaterali come alternativa, mentre quello precedente poneva come alternativa un accordo per il tramite di un organismo internazionale. In ogni caso questo compresso non sembra cancellare completamente le obiezioni sollevate.

Ritornando per un momento al problema degli esplosivi nucleari pacifici, merita una attenzione a parte la posizione della Repubblica Federale Tedesca.

Riportiamo innanzitutto una intervista concessa il 15 febbraio 1967 dal Ministero Federale per la Ricerca Scientifica Stoltenberg, al secondo canale della televisione tedesca :

"Domanda : Signor ministro, qual'è e dove si trova il pericolo per cui, secondo lei, l'accordo sull'interdizione delle armi nucleari può ostacolare qui da noi l'utilizzazione pacifica dell'energia atomica?

Risposta : La R.F.T. ha rinunciato ufficialmente già dal 1955 alla produzione di armi atomiche. E in una chiara e coerente politica non abbiamo nemmeno aspirato a disporre di armi atomiche sul piano nazionale. Per questo non esiste per noi il problema di una proliferazione. Ma non va esclusa la possibilità che durante le attuali trattative vengano prese in esame considerazioni che estendano talmente il concetto di armi atomiche da poter danneggiare anche settori essenziali della ricerca e dello sviluppo nel campo civile.

Domanda : E in tal modo dovremmo forse rinunciare a programmi in via di attuazione?

Risposta : Non si hanno ancora formule definitive. In questo stadio perciò non dobbiamo cercare di chiarire la situazione per far sì che ciò non avvenga. Determinati sviluppi basilari, determinate materie di base, come gli elementi combustibili, sono eguali o almeno simili per l'ulti

lizzazione civile e per l'impiego militare. E' necessario spiegare ed ottenere che il concetto di armi atomiche non venga esteso anche alle materie di base per non danneggiare il settore civile.

Domanda : Posso fare un esempio concreto? Sarebbe una seria discriminazione per l'industria tedesca se le si vietasse l'accesso ad ogni esplodente nucleare?

Risposta : La questione degli esplosivi nucleari è certamente uno dei temi di queste considerazioni. In America per esempio esistono le prime possibilità di applicazione per l'impiego di piccole quantità di esplosivo atomico per scopi pacifici. In Germania non esistono attualmente progetti del genere. Ma non li possiamo escludere per lo avvenire. E' necessario perciò trovare al riguardo una soluzione che in ogni caso permetta anche da noi una assoluta utilizzazione economica, forse nell'ambito di accordi internazionali.

Domanda : La ricerca atomica per scopi militari porta con sè conoscenze essenziali e trasmette capacità tecniche di cui non dispongono le industrie e le scienze delle potenze non atomiche. Ci sono possibilità di ottenere il "know-how" delle potenze atomiche? Crede possibile risolvere questo problema?

Risposta : Esiste al riguardo una questione preliminare. Per lo sviluppo della nostra industria atomica, per la nostra completa capacità di fornire prestazioni, abbiamo bisogno di determinati impianti. Per esempio noi stiamo costruendo a Karlsruhe un impianto per rilavorare materiali combustibili nucleari sottoposti a radiazioni, importante per l'alimentazione a lunga scadenza con materie combustibili delle nostre centrali atomiche e importante anche, sotto certi aspetti, per le nostre possibilità di esportare nell'aspra concorrenza internazionale. Se si giungesse ad una soluzione per la quale importanti sviluppi in questo settore, importanti attrezzature venissero controllati oppure sottoposti a determinate limitazioni nello sviluppo soltanto nei paesi non atomici, si avrebbero certi svantaggi nell'aspra concorrenza internazionale che già adesso si delineano nella vendita e nello smercio di centrali atomiche. Dobbiamo preoccuparci perciò che si giunga

ad un regolamento per cui le potenze non atomiche non vengano a trovarsi svantaggiate nella concorrenza civile di fronte alle potenze atomiche tramite un sistema unilaterale di controllo, che può estendersi fino nei dettagli tecnici".

E' probabile che la posizione del governo tedesco abbia subito qualche evoluzione. In ogni caso non può non destare una certa perplessità la particolare posizione presa dal governo di Bonn su questo tema, come su quello della non-proliferazione in generale. Per quanto riguarda gli esplosivi nucleari pacifici il territorio della Germania Federale non sembra avere immense e non sfruttate risorse, come nel caso del Brasile, Canada ed India - oltreché USA ed URSS - tali da richiedere per la loro rivelazione e sfruttamento simili ordigni. Nè è un territorio talmente vasto e così scarsamente popolato da richiedere poderose realizzazioni ingegneristiche in cui può rivelarsi conveniente l'uso di esplosivi nucleari. Nè d'altronde è o potrà essere in un futuro prossimo talmente sviluppata la tecnologia e l'uso degli esplosivi nucleari, così da far prevedere economicamente vantaggiosa addirittura la fornitura dei servizi per le esplosioni nucleari ai paesi che ne facessero richiesta, e quindi una loro realizzazione solo per fini commerciali.

Si dice anche che l'imprevedibilità del progresso tecnologico possa portare ad un tale grado di "sophistication" simili ordigni esplosivi nucleari, da estendere considerevolmente il loro uso, anche per eventi non grandiosi, e quindi da rendere vantaggiosa la loro autonoma

produzione.

A tal senso va rilevato questo: c'è una soglia sopra la quale potrebbero essere più vantaggiosi gli ordigni nucleari, e sotto la quale sono più vantaggiosi gli esplosivi chimici convenzionali. Il vantaggio va inteso in termini economici e tecnici. Qualora in futuro si possa arrivare ad un punto tale che per basse potenze (p. es.: 500 tonnellate di TNT, cioè mezzo chilotone) siano egualmente vantaggiosi gli esplosivi convenzionali e quelli nucleari, o addirittura costino di meno quest'ultimi, non dovranno in ogni caso essere trascurati gli effetti secondari, ma primari da un punto di vista sanitario, delle esplosioni di ordigni nucleari: emissione di radiazioni con conseguente contaminazione o fall-out locale; e qualunque sia il grado di "sophistication" raggiunto, è questo un effetto che non si potrà eliminare mai totalmente in quanto è nella natura stessa di tali ordigni.

E' questo della contaminazione radioattiva, un problema che sembra non sia mai stato sufficientemente considerato, e che giocherà sempre un ruolo talmente importante nell'uso esplosivi nucleari da limitarne notevolmente la portata pratica.

Tolte quindi queste possibilità, che discendono da un esame puramente oggettivo della situazione, non so quali altre possono essere trovate a giustificazione della posizione di Bonn in merito a questo problema.

Ora se, come si dice, la Germania Occidentale, in seguito al ruolo che ha rivestito nella storia moderna, sembra preoccupata a togliere il "complesso di sfiducia"

che molti paesi più o meno apertamente nutrono nei suoi confronti, in considerazione di quanto detto sopra non è forse questo il modo migliore con cui può raggiungere lo scopo.

La posizione del governo di Pankow è invece come prevedibile, completamente aderente alla linea di Mosca, e in un memorandum al Comitato dei 18 si muovono accuse piuttosto pesanti all'indirizzo della Germania Federale. Nello stesso memorandum la posizione della RDT, sul problema della utilizzazione pacifica dell'energia nucleare risulta essere la seguente :

> "A causa della mancanza di risorse emergetiche naturali la RDT è assai più interessata di alcuni altri stati allo uso pacifico dell'energia nucleare. Ed è proprio per questa ragione che appoggia il progetto sovietico di trattato il quale impegna gli stati firmatari a promuovere l'uso pacifico dell'energia nucleare e provvede ad una vasta cooperazione internazionale in questo campo. La partecipazione di tutti gli Stati firmatari all'uso pacifico della energia nucleare su una base di eguaglianza sarebbe certamente assicurata con un provvedimento del TNP. Il Governo della RDT non vede pertanto alcuna discriminazione in un TNP; un tale trattato potrebbe frenare la corsa agli armamenti nucleari, contrastare lo spreco di risorse per fini militari e pertanto liberare considerevoli potenzialità scientifiche e finanziarie per l'uso pacifico dell'energia nucleare" (ENDC/198).

Si osserverà che non si fà alcun cenno alla questione delle esplosioni nucleari pacifiche.

Volendo sintetizzare i timori della maggioranza dei paesi non nucleari sembrano essere sostanzialmente i seguenti :

1) Monopolio della tecnologia e della scienza nucleari da parte delle potenze nucleari;

2) Timore che il TNP possa divenire un fattore inibitorio della ricerca scientifica in campo nucleare;

3) Timore che il TNP, istituzionalizzando la superiorità delle potenze nucleari in questo campo, derivata anche dalle loro ricerche nel settore militare, possa diventare un fattore di discriminazione economica fra le due categorie di Stati createsi.

4) Timore di un "vassallaggio" tecnologico, scientifico economico, quindi politico, dalle potenze nucleari.

Ora se si può convenire con le potenze nucleari che introdurre nel TNP un provvedimento che contempli la realizzazione autonoma di esplosivi nucleari per scopi pacifici è contrario al principio stesso della non-proliferazione, è forse anche contrario al suddetto principio il fatto che da parte delle superpotenze continui la produzione di materiali fissili per scopi militari, mentre una loro diversione per gli usi pacifici, ed una loro fornitura ai paesi non nucleari - come dalla proposta italiana - sarebbe in piena aderenza ai principi per un equo TNP.

Per ora sia sufficiente questa solenne dichiarazione fatta dal rappresentante permanente all'ONU degli Stati Uniti, A. Goldberg, in sede di dibattito alla Prima

Commissione :

"Da parte degli Stati Uniti e con la piena autorità del mio Governo mi impegno senza riserve, di fronte a questo importante Comitato dell'Assemblea, che, nella lettera e nello spirito dei provvedimenti questo trattato, noi vogliamo rendere partecipi, in modo appropriato ed equo, delle nostre conoscenze ed esperienze, acquisite con grandi sacrifici, riguardanti tutti gli aspetti degli usi pacifici dell'energia nucleare, con le Parti contraenti del trattato, particolarmente con quelle non nucleari. Questa non è soltanto una promessa; quando questo trattato sarà operante, una volta approvato dal nostro Congresso e dal nostro Presidente, diverrà un obbligo che sarà, per la nostra Costituzione, fondamentale nelle nostre relazioni con gli altri Paesi" (A/C.I/PV.1556).

Capitolo III

IL TNP ED ULTERIORI MISURE DI DISARMO

IL TNP ED ULTERIORI MISURE DI DISARMO

Questo problema, nei testi separati, era accennato nella parte preambolare. Più dettagliato quello degli S. U. diceva :

> "Le Parti Contraenti ... desiderando in particolare astenersi dall'intraprendere passi che estenderebbero ed intensificherebbero la corsa agli armamenti; .... desiderando concludere accordi efficaci per porre fine alla corsa agli armamenti nucleari e ridurre gli armamenti esistenti comprendendo in questi, in particolar modo gli arsenali nucleari; ribadendo la decisione di raggiungere un accordo su un disarmo generale e completo sotto efficace controllo internazionale...."

In forma un po' generica in quello dell'Unione Sovietica si dichiarava che :

> "Le Parti Contraenti ... guidate dal desiderio della pronta realizzazione di un accordo sulla completa proibizione ed eliminazione di ogni tipo di armi nucleari nel quadro di un disarmo generale e completo sotto rigoroso controllo internazionale; nel tentativo di contribuire all'alleggerimento della tensione internazionale, nonchè al rafforzamento della fiducia fra gli Stati e di facilitare con ciò la conclusione di un accordo sul disarmo generale e completo...."

Il testo congiunto del 24 agosto 1967 non si discosta affatto nella forma e nella sostanza dalle precedenti formulazioni separate.

Infatti sempre nel preambolo si dice che :

Par. 9 Le Parti Contraenti dichiarando la loro intenzione di concordare al più presto possibile un termine per la cessazione della corsa agli armamenti nucleari;

Part. 11 Le Parti Contraenti desiderando promuovere l'alleggerimento della tensione internazionale, il rafforzamento della fiducia fra gli Stati per facilitare la cessazione della produzione delle armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti, l'eliminazione dagli armi nucleari, e dei relativi vettori, al fine di giungere ad un Trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed effettivo controllo internazionale.

L'intenso dibattito seguito alla presentazione del progetto congiunto di trattato da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, ha determinato un più approfondito esame di questo problema risoltosi nella presentazione di diversi emendamenti ed aggiunte. Così la delegazione brasiliana, in un lungo documento di lavoro propone oltre ai paragrafi preambolari di inserire all'interno del trattato un articolo specifico così strutturato :

ART. II - A Ciascuno Stato possessore di armi nucleari , Parte Contraente del presente Trattato, si impegna nello obbligo di negoziare al più presto possibile la stesura di un Trattato per la cessazione della corsa agli armamenti, e per l'eventuale riduzione ed eliminazione dei loro arsenali nucleari e dei vettori per il lancio delle loro armi nucleari. (ENDC/201).

La delegazione Romena propone, in un altro notevole documento di lavoro, le seguenti aggiunte e modifiche ai provvedimenti del primo progetto congiunto :

Par. 3-A Le Parti Contraenti coscienti che il pericolo di una guerra nucleare può essere eliminato solo con la cessazione della produzione di armi nucleari, la proibizione dell'usò delle armi nucleari, e la distruzione di tutte le riserve esistenti di tali armi e dei vettori per il loro trasporto.

Par. 11 Le Parti contraenti desiderando promuovere lo alleggerimento della tensione internazionale, il rafforzamento della fiducia fra gli Stati per facilitare la cessazione della produzione delle armi nucleari, la proibizione dell'uso di armi nucleari, la liquidazione di tutte le loro riserve esistenti, l'eliminazione degli arsenali nazionali di armi nucleari e dei relativi vettori, nonchè addivenire eventualmente alla conclusione di un Trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

ART. III-A 1. Gli Stati possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, si impegnano ad adottare misure specifiche per arrivare al più presto possibile alla cessazione della produzione di armi nucleari ed alla riduzione e distruzione di armi nucleari e dei vettori per il loro trasporto.

2. Se cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato tali misure non saranno state adottate, le Parti Contraenti dovranno considerare la situazione e decidere sulle misure da prendere (ENDC/199).

Con questo documento si vogliono rafforzare le disposizioni preambolari e si riconferma il principio di inserire un articolo specifico dell'interno del Trattato. Interessante è la proposta di aggiungere un paragrafo come quello denominato 3-A con cui si vuole sottolineare che la minaccia di una guerra nucleare non può essere eliminata solo con un TNP ma anche con misure specifiche di disarmo nucleare. Importante è anche l'aggiunta "facilitare ... la

proibizione dell'uso di armi nucleari" nel paragrafo 11, come pure il paragrafo 1 dell'articolo III - A, la cui forma troppo particolareggiata non sarà accolta dai co-redattori.

Di particolare interesse è inoltre la proposta contenuta nel par. 2, ART. III-A, nella quale si condiziona implicitamente la validità - o la durata - del Trattato ai progressi fatti sulla via del disarmo. Tale concetto sarà poi ripreso in relazione però alle conferenze periodiche di revisione del trattato stesso.

Infine è notevole l'articolo proposto dalla delegazione messicana, in cui si stabilisce :

> ART. IV-C. Ogni Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a condurre negoziati in buona fede, con tutta sollecitudine e perseveranza, per addivenire ad ulteriori accordi riguardanti la proibizione di tutti gli esperimenti delle armi nucleari, la cessazione della proibizione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti, l'eliminazione degli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei vettori per il loro trasporto, come pure per raggiungere un accordo su un Trattato di Disamo Generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale. (ENDC/196)

E' infatti importante, perchè, seppure privato del suo nucleo centrale, viene accolto dai copresidenti per la parte generale ed inserito nel nuovo progetto del 18 gennaio come:

> ART. VI Ciascuna delle Parti Contraenti del presente Trattato si impegna a condurre negoziati in buona fede per efficaci misure sulla cessazione della corsa alle armi nucleari, sul disarmo e su un Trattato di disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale.

Seppure si è passati dalle sole disposizioni preambolari anche ad un articolo specifico (il VI) riguardante questo problema, l'intatta genericità ha sollevato ancora riserve e polemiche risoltesi in altre precise proposte contenute in documenti di lavoro presentati da diverse delegazioni.

Della delegazione Brasiliana è il seguente emendamento per l'articolo VI :

> ART. VI 1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a condurre negoziati in buona fede per efficaci misure riguardanti un trattato sul disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale.
>
> 2. Ciascuno Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna nell'obbligo di negoziare nel più breve termine possibile un Trattato per la cessazione della corsa alle armi nucleari e per la eventuale riduzione ed eliminazione degli arsenali nucleari e dei vettori per il trasporto delle armi nucleari.
>
> 3. Ciascuno Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna nell'obbligo di indirizzare attraverso uno speciale fondo delle N.U., a beneficio dello sviluppo economico dei paesi sviluppati, in particolare per il loro progresso scientifico e tecnologico, una parte sostanziale delle risorse congelate dalle misure di disarmo nucleare (ENDC/PV.201/Rev.2).

Come si osserva con queste proposte si è teso innanzitutto a dividere gli impegni da intraprendersi da parte di tutti gli stati firmatari, da quelli riguardanti direttamente gli stati nucleari. Si ha quindi un paragrafo in cui tutte le parti si impegnano per giungere ad un trattato sul disarmo generale e completo, un altro in cui sono

previste unicamente misure di disarmo nucleare interessanti solo le potenze nucleari, un altro ancora che, a parte i fini che si propone, vuole tendere ad inserire impegni più precisi delle potenze nucleari sia per quanto riguarda misure di disarmo, sia le possibilità che queste misure potrebbero offrire per lo sviluppo economico dei paesi non nucleari.

Un nuovo documento di lavoro della delegazione romena conferma quello riportato precedentemente (vedi sopra : ART. III-A) con esclusione delle aggiunte ed emendamenti alle disposizioni preambolari.

Particolarmente importante è stato invece il documento svedese, nel quale si fanno le seguenti proposte :

> Par. 10 -A. Le Parti Contraenti richiamando la determinazione espressa dalle Parti nel preambolo del Trattato per la messa al bando parziale degli esperimenti nucleari del 1963, di addivenire alla sospensione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari per sempre , e di proseguire i negoziati per il raggiungimento di questo fine.
>
> ART. VI : Ciascuna delle Parti Contraenti del presente Trattato si impegna a condurre in buona fede negoziati per efficaci misure sulla cessazione della corsa alle armi nucleari nel più breve tempo (a), sul disarmo nucleare (b), è su un Trattato di disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale. (ENDC/215).

Sono questi infatti gli unici suggerimento accolti senza riserve dai due copresidenti ed inseriti nell'ultimo progetto di trattato. Il nuovo paragrafo del preambolo tende a collegare più visibilmente il TNP nella serie

di misure di disarmo ed a porre le basi per un trattato sulla interdizione totale degli esperimenti nucleari. Importanti, anche se forse sembreranno trascurabili, sono le aggiunte fatte all'articolo VI. Come si osserva sono essenzialmente due: una (la (a)) tende a dare una certa sollecitudine, auspicata d'altronde da diverse delegazioni, alle future trattative di disarmo; l'altra (la (b)) definisce il tipo di disarmo cui dare carattere prioritario. Ma la stesura di questa parte di articolo da parte dei copresidenti è sembrata stranamente generica, quasi che l'aggiunta alla parola "disarmo" dell'aggettivo "nucleare" sia stata una dimenticanza così artificiosa da rendere l'accettazione della proposta svedese un gesto di buona volontà.

In ogni caso il testo poi presentato alla A.G. delle Nazioni Unite, per quanto riguarda i provvedimenti relativi ad ulteriori misure di disarmo, risulta :

> Par. 8 Le Parti Contraenti .. dichiarando la loro intenzione di concordare al più presto possibile un termine per la cessazione della corsa agli armamenti nucleari.
>
> Par. 10 Le Parti Contraenti ... richiamando la determinazione espressa dalle Parti Contraenti del Trattato per l'Interdizione Parziale degli Esperimenti Nucleari del 1963 ad un suo preambolo di cercare di addivenire alla cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari per sempre e di continuare i negoziati per raggiungimento di questo.
>
> Par. 11 Le Parti Contraenti ... desiderando promuovere l'alleggerimento della tensione internazionale ed il rafforzamento della fiducia fra gli Stati per facilitare la cessazione della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti, l'eliminazio-

ne dagli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei relativi vettori, al fine di giungere ad un trattato sul disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale.

ART. VI Ciascuna delle Parti Contraenti del presente Trattato si impegna a condurre negoziati in buona fede per efficaci misure sulla cessazione della corsa alle armi nucleari nel più breve tempo,sul disarmo nucleare e su un trattato di disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale.

Quello definitivo raccomandato dalla A. G. dello ONU contiene in più il seguente emendamento riguardante il paragrafo 8 del preambolo :

Par. 8 Le Parti Contraenti ... dichiarando la loro intenzione di conseguire al più presto possibile l'arresto della corsa agli armamenti nucleari e di adottare misure efficaci nella direzione del disarmo nucleare.

In ogni caso anche se i provvedimenti relativi a tale questione sono stati approvati in sede di A.G., senza subire sostanziali evoluzioni, permane tuttavia intatta l'eco delle polemiche sollevate durante i negoziati ginevrini.

Spostando ora il discorso dai documenti presentati ai dibattiti avutisi nel Comitato dei 18,riportiamo innanzitutto un intervento fatto all'atto della presentazione del progetto di trattato del 18 gennaio 1967, del delegato sovietico Roshehin :

"Nel discutere il progetto di Trattato, alcuni membri del Comitato hanno espresso il desiderio di includere dei provvedimenti che stabiliscono un legame più stretto

fra il TNP e successivi passi nel campo del disarmo nucleare e generale. Il preambolo del progetto di trattato sottoposto al comitato il 24 agosto 1967 conteneva un provvedimento riguardante l'intenzione degli Stati , parti del Trattato, di accordarsi al più presto possibile su misure specifiche di disarmo.

Questo provvedimento è stato accolto favorevolmente dal Comitato. Nello stesso tempo, alcune delegazioni hanno espresso la volontà che tale provvedimento avrebbe dovuto essere inserito nel trattato come articolo a parte.

L'Unione Sovietica, sostenitrice di una più spedita effettuazione di misure di disarmo, è in favore di una soluzione radicale di questo problema ed è preparata a prendere senza indugio passi effettivi in proposito. In vista della discussione che avrà luogo nel Comitato su questo argomento, è stato incluso nel nuovo progetto di trattato un nuovo articolo che impegna le parti a proseguire negoziati in buona fede su effettive misure riguardanti la cessazione della corsa alle armi nucleari e il disarmo, nonchè su un trattato di disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale.

I provvedimenti di questo articolo, che riflette i desideri di molte delegazioni, sarà un'espressione della determinazione degli stati, parti contraenti del trattato a fare ogni cosa per assicurare un progresso più spedito nella risoluzione dei problemi del disarmo.

Nello stesso tempo, l'inclusione nel testo del trattato di obblighi riguardanti le varie misure specifiche di disarmo nucleare, sebbene possa essere desiderabile, è estremamente difficile.

Nella stesura del suddetto articolo ci siamo basati sulla premessa che il TNP non è un fine a se stesso ma semplicemente un passo verso il raggiungimento del disarmo nucleare e generale, e dovrebbe creare le condizioni favorevoli per accordi su altre misure di disarmo e soprattutto di disarmo nucleare. Il tentativo di legare in un unico blocco la non proliferazione delle armi nucleari con altri complessi problemi di disarmo nucleare, sul quale le posizioni delle parti attualmente di-

vergono enormemente, creerebbe semplicemente nuovi ostacoli ai nostri negoziati e renderebbe di fatto più difficile, o anche impedire, il raggiungimento di un accordo sulla non-proliferazione" (ENDC/PV.357).

Non tutti però sembrano aver dimostrato comprensione alle difficoltà cui fa riferimento Roshschin.

In un suo intervento il delegato indiano Husain dichiarò :

"Alcuni membri di questo Comitato hanno detto che il progetto di trattato è un primo passo verso il disarmo nucleare, la cessazione della corsa alle armi nucleari, e lo salutano come un importante passo nella serie di misure dirette e indirette verso il disarmo e l'eliminazione della minaccia di una guerra nucleare.

Io ritengo che questo punto di vista non è suffragato da paragrafi preambolari pertinenti o dal nuovo articolo VI del progetto di trattato. Se l'aggiunta dell'articolo VI è il più benvenuto sviluppo, la semplice dichiarazione di buona intenzione non fornisce alcun credibile mandato da parte delle potenze nucleari.

Il preambolo fa menzione del desiderio di "liquidare tutte le relative riserve esistenti, e l'eliminazione degli arsenali nazionali di armi nucleari e dei loro mezzi di lancio"; ma non c'è alcun provvedimento nel trattato stesso riguardante la sospensione, della proliferazione verticale come è stato suggerito dall'India; nè esiste qualche limite di tempo in cui l'obiettivo di fermare la corsa alle armi nucleari sia raggiunto. Infatti il quarto di secolo previsto dallo articolo X, come durata iniziale del trattato, sembra sanzionare e legittimare il presente stato delle cose e legalizzare, se non incoraggiare, l'illimitata proliferazione verticale delle attuali Potenze nucleari.

E' stato dichiarato in questo Comitato che l'articolo VI crea un obbligo giuridico che in precedenza era soltanto una dichiarazione di intenzione nel preambolo.

Sfortunatamente non è così; perchè, così come è, l'impegno di proseguire negoziati in buona fede, di cui nessuno ha mai dubitato, non crea alcun definito o vincolante obbligo giuridico, da parte degli stati nucleari, in relazione all'obbligo intrapreso nell'articolo II dagli Stati non nucleari. E' un obbligo imperfetto con nessuna sanzione dietro.

Anche l'area in cui i negoziati si pensa debbono essere proseguiti non è chiaramente definita. A parte il fatto che il progetto di trattato non contiene riferimenti sia alla cessazione dell'ulteriore produzione di armi nucleari, sia per un "cut-off" sulla produzione di tutti i materiali fissili per scopi militari, non c'è alcun riferimento ad alcuni dei suggerimenti fatti da questo Comitato come :

a) un trattato sull'interdizione totale degli esperimenti nucleari o almeno per cominciare una immediata sospensione volontaria di tutti gli esperimenti sotterranei di armi nucleari;
b) un verificabile congelamento della produzione dei mezzi di lancio.

.....

Se nel trattato si tentasse di incorporare tutte od alcune di queste misure, in vista delle difficoltà finora insuperabili sul problema della verifica, la conclusione di questo trattato - così l'argomento gira - sarebbe poposto indefinitamente. Anche ammesso ciò, rimane ancora da dire che l'articolo VI non dà alcuna forma tangibile alla dichiarazione di buona intenzione, non avendo alcun significato di obbligo coercitivo o anche un significato di urgenza a proseguire i negoziati per il disarmo nucleare come preliminare al disarmo generale e completo" (ENDC/PV. 370).

Molte delle osservazioni fatte, se non le più importanti, sono state poi accolte, come abbiamo rilevato in precedenza.

Si osserva anche una certa comprensione per la tesi sovietica, di evitare al massimo il prolungarsi dei ne-

goziati, che discende da considerazioni realistiche,ma si tende soprattutto a ridimensionare e smitizzare la portata dei provvedimenti, inseriti in tal senso nel progetto congiunto.

Apertamente polemici si sono invece dimostrati i delegati brasiliano e romeno.

Il rappresentante brasiliano in un suo intervento partendo dai principi enunciati nella risoluzione 2028 (XX) della A.G. contesta punto per punto i provvedimenti e le idee base del TNP. In merito alla questione del legame fra TNP ed ulteriori misure di disarmo egli dice in un suo intervento di cui abbiamo già riportato alcuni passi :

> "Prendiamo il principio (c) della risoluzione 2028 (XX) dell'Assemblea, che stabilisce :
>
> Il trattato dovrebbe costituire un passo verso il raggiungimento di un disarmo generale e completo e, più in particolare, del disarmo nucleare."
>
> Il provvedimento contenuto nell'articolo VI non contiene specifici obblighi da parte delle potenze nucleari in tal senso; prevede un mandato per "Ciascuna delle Parti Contraenti ... a proseguire negoziati in buona fede". A titolo di cronaca, la "buona fede" è stata sempre in modo consistente un normale postulato nei negoziati che sono stati intrapresi in questo Comitato.
>
> L'articolo VI stabilisce tre obiettivi per i negoziati che devono essere perseguiti da tutte le parti del trattato: prima la cessazione della corsa alle armi nucleari; secondo, disarmo; terzo,un trattato sul disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale. Non c'è alcun mandato specifico per le potenze nucleari a negoziare con sollecitudine il disarmo nucleare, a meno che non consideriamo che quelle misure facciano parte di un trattato sul disar-

mo generale e completo. Pertanto nessuna priorità è data ai negoziati tra misure di disarmo nucleare e quello relativo alle armi convenzionali.

Tuttavia, non c'è il minimo dubbio che il reale pericolo alla sopravvivenza della specie umana in una società organizzata è innanzitutto negli attuali arsenali di armi nucleari e dei mezzi di lancio di tali armi". (ENDC/PV.363)

A questo intervento è seguita poi la presentazione di un documento di lavoro nel quale viene proposto un articolo VI assai dettagliato (vedi sopra ENDC/201/Rev.2). Va tuttavia sottolineata una importante osservazione fatta dal delegato brasiliano, quella cioè riguardante la necessità di meglio definire a quale tipo di disarmo si vuole dare priorità nei futuri negoziati. In tal senso un pertinente documento svedese è stato poi accolto favorevolmente dai copresidenti. Assai più incisivo è stato un intervento di Ecobesco, rappresentate della Romania :

"Sono d'accordo le Potenze nucleari che è essenziale porre il TNP in una serie di misure dirette a condurre alla cessazione della produzione di armi nucleari, alla proibizione degli esperimenti nucleari sotterranei per scopi militari, alla riduzione ed eventualmente eliminazione delle riserve esistenti di armi nucleari e dei mezzi di lancio? Se è così, come si può giustificare l'assenza nel progetto di trattato di un obbligo legale preciso che porti le Potenze nucleari ed intraprendere misure specifiche di disarmo ed, in particolare, di disarmo nucleare?" (ENDC/PV.362)

Questa parte di intervento è sintomatica della posizione presa dal governo romeno in questi negoziati. Sembra infatti che il TNP sia stato fatto un argomento di pun

ta della politica estera romena, quasi per dare maggior risalto al nuovo indirizzo politico. A questa posizione fa riscontro quella degli altri paesi socialisti presenti al Comitato dei 18. Winkler, il rappresentante cecoslovacco, afferma che :

> "Non è realistico richiedere dal TNP qualcosa di più di ciò che può adempiere. e che vadi al di là dei suoi scopi. La richiesta secondo cui il trattato dovrebbe includere anche altre misure - come quelle relative al disarmo nucleare - oltrepassa i limiti del trattato.
>
> Queste si risolvono in una accumulazione di problemi che, come abbiamo imparato dalla lunga esperienza acquisita nel corso dei negoziati sul disarmo, non può essere risolta in modo intelligente in un prossimo futuro.
>
> Pertanto la delegazione cecoslovacca non può concordare con gli emendamenti e suggerimenti nei quali si richiede che il trattato dovrebbe anche includere ulteriori importanti misure nella sfera del disarmo nucleare come quelle finora sollevate nelle nostre deliberazioni particolarmente dalle delegazioni della Repubblica Popolare Romena, Brasile ed alcuni altri paesi. Tali proposte sono basate sul concetto che l'idea della non proliferazione delle armi nucleari è identica a quella di "disarmo nucleare" nel più largo senso della parola. Tuttavia tale ampia interpretazione dell'idea della non proliferazione non corrisponde al reale significato del trattato o alla missione ad esso attribuita in parecchi documenti adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
>
> .....
>
> Desidererei sottolineare ancora una volta che noi riteniamo il TNP non come la meta finale, ma, al contrario come il primo passo verso l'adempimento di ulteriori importanti misure nel contesto del disarmo nucleare.
>
> Se concordassimo con le richieste che il TNP si deve oc

cupare dell'intera estensione dei problemi degli armamenti nucleari, non risolveremo nè la scottante questione della non proliferazione nè conseguiremo il compimento di ulteriori misure dirette alla riduzione degli armamenti nucleari" (ENDC/PV.373).

In un nuovo intervento, il delegato sovietico ravvisa però la necessità di definire in modo più convincente le intenzioni delle super-potenze in merito a questo problema :

"L'esatto significato del TNP è che in se stesso costituisce un importante passo in una serie di misure nel campo del disarmo nucleare, poichè pone fine alla proliferazione sia diretta che indiretta delle armi nucleari. Ma il suo significato è da nessun mezzo limitato solo a questo. La conclusione del TNP darà impeto alla soluzione di altri più vasti problemi di disarmo nucleare che contribuiranno al consolidamento della pace internazionale ed alla eliminazione della minaccia di una guerra nucleare, e faciliterà pertanto l'avvicinamento alla soluzione del problema del disarmo generale e completo.

Questa non è semplicemente una conclusione che può essere raggiunta tenendo in mente lo spirito del TNP. Il testo del trattato contiene un articolo speciale che impegna gli stati a perseguire negoziati in buona fede su misure concernenti il disarmo nucleare e il disarmo generale e completo. Pertanto l'obbligo a condurre tali negoziati è stato posto per la prima volta su una base legale ben definita.

E' nostra profonda convinzione che la conclusione del TNP dovrebbe essere seguita da molte misure nel campo del disarmo nucleare e del disarmo in generale ..... per questo sarà necessario prendere misure atte a fermare la costruzione delle armi nucleari, distruggere le relative riserve esistenti ed eliminare le armi nucleari con i mezzi di lancio dagli arsenali degli stati.

L'Unione Sovietica è preparata per tale soluzione radicale della questione del disarmo nucleare, ed esprimere la sua ferma intenzione a proseguire i negoziati sul disarmo generale e completo, come previsto dal TNP.

.....

A nostro avviso, dopo la soluzione del problema della non proliferazione il prossimo importante problema da risolvere è quello della proibizione di tutte le esplosioni delle armi nucleari ...

L'Unione Sovietica è pronta a concludere un accordo sulla proibizione degli esperimenti nucleari sotterranei, ed ha ripetutamente fatto proposte in proposito.

.....

Nel rimettere in rilievo l'importanza di risolvere i molti problemi nel campo del disarmo nucleare, riteniamo necessario precisare che l'inserimento nel testo del trattato di impegni specifici riguardanti misure di disarmo nucleare sebbene desiderabile, è estremamente difficile. Notiamo con soddisfazione che fra le delegazioni c'è una chiara comprensione delle difficoltà che sorgerebbero nello stendere un TNP se si tenta di legarlo alla soluzione di altri problemi di disarmo nucleare" (ENDC/PV.361)

Il richiamo alle difficoltà che si incontrerebbero qualora si inserissero nel trattato impegni più precisi sulle misure di disarmo nucleare, la preoccupazione di un insabbiamento dei negoziati, ed una critica all'atteggiamento di alcune delegazioni viene ripreso in un intervento, alla fine della sessione, del delegato americano Foster :

"Se ciascuno di noi adottasse il punto di vista che i nostri desideri debbono essere completamente soddisfatti prima che possiamo accordarci su qualche passo avanti, non vi sarebbe alcun limite ai negoziati.

Il progetto di trattato nella sua più recente forma rappresenta la massima area di accordi per ora raggiungibile, ma, fatto ancora più importante, costituisce ciò che noi siamo convinti sia una misura essenziale ed efficace che deve essere presa ora che stiamo per avere una favorevole possibilità per fare gli ulteriori progressi che tutti noi vogliamo.

Questo è il perchè noi crediamo che coloro i quali continuano ad avere riserve su ciò che essi possono sentire come uno scopo limitato questo trattato, dovrebbero considerare accuratamente le implicazioni della loro posizione. Ciò è particolarmente vero nel caso di quelle delegazioni i cui governi hanno da anni insistentemente sollecitato la necessità di fermare la corsa alle armi nucleari e di ridurre gli arsenali nucleari.

Tali governi, noi crediamo, potrebbero assumersi una pesante responsabilità se dovessero rifiutare il loro appoggio a questo trattato - che è uno dei passi più importanti - soltanto perchè non arriva fino a dove essi avevano desiderato. Il progresso nel controllo delle armi e nel disarmo sarà sempre difficile, e se sta per essere realizzato richiederà la cooperazione e l'incoraggiamento di tutte le nazioni che condividono sinceramente questo obiettivo". (ENDC/PV.378)

E' forse opportuno riportare anche un passo del già citato memorandum del governo spagnolo ai copresidenti :

"Il Governo Spagnolo attribuisce la più grande importanza al contenuto dell'articolo VI del progetto. E' infatti essenziale che la non-proliferazione debba essere mai vista come fine a se stessa. Attualmente essa costituisce soltanto uno stadio, certamente di vitale importanza per l'umanità, ma solo uno stadio nel perfezionamento del quale tutti noi cerchiamo di giungere ad un disarmo generale e completo sotto efficace controllo internazionale. Pertanto questo Governo ritiene che gli obblighi dell'articolo VI debbano essere rafforzati al massimo includendovi in special modo la di-

struzione delle armi nucleari e dei relativi vettori dal momento che il disarmo non potrebbe avere alcuna effettiva realtà se non inserito in uno schema generale che riguardi gli armamenti nucleari. Benchè l'impegno a proseguire i negoziati sia della più grande importanza, sarebbe opportuno specificare più concretamente gli obblighi con cui i firmatari del trattato vengono impegnati attraverso questa clausola". (ENDC/219)

Volendo sintetizzare i motivi ed i principi informatori delle riserve di alcuni paesi non nucleari ai provvedimenti per ulteriori misure di disarmo, questi possono essere essenzialmente tre :

1) - Bilanciamento reciproco delle mutue responsabilità ed obblighi;
2) - Eliminazione della minaccia atomica;
3) - Timore per un non improbabile isolamento del TNP nel contesto delle ulteriori misure per il disarmo.

Chiaramente il primo punto è il più importante. Obbiettivamente, qualora si considerasse il TNP semplicemente da un punto di vista giuridico non si può non convenire sulla sperequazione esistente fra gli impegni previsti per i paesi nucleari e quelli per i paesi non nucleari. Da un punto di vista politico questo fatto potrebbe avere una sua giustificazione o meglio un suo significato, in ogni caso le perplessità sollevate su questo come su altri problemi, hanno una loro valida ragion d'essere.

Di quì le numerose proposte dirette a rafforza-

re il linguaggio dei relativi provvedimenti.

Gli altri due punti sono fra loro interdipendenti poichè partono ambedue da un'unica preoccupazione. Cioè qualora il trattato entrasse in vigore e la situazione internazionale si evolvesse in una direzione per i paesi non nucleari indesiderata, questi si troverebbero legati ad uno strumento internazionale che, così come è strutturato , potrebbe diventare per molti punti di vista oppressivo. Una evoluzione indesiderata della situazione internazionale potrebbe ad esempio essere un possibile stato di tensione fra le potenze nucleari che creerebbe una nuova corsa agli armamenti. Pertanto qualora le potenze nucleari sottoscrivessero tramite il TNP degli impegni comuni più precisi sulla via del disarmo nucleare, oltre appunto a determinare quell'auspicato bilanciamento degli obblighi, si verrebbe a creare una atmosfera ancor più favorevole fra le stesse potenze nucleari e fra queste ed i paesi non nucleari , assai utile per un ulteriore rilassamento delle tensioni e per il proficuo proseguimento dei negoziati sul disarmo.In ogni caso lo stesso trattato contiene dei provvedimenti quali le conferenze periodiche di revisione, il diritto di ritiro, e il limite della durata del TNP, che possono costituire delle pressioni indirette per le potenze nucleari a proseguire - con risultati verificabili - i negoziati su misure di disarmo. Ma è certo che, anche se sono previste tali disposizioni non si sottoscrive un trattato di tale portata tenendo in mente le possibilità che queste offrono.

Sulla questione del bilanciamento degli obblighi, particolarmente importante è una dichiarazione del delegato americano De Palma, nella quale fra l'altro si dice che :

> "La tendenza a vedere un provvedimento per il disarmo nucleare, da parte degli stati possessori di armi nucleari come un "quid pro quo" per la rinuncia di armi nucleari da parte di altri stati, non tiene conto della attuale intenzione e situazione della stragrande maggioranza degli Stati non possessori di armi nucleari. Come altri hanno già rilevato in questo Comitato ed altrove, la grande maggioranza di questi Stati non ha alcuna intenzione desiderio o prospettiva prossima di produrre o acquisire armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari. Inoltre, coloro che cercano un "quid pro quo" sembrano considerare questo trattato come se fosse un contratto commerciale nel quale ogni parte cerca di negoziare concessioni al fine di ottenere eguali benefici finanziari o commerciali. Ebbene, il Trattato sulla non-proliferazione non fa parte di questo tipo di accordi; innanzitutto i suoi benefici provengono sotto forma di aumentata sicurezza e non come risultato di concessioni bilanciate. Se paragonato con i benefici commerciali, l'aumento della sicurezza, è più difficile da misurare o da mettere in un esatto bilancio. Ciò nonostante, se c'è qualche ineguaglianza nei benefici di sicurezza derivanti alle parti del TNP, questa è sicuramente a favore degli Stati non possessori di armi nucleari. Sembra abbastanza evidente che il beneficio primario conferito da questo trattato è la garanzia che fornisce innanzitutto agli Stati non possessori di armi nucleari che i loro vicini confinanti o rivali non produrranno o acquisiranno armi nucleari, e ne risulterà che non dovranno assumersi le enormi spese, e il grave rischio per la sicurezza, di acquisire armi nucleari" (ENDC/PV.362).

Quando il trattato passò poi all'esame della Prima Commissione dell'ONU, il dibattito conclusosi a Ginevra

con un rapporto alla A. G. è stato ripreso e si è potuta notare una maggiore disponibilità e sensibilità, almeno sul piano verbale, delle due super potenze in merito a questo problema. Notevole è in tal senso la dichiarazione del delegato sovietico Kuznetsov :

> "La conclusione del TNP non significherebbe il compimento, ma la continuazione, senza ritardi ed in buona fede, di ciò che è stato già cominciato con risultati abbastanza buoni a beneficio dei popoli del mondo. Il Trattato di Mosca sulla messa al bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sotto acqua ha diminuito, fino ad un certo punto, la possibilità di ulteriori sviluppi delle armi nucleari. Il Trattato nei provvedimenti riguardanti le attività degli Stati nello spazio ha bloccato la possibilità di porre in orbita intorno alla terra e nello spazio armi nucleari, così come sulla Luna e su altri corpi celesti. Il TNP dovrebbe costituire il prossimo, ed il più essenziale, gradino verso la limitazione della corsa agli armamenti nucleari - il prossimo ma non l'ultimo.
> .....
> Gli obblighi che saranno assunti dagli stati firmatari del trattato richiederanno a questi, ed innanzitutto alle potenze nucleari, alcune misure pratiche. Su istruzione del Governo Sovietico, la delegazione sovietica dichiara che il nostro paese, che ha lavorato con risolutezza alla proibizione ed eliminazione delle armi nucleari fin dal loro nascere, è preparato per tali azioni. L'Unione Sovietica è pronta, in uno spirito di buona fede ad intraprendere negoziati su larga scala su questioni di disarmo e di cercare costruttivi accordi su tali problemi.
> .....
> Innanzitutto riteniamo necessario menzionare la conclusione di una convenzione internazionale per la messa al bando dell'uso delle armi nucleari .... L'Unione Sovietica è inoltre preparata ad intavolare conversazio-

ni sul compimento di altre misure come il congelamento della fabbricazione di armi nucleari; la riduzione delle relative riserve ed, eventualmente, la completa messa al bando e distruzione di tali armi, con adeguati controlli internazionali; la limitazione e di conseguenza la riduzione dei veicoli di lancio e dei vettori strategici per le armi nucleari, l'interdizione dei voli di bombardieri con armi nucleari a bordo al di là dei confini nazionali; limitazione delle zone di navigazione per sottomarini lancia-missili; messa al bando delle esplosioni nucleari sotterranee; messa al bando delle armi batteriologiche e chimiche; eliminazione delle basi militari straniere sui territori di altri paesi; ed a formalizzare adeguatamente ciò anche per il fondo dei mari e degli oceani per garantire il loro uso solo a scopi pacifici. L'Unione Sovietica è altresì pronta, come in passato, a promuovere attivamente il compimento di misure pratiche di disarmo regionale, inclusa la creazione di zone denuclearizzate in diverse regioni del mondo". (A/C.I/PV.1556)

E' possibile osservare delle aperture piuttosto interessanti, successivamente confermate in un discorso dello altro rappresentante permanente all'ONU degli Stati Uniti A. Goldberg, nel quale fra l'altro si diceva che :

"Dopo la conclusione di questo trattato, il mio Governo intraprenderà, nello spirito dell'articolo VI ed altresì delle importanti dichiarazioni nel preambolo, ulteriori negoziati sul disarmo con raddoppiato zelo e speranza nonchè sollecitudine; e anticipiamo che la stessa posizione è condivisa da altri" (A/C.I/PV. 1556)

A questi accenni, velati dal riserbo diplomatico , hanno fatto seguito due importanti dichiarazioni riportati in Appendice come Allegati 6 e 7 una del presidente Jhonson, la altra a breve distanza del ministro degli esteri Gromiko, nel

le quali si esprime la volontà di proseguire immediatamente e sollecitamente i negoziati su altre misure di disarmo, e dove altresì si indicano degli obiettivi immediati.

Se il significato di queste dichiarazioni potrebbe essere anche quello di determinare il maggior numero di adesioni al TNP, non si può non rilevare un rafforzamento dell'"entente" stabilitosi da tempo fra le due super-potenze, e una dimostrazione solenne di buona bolontà da cui si attendono però passi precisi ed impegnativi.

Capitolo IV

IL TNP ED IL PROBLEMA DELLE GARANZIE DI SICUREZZA

TNP ED IL PROBLEMA DELLE GARANZIE DI SICUREZZA

In verità, qualora fosse stato inserito nella parte operativa del TNP un provvedimento specifico riguardante le garanzie di sicurezza per i paesi non nucleari, si sarebbe, probabilmente, andati un po' troppo al di là degli scopi e dei principi previsti per un accordo sulla non proliferazione. Questo però può essere vero da un punto di vista formale, poichè in realtà un tale provvedimento avrebbe enormemente valorizzato il TNP, ed avrebbe assai diluito un certo tipo di critiche e polemiche.

Il diniego delle potenze nucleari ad inserire un articolo od un provvedimento specifico a parte nel TNP sulle garanzie di sicurezza, è stato motivato dalla "insormontabile complessità" che si sarebbe incontrata nel tener conto di tutte le esigenze dei vari paesi, e quindi dalla minaccia di demandare indefinitivamente la conclusione del TNP stesso.

Come vedremo in seguito, dalle proposte di alcune delegazioni il problema avrebbe potuto essere parzialmente risolto con una formulazione generale con la quale, anche se non si fosse risolto del tutto, se non altro si sarebbero impostati i principi per una sua soluzione effettiva.

Il problema della "complessità" esiste, e non deriva certamente soltanto dal fatto di dover tener conto delle

varie esigenze di tutti i paesi, o nel considerare le cosidette garanzie "positive o quelle negative"; il fatto è che verrebbero completamente sconvolte le strategie delle superpotenze, basate sul potere deterrente delle armi nucleari, sui cosidetti blocchi politici e militari, e sul duopolio che esercitano sulla maggior parte delle nazioni non nucleari del mondo, non solo tramite la loro potenza politica ed economica, ma anche - se non sopratutto - tramite la minaccia implicita esercitata col solo possesso di enormi e spaventosi arsenali nucleari. E' pertanto facilmente intuibile che qualora nel TNP fosse stato inserito uno specifico provvedimento sulle garanzie di sicurezza, questo avrebbe determinato l'immediata adesione, firma e ratifica da parte di quasi tutti gli stati. Non è questa una previsione ottimistica poichè, a parte il fatto immediato di avere, almeno legalmente, garantita la sicurezza nazionale da un attacco o minaccia nucleare, una larga e sollecita adesione ad un tale TNP, da parte di tutti gli stati non nucleari, avrebbe ingrandito notevolmente l'importanza di un simile provvedimento venendo così a creare uno stato di forte e continua pressione sulle potenze nucleari stesse, rendendolo così veramente operativo.

Il problema vero e proprio della non - proliferazione sarebbe passato prevedibilmente in secondo ordine, così come tutti gli altri problemi sollevati durante i negoziati sul TNP. Forse per paesi che si trovano in una posizione particolare come l'India un tale provvedimento non avrebbe avuto molto effetto; ma certamente la tacita intesa - quantun -

que probabilmente non molto efficace -, che sembra esistere fra l'India e le super-potenze, qualora si verificassero certe situazioni, avrebbe potuto essere in qualche modo chiarificata.

Le alleanze militari avrebbero perduto il loro valore e si sarebbe arrivati prima o poi ad un effettivo congelamento della produzione di armi nucleari, poichè la loro esistenza ed efficacia dipendono soprattutto dal potere deterrente che sono in grado di esercitare cioè un potere coercitivo indiretto, il quale verrebbe svirilizzato con un provvedimento sulle garanzie di sicurezza del TNP. In ultima analisi sarebbe risultato questo l'unica ed efficace misura che avrebbe a breve scadenza aperto realmente la possibilità di altre misure di disarmo. E' probabile che il mondo non sia ancora preparato per tutto questo, ma è anche molto probabile che faccia comodo che il mondo rimanga così com'è.

Ritornando per un momento alla complessità di cui si è parlato, questa sarebbe potuta sorgere qualora si fosse voluto appunto mantenere l'attuale equilibrio mondiale e conciliare questo con delle garanzie di sicurezza da includere in un TNP; mantenere quindi lo "status quo" politico e strategico, evitando le conseguenze sopra accennate.

Lasciando da parte queste considerazioni ed ipotesi volgiamoci alla Conferenza sul Disarmo di Ginevra e vediamo come sono stati affrontati nei dibattiti dei negoziatori del TNP i termini della questione.

Nè i progetti separati di TNP, nè quelli congiunti hanno mai contemplato fra i loro provvedimenti uno riguardante le garanzie di sicurezza da dare ai paesi non nucleari firmatari del TNP.

La prima proposta in tal senso è stata formulata dalla delegazione romena in un documento di lavoro dell'ottobre '67 a seguito della presentazione del primo progetto congiunto.

> Art. III-B Gli Stati possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, si impegnano solennemente a mai usare o minacciare di usare, in alcuna circostanza, le armi nucleari contro Stati non possessori di armi nucleari i quali si impegnano a non fabbricare od acquisire armi nucleari. (ENDC/197)

Tale proposta è scaturita da un precedente intervento del delegato romeno Ecobesco nel quale si dichiarava :

> "Il TNP non deve avere altro scopo che quello di assicurare eguali condizioni di pace e sicurezza per tutti gli Stati.
>
> .....
>
> Nell'aderire ad un TNP, ogni paese non nucleare non ha soltanto il diritto ma il dovere supremo verso il suo popolo di assicurare che gli impegni che esso assume sul non-armamento atomico non conducano in alcun modo ad una diminuzione ma, al contrario, ad un rafforzamento della sua sicurezza. Nell'assumere tale obbligo è pienamente giustificato il fatto che i paesi non nucleari dovrebbero ricevere adeguate garanzie affinchè essi non diventino in futuro vittime di attacchi o minacce nucleari.
>
> Una domanda può essere fatta: perchè inserire l'impegno delle potenze nucleari a non usare armi nucleari,nella parte operativa del TNP? Perchè gli stati non nucleari

sono chiamati da questo stesso trattato ad astenersi definitivamente dal fabbricare o acquisire armi che, almeno per ora, soltanto alcuni paesi continuano a possedere - cioè le potenze nucleari. E' pertanto abbastanza naturale che gli stati i quali rinunciano alle armi nucleari desiderebbero vedere assicurati gli interessi del loro futuro pacifico sviluppo nonchè il loro senso di sicurezza notevolmente aumentato da questo trattato. L'impegno delle potenze nucleari a non usare ed a non minacciare di usare armi nucleari - un tangibile riflesso del principio del bilanciamento degli obblighi e delle responsabilità - è richiesto dallo stesso spirito del TNP.

.....

L'impegno assunto dalle potenze nucleari .... avrebbe il valore di un triplice schermo: giuridico, politico e morale. Uno schermo giuridico, perchè questo obbligo potrebbe tradurre in termini giuridici un dovere che le potenze nucleari dovrebbero considerare; in verità noi crediamo nel valore di obblighi legali accettati.
Uno schermo politico, perchè la noncuranza, o semplicemente la provata non osservanza, di questo obbligo provocherebbe la pronta reazione del meccanismo messo in azione dai firmatari del trattato, con tutte le sue conseguenze. Uno schermo morale, in quanto alla promozione dell'etica internazionale ed al riconoscimento dei metodi di condotta per gli stati ed i governi nelle loro relazioni estere - metodi che, malgrado le vicissitudini, stanno guadagnando sempre di più terreno internazionale - sarebbe richiesto di imporre riflessioni mature, non esaltate e auto-controllate.

.....

L'accettazione da parte delle potenze nucleari, attraverso il TNP, dell'impegno a non ricorrere alla minaccia o all'uso di armi nucleari contro i paesi che non le posseggono sarebbe in completo accordo con i principi della Dichiarazione sulla Proibizione, dell'Uso di Armi Nucleari e Termo-nucleari, adottato dalla A.G. dell'ONU il 24 novembre 1961 (Res. 1953-XVI)". (ENDC/PV.344)

Come era d'altronde prevedibile il suggerimento romeno non è stato considerato. Così in apertura di sessione, dopo la presentazione del testo riveduto avvenuta il 18 gennaio 1968, il delegato romeno insiste di nuovo e con maggiore incisività su questo problema in un altro suo intervento:

> "Al presente stadio delle nostre discussioni la delegazione romena desidererebbe che da parte dei co-autori di questo testo siano chiarificate parecchie questioni d'importanza vitale per la comprensione del progetto sottopostoci e per la elucidazione dei molteplici e vari aspetti del TNP. E' questo lo scopo delle domande che noi oggi poniamo ai co-autori del progetto. Primo, le discussioni che hanno avuto luogo durante i pochi anni passati, nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed in altri organismi internazionali, hanno messo in rilievo molto chiaramente la particolare importanza annessa al problema delle garanzie di sicurezza di cui debbono godere gli Stati non-nucleari come uno degli elementi essenziali del TNP. Il testo riveduto del progetto di trattato non contiene clausole riguardanti le garanzie di sicurezza, ma c'era la stessa lacuna in proposito nel primo testo. Si può pensare di intraprendere analisi dettagliate, discussioni e negoziati sul progetto con l'assenza di una specifica clausola riguardante le garanzie? Non è forse un'esigenza pienamente giustificata quella per cui, fino a che non vi sarà la completa eliminazione delle armi nucleari esistenti e conseguentemente fino a che non sarà abolita la minaccia nucleare, gli Stati non possessori di armi nucleari dovrebbero godere di maggiori garanzie di sicurezza? Desideremmo sapere se le Potenze nucleari sono pronte ad assumersi solennemente l'obbligo, attraverso il TNP, a mai usare in alcuna circostanza armi nucleari contro Stati che non ne sono in possesso, ne a minacciare questi stati in alcun caso ed in alcun modo del loro uso" (ENDC/PV.362).

La risposta sarà chiaramente negativa. In ogni caso viene presentato dalla stessa delegazione un nuovo documento di lavoro in cui sulla questione della sicurezza si fa una proposta più articolata della precedente :

> ART. VI-A. I. Gli Stati possessori di armi nucleari si impegnano solennemente a mai usare o minacciare di usare in alcuna circostanza armi nucleari contro Stati non possessori di armi nucleari che si siano impegnati a non fabbricare od acquistare armi nucleari.
>
> 2. Gli Stati, Parti Contraenti del Trattato, si accordano per stabilire, attraverso il Consiglio di Sicurezza, una adeguata procedura per assicurare che gli impegni intrapresi nel paragrafo I di questo articolo saranno adempiuti. (ENDC/223/Rev.1).

Interessante è tuttavia il paragrafo 2 in cui si enuncia il principio di rendere responsabile il Consiglio di Sicurezza di provvedere ad eventuali minacce o attacchi nucleari contro paesi non nucleari. Tale principio, sarà infine ripreso dai copresidenti nello stendere il progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulle assicurazioni di sicurezza.

Anche la delegazione della RAU si è dimostrata particolarmente sensibile a questo problema, è infatti sua la proposta della seguente aggiunta :

> ART. IV-A. Ciascuno Stato possessore di armi nucleari si impegna a non usare, o minacciare di usare, armi nucleari contro ogni Stato non possessore di armi nucleari. Parte Contraente del presente Trattato, che non ha alcuna arma nucleare sul suo territorio. (ENDC/197)

Relativamente alla formulazione di analoghe proposte della delegazione romena questa sembra essere migliore e più precisa, soprattutto perchè si contempla anche la possibilità di non usare armi nucleari contro quei paesi che oltre a prendere, tramite il TNP, l'impegno a non fabbricarle non le hanno nemmeno sul loro territorio; una clausola del genere interessa particolarmente i paesi non nucleari facenti parte di alleanze militari con leadership nucleare. L'importanza politica e militare, di una tale proposta, come già abbiamo detto all'inizio, sarebbe stata notevole se accolta.

E' interessante riportare anche parte di un intervento del delegato della RAU, Khallaf, nel quale si dice :

> "Il TNP solleva altresì l'importante questione delle assicurazioni da dare agli Stati non nucleari contro ogni uso o minaccia di uso delle armi nucleari contro questi. Questo problema è già stato trattato sia qui che a New York ed è stata materia di profondo interesse, specialmente da parte degli Stati non nucleari che non sono alleati con nessuna potenza nucleare. La A.G. nella sua risoluzione 2153A (XXI), par.4, chiede a questa Conferenza :
> ".....di considerare urgentemente la proposta secondo cui lepotenze nucleari potrebbero dare una garanzia secondo cui esse non useranno, o minaccieranno di usare , armi nucleari contro Stati non nucleari senza armi nucleari nei loro territori, ed ogni altra proposta che è stata fatta o può essere fatta per la soluzione di questo problema". Accogliamo con favore l'ultima dichiarazione fatta dai due copresidenti, secondo cui essi continueranno i loro scambi di vista al fine di trovare una positiva soluzione a questo problema" (ENDC/PV.333).

Dove, a parte l'accenno fatto alle discussioni in tal senso dei due copresidenti, è importante notare il rife-

rimento ad una risoluzione dell'ONU in cui si richiama l'attenzione dei delegati del Comitato dei 18 su questo problema. Ma al documento di lavoro della RAU replica il delegato canadese Burns, il quale in proposito dichiara :

"Arriviamo ora all'emendamento della RAU chiamato articolo IV-A. Il Governo Canadese ha sempre ritenuto, e tuttora ritiene, estremamente importante la questione delle garanzie di sicurezza per gli stati non nucleari firmatari del trattato. Prima di sottoscrivere il trattato ciascun paese deve considerare quale effetto avrà il trattato sulla sua sicurezza nazionale. Ciò nonostante rimaniamo dell'opinione che, includere nel trattato stesso un articolo sulle garanzie di sicurezza soddisfacente per tutti gli stati non nucleari, sarebbe estremamente difficile e può avere l'effetto di non essere accettato, prolungando e complicando i negoziati per il trattato stesso. Secondo noi la migliore soluzione del problema resta quello sottolineato nella mia dichiarazione del 12 settembre:
"Sembrerebbero esserci due vie generali per raggiungere questo obbiettivo. Il primo potrebbe essere per mezzo di dichiarazioni unilaterali da parte delle Potenze nucleari quando il trattato sarà aperto per la firma. Delle dichiarazioni separate in cui si usa un linguaggio simile possono registrare l'intenzione delle Potenze nucleari ad assistere gli stati non nucleari che firmano il TNP e che sono conseguentemente soggetti o minacciati di attacchi nucleari. Esse possono altresì contenere un impegno secondo cui le armi nucleari non saranno usate contro Stati non nucleari, firmatari del Trattato , che non sono alleati con una potenza nucleare.
Un secondo metodo per raggiungere lo stesso obiettivo generale potrebbe essere di procedere per mezzo di una risoluzione delle Nazioni Unite contenente nei suoi paragrafi operativi, assicurazioni simili a quelle che ho ora menzionato. Una simile risoluzione potrebbe anche prendere in considerazione la speciale responsabilità attribuita al Consiglio di Sicurezza della Corte del

l'ONU, per il mantenimento della pace e la prevenzione delle aggressioni. Poichè questi impegni peserebbero assai di più sulle potenze nucleari, vorremmo sollecitare i co-redattori del progetto di Trattato, in consultazione con gli altri membri del nostro Comitato, ad rivolgersi seriamente a questo problema". (ENDC/PV.338)

Fra le due vie è stata scelta, seppure un po' ridimensionata, la seconda.

Riportiamo anche, a titolo informativo, una proposta nigeriana di aggiungere all'articolo II del trattato, come paragrafo 2, il seguente provvedimento :

ART. II. 2. Ciascuno Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna, se richiesto, a venire in aiuto di ogni Stato non possessore di armi nucleari, Parte Contraente del Trattato, che sia minacciato o attaccato con armi nucleari. (ENDC/220/Rev.1).

E' certo che l'impegno richiesto è piuttosto notevole considerate le implicazioni; ma della stessa idea sembra essere anche il governo spagnolo il quale, nel suo memorandum già citato, dichiara :

"Una particolarità che il Governo Spagnolo non ha trovato nel testo del 18 gennaio è una qualsiasi misura riguardante le garanzie che devono essere date ai paesi non nucleari da quelli firmatari che posseggono armi nucleari: 1) che essi non vengano attaccati o minacciati di essere attaccati con armi nucleari, 2) che, se una potenza nucleare non aderente al trattato attacca o minaccia di attaccare un paese non nucleare firmatario, i paesi nucleari, parti del trattato, debbono reagire adeguatamente. Il Governo Spagnolo spera che possa essere trovata una formula per una positiva soluzione di que-

sto problema, la cui importanza è stata sottolineata da più paesi ed è ritenuta fondamentale da questo Governo" (ENDC/219)

La risposta dei corredattori del TNP viene dal delegato americano De Palma, il quale afferma :

"Il testo non contiene un provvedimento sulle garanzie di sicurezza perchè, come già abbiamo detto molte volte, il problema è troppo difficile e complicato per essere ridotto ad un provvedimento di trattato. Non solo differiscono gli interessi di sicurezza di nazioni alleate e non-allineate, ma anche gli interessi di varie nazioni all'interno di ciascun gruppo. Pertanto ogni tentativo di stendere una garanzia con un provvedimento nel trattato che comprende tale diversità di interessi ed applicarlo a impreviste circostanze future sarebbe semplicemente non credibile.

Questo è il perchè è stato necessario esaminare questa materia nel contesto dell'azione relativa alle Nazioni Unite, al di fuori del Trattato stesso ma in stretta congiunzione con esso. Sono le Nazioni Unite responsabili del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ed è con la Carta dell'ONU che ciascun paese ha assunto l'obbligo solenne di cooperare per il mantenimento della pace. Tale materia è stata in discussione da parte dei copresidenti. Spero che i copresidenti saranno presto in grado di informare il Comitato dei risultati dei loro colloqui" (ENDC/PV.368)

Il risultato dei colloqui fra i due copresidenti ed il rappresentante inglese è il seguente "Progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulle assicurazioni di sicurezza" :

"Il Consiglio di sicurezza :
Preso atto con piacere del desiderio di un grano numero

di Stati di sottoscrivere il Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari, e quindi di impegnarsi a non accettare il trasferimento da chicchessia di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi od esplosivi sia direttamente che indirettamente; a non fabbricare o procurarsi altrimenti armi nucleari od altri ordigni esplosivi nucleari; e a non cercare od accettare assistenza di sorta per la fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

Considerando la preoccupazione di alcuni Stati, che in seguito alla loro adesione al Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari, chiedono che siano prese adeguate misure per salvaguardare la loro sicurezza.

Tenendo presente che ogni aggressione accompagnata dall'uso di armi nucleari metterebbe in pericolo la pace e la sicurezza di tutti gli Stati.

1. Riconosce che l'aggressione con armi nucleari o la minaccia di tale aggressione contro uno Stato non possessore di armi nucleari creerebbe una situazione in cui il Consiglio di Sicurezza, e sopratutto gli Stati possessori di armi nucleari suoi membri permanenti, dovranno agire immediatamente in accordo con i loro obblighi verso la Carta delle Nazioni Unite.

2. Accoglie con piacere l'intenzione espressa da alcuni Stati i quali appoggeranno o daranno assistenza immediata, in accordo con la Carta, ad ogni Stato non possessore di armi nucleari, Parte Contraente del Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari, che sia vittima di un atto, od oggetto di una minaccia di aggressione nel quale vengano usate armi nucleari.

3. Riafferma in particolare il diritto, riconosciuto dall'articolo 51 della Carta, riguardante l'autodifesa individuale e collettiva qualora un attacco armato venga diretto contro un membro delle Nazioni Unite, fino a che il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale".

C'è molto da dire su questo progetto di risoluzione. E' indiscusso che questo documento sottoscritto dalle tre potenze nucleari presenti nel Comitato costituisca un atto di buona volontà; ma lo sarebbe stato forse ancora di più qualora il Consiglio di Sicurezza godesse di quel prestigio, di quella fiducia e di quella efficacia di cui dovrebbe essere caratterizzato. Obiettivamente il valore di questo documento va posto in relazione ai seguenti fattori :

a) La Repubblica Popolare Cinese assente dal Consiglio di Sicurezza; quand'anche ne facesse parte si porrebbe in modo ancor più scoraggiante il problema del

b) Diritto di veto delle potenze nucleari presenti come membri permanenti. E' prevedibile che qualora si presenti il caso di rendere operativa la suddetta risoluzione, la situazione non sarà mai tanto chiara e netta da creare un voto unanime delle potenze nucleari. Fra l'altro, a rigor di logica, una eventuale minaccia di aggressione o attacco nucleare può essere fatto soltanto da una delle potenze nucleari membri del Consiglio per cui una eventuale azione da parte di altre potenze nucleari dato il diritto di veto, sarà intrapresa al di fuori del Consiglio di Sicurezza; oltre a questo c'è il grosso problema della

c) Indefinibilità del termine "aggressione". Si veda ad esempio il caso della terza guerra arabo-israeliana, in cui si è riproposta in termini drammatici per l'intera Organizzazione anche la questione del

d) "Peace-keeping" un problema che sembra non aver soluzione e che mina la presenza prestigiosa ed efficace dell'ONU nella scena mondiale. E' prevedibile che un problema di tale portata non sarà risolto facilmente; e qualora fosse risolto e si verificassero delle situazioni tali da rendere operativa la suddetta risoluzione, è perlomeno utopistico pensare alla sua efficacia in simili casi. C'è infine il problema della

e) Francia una potenza nucleare completamente indifferente alle trattative che si svolgono a Ginevra, e con una contraddittoria linea di condotta nella sua politica estera.

Da alcuni è stata fatta notare invece l'estrema importanza politica di questo documento, per il fatto che per la prima volta nella storia le super-potenze sottoscrivono un documento comune in cui si parla di garanzie di sicurezza. Viste le precedenti considerazioni probabilmente la sua importanza sarà da ricercare in un possibile ulteriore riavvicinamento fra le super-potenze, ma anche qui c'è da discutere sulla positività di tale evoluzione (vedi Viet-Nam e Cecoslovacchia).

In proposito è da rilevare una dichiarazione assai interessante fatta dal rappresentante cecoslovacco all'ONU, Klusak, il 3 maggio 1968, in cui sul problema delle garanzie di sicurezza si diceva :

> "Sappiamo che alcuni Stati non possessori di armi nucleari non sono pienamente soddisfatti di questa proposta (di risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulle garanzie di sicurezza). Per quanto riguarda la Repubblica Socialista Cecoslovacca, noi potremmo considerare un im

pegno da parte delle Potenze nucleari a non usare armi nucleari contro gli Stati non possessori di armi nucleari, firmatari del trattato, nei cui territori non vi sono armi nucleari, come la soluzione più conveniente" (A/C.I/PV.1560)

Relativamente alla posizione sempre mantenuta nel Comitato dei 18, cioè in perfetto accordo con la delegazione sovietica e degli altri paesi socialisti - esclusa ovviamente la Romania -, c'è in queste parole una enorme evoluzione, e quasi un presagio di ciò che sarebbe accaduto pochi mesi dopo.

In ogni caso il testo approvato dalla A.G. contiene in più un paragrafo preambolare in cui si dice in merito:

Par. 12 Le Parti Contraenti ... ricordando che in armonia con lo Statuto delle Nazioni Unite, gli Stati debbono astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualsiasi altro modo in contrasto con gli scopi dell'ONU, e che lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debbono essere promossi con il minimo di diversione delle risorse umane e mondiali verso gli armamenti.

Qualcosa, almeno al livello di disposizioni preambolari, ed assai genericamente è stato inserito nel TNP.

Come d'altronde era prevedibile molto sensibile a questo problema si è dimostrata la Repubblica Federale Tedesca. L'ex Ministro degli Esteri G. Schroeder rispondendo nell'ottobre del '66 a nome del Governo - allora presieduto da Erhardt - ad una interpellanza del gruppo parlamentare social-

democratico riguardante le proposte di limitazione degli armamenti, dichiarava :

"Domanda : Quali spiegazioni può dare il Governo Federale sulla sua proposta di evitare gradualmente la proliferazione di armi nucleari?

Risposta : (Ricordato il trattato del '63 sul test-ban, ed il grado di convergenza dei progetti separati di TNP, americano e sovietico aggiunge che:)

..... Sul piano politico appare assolutamente sensato concentrare gli sforzi tendenti al raggiungimento di un regolamento sulla non-proliferazione di armi atomiche e sul modo di evitare la produzione di armi atomiche da parte di altre potenze... Vero è, che è straordinariamente difficile muovere tutti gli Stati non nucleari che hanno scelta, o l'avranno in avvenire, di produrre armi atomiche ad una generale rinuncia. I singoli Stati giudicano molto differentemente se la decisione a favore di un proprio armamento nucleare come l'hanno adottata l'Inghilterra, la Francia e la Cina, abbia o no un valore predominante per la sicurezza di un Paese. In ogni modo, data l'attuale situazione del mondo, non si possono trovare soluzioni globali per i problemi della sicurezza che vengono generati dal tentativo di giungere ad un regolamento internazionale sulla non-proliferazione.

Troppo differenti si presentano infatti le necessità di sicurezza ed i concetti di sicurezza dei singoli Paesi in causa. Ci sono però gruppi di paesi la cui situazione di sicurezza politica si assomiglia ampiamente tanto da rendere possibile e da giustificare un procedimento a gruppi. Il principio del procedimento a gruppi, che si fonda sulla proposta da noi fatta nella nota di pace, permetterebbe di tenere maggiormente conto dei differenti interessi dei singoli Stati privi di armamento nucleare, che non un accordo universale. Inoltre gli interessi delle potenze non nucleari potrebbero venire difesi soprattutto permettendo a queste di cercare la propria sicurezza in seno ad alleanze o al di fuori di esse, a seconda delle loro concezioni politiche.

(Ricordato che il suo Governo è interessato affinchè non sorgano altre potenze nucleari, e deplorata la lentezza e l'insensibilità della Conferenza di Ginevra, aggiunge:)

Il Governo Federale non è disposto a stare a guardare inerte un ulteriore sviluppo da esso non desiderato. Si oppone al fatto che i problemi della non proliferazione, ossia della non disseminazione di armi atomiche sotto il controllo nazionale di altri Stati membri o non membri di alleanze, vengano oscurati dall'Unione Sovietica che mira a fare accettare una pretesa esclusivamente sua, quella del diritto all'autodifesa collettiva nel settore nucleare. Il Governo Federale ritiene che ciò non sia l'oggetto della politica della non-proliferazione. Al contrario la condizione indispensabile per la volontà di rinuncia degli Stati bisognosi di alleanze è che essi prendano parte all'intimidazione collettiva della alleanza se nella loro sfera di sicurezza ci sono potenze nucleari che occupano una importante posizione. Per collaborare alla soluzione del problema della non proliferazione, noi cerchiamo di mettere l'accento più marcato sulla rinuncia alla produzione di armi nucleari, rinuncia che noi abbiamo fatto già nel 1954. Abbiamo perciò proposto che il primo passo deve consistere in una rinuncia alla produzione di armi nucleari in seno alla NATO ed al Patto di Varsavia. Un simile passo non contribuirebbe soltanto alla limitazione degli armamenti, ma anche alla distensione in un delicato settore europeo.

Domanda : A quali condizioni il Governo Federale è disposto - al di là della rinuncia alla produzione fatta dalla RFT e qual'è contrattualmente stabilita nei protocolli addizionali stesi in occasione dell'ingresso della RFT nell'UEO - ad accettare, in relazione ad un ampio accordo sull'impedimento della proliferazione di armi nucleari, anche una rinuncia di acquisizione di armi nucleari?

Risposta : (dopo aver rilevato l'imprevedibilità del contenuto di un accordo sulla non proliferazione, egli aggiunge:)

Il Governo Federale non intende partecipare ad un regolamento che potrebbe pregiudicare il diritto all'autodifesa collettiva nel settore nucleare sancito dalla Carta dell'ONU. Esso non desidera che le possibilità legali offerte di organizzare in modo soddisfacente la sicurezza collettiva dell'alleanza occidentale vengano limitate pur di giungere ad un compromesso che non contribuirebbe neppure alla soluzione del problema vero e proprio della non-proliferazione nel resto del mondo, perchè non si migliorerebbe affatto le condizioni di sicurezza degli Stati che non fanno parte di alleanze. Al contrario il Governo Federale è disposto a considerare la partecipazione ad un regolamento che serva il vero obiettivo della politica della non proliferazione, ossia quello di evitare il sorgere di altre potenze nucleari quando i problemi della sicurezza nucleare dell'alleanza occidentale saranno stati risolti soddisfacentemente".

Ed ancora, sempre il Ministro degli Esteri Schroeder, in una intervista concessa nel novembre '66 alla rivista francese "Réalitès" dichiara ancora :

"Domanda : Desidera un mutamento della capacità militare della Repubblica Federale nel campo nucleare?

Risposta : Noi riteniamo che l'alleanza debba essere possibilmente "integrata" non soltanto nel campo degli armamenti convenzionali ma anche nel campo delle armi nucleari. E' possibile immaginarsi molteplici forme di "integrazione". Come lei sa, noi non solo abbiamo firmato l'accordo sul bando degli esperimenti atomici, ma unici in questo campo, abbiamo fatto una presentazione anticipata rinunciando di fronte ai nostri amici alla produzione di ABM (anti-balistic missile) in Germania. Ne deriva che noi siamo interessati - e ai nostri occhi questo costituisce l'interesse di tutti i membri della alleanza, nucleari e non nucleari - all'elaborazione di una ampia strategia generale soddisfacente per tutti gli

interessati. La questione se nel campo nucleare siano da sviluppare solo disposizioni per la progettazione e la consultazione, oppure si debba creare un comune sistema di armamento si trova ancora allo stadio di discussione. Secondo il nostro punto di vista è decisivo che noi quì - visto a lunga scadenza - otteniamo sicurezza di fronte ad ogni immaginabile sviluppo. Noi appoggiamo gli sforzi tendenti ad evitare la creazione di altre potenze che dispongano di armi nucleari sul piano nazionale.

Domanda : Le richieste tedesche nel campo delle armi atomiche sono forse anche una questione di prestigio?

Risposta: Secondo noi qui non si tratta di prestigio ma di garantire la sicurezza in un senso ampio. Noi non cerchiamo questa sicurezza nella autonomia ma in una soluzione comunitaria come la rende possibile la alleanza".

E' certo che queste posizioni espressa dal Ministro Federale degli Esteri insieme ad altre riguardanti diversi aspetti del TNP non creavano una atmosfera molto distesa al Comitato ginevrino. Ma si è avuta nel frattempo una certa evoluzione verificabile nel memorandum del governo della RFT ai copresidenti, dal marzo '68, nel quale al titolo "Distensione e garanzia della pace" si afferma :

"Una proibizione nell'uso della minaccia, della pressione o del ricatto politico nei confronti delle potenze non nucleari dovrebbe essere incluso nel trattato e non farne l'oggetto di una semplice dichiarazione alla conclusione del trattato. Una tale disposizione contrattuale costituirebbe una contropartita giusta ed equa alle rinunce nucleari concesse dagli Stati non nucleari. Il memorandum tedesco del 7 aprile 1967 diceva in proposito :

"Nessuna potenza nucleare dovrebbe fare uso del suo potenziale a fini di minaccia, di pressione o di ricatto

politico contro potenze non nucleari. Questa promessa dovrebbe fare parte integrante di un regolamento sulla non-proliferazione. Rinunciando all'opzione nucleare le potenze non nucleari apportano un contributo alla distensione. A giusto titolo esse si aspettano dalle potenze nucleari che si impegnino da parte loro ad adottare un atteggiamento benevole e costruttivo". L'idea che un paese il quale col TNP rinuncia ad armi nucleari, sia in seguito sottomesso al ricatto di una potenza nucleare, senza che il comportamento di quella possa essere considerato come una violazione del trattato, sarebbe effettivamente intollerabile. Se gli Stati non nucleari danno prova di un comportamento sufficientemente progressista per rendere possibile la conclusione di un TNP malgrado la costante corsa agli armamenti nucleari, questo trattato dovrebbe almeno contenere una regola di condotta per le relazioni politiche fra i partners nucleari e non nucleari del trattato. Ciò servirebbe la causa della distensione e della salvaguardia della pace nello schieramento mondiale, in seno ed al di fuori dei sistemi di alleanze.

Il Governo della RFT dichiarò inoltre, nel suo memorandum del 7 aprile 1967 :

"La rinuncia delle potenze non nucleari all'opzione nucleare in caso di regolamento della non-proliferazione, solleva per esse, in un modo o nell'altro, numerosi problemi di sicurezza. Il desiderio di questi paesi di proteggersi per quanto possibile contro i rischi esistenti o eventuali della sicurezza, merita la nostra comprensione e simpatia. La rinuncia alle armi nucleari dovrebbe essere non una sorgente di minacce particolari, bensì un progresso nella via di un ordine di pace più stabile. Coloro che sono i primi a fornire un contributo a questo fine hanno diritto che la comunità dei popoli faccia equilibrio al carattere unilaterale che ne risulta".

Il Governo della RFT si dispiace che non si sia ancora riusciti, fin'ora, a trovare una soluzione soddisfacente a questo problema".

Se le dichiarazioni di Schroeder potevano destare qualche apprensione, alcune osservazioni contenute in questo memorandum hanno anche una loro ragione d'essere. Scarso valore, come era prevedibile, è stato dato al progetto di risoluzione USA-URSS-GB e si auspica una soluzione più soddisfacente al problema.

Se la Germania Federale paventa la minaccia dello Est, a giustificazione di certe richieste, pur facendo parte di un'alleanza più o meno funzionante, ci si dovrebbe immaginare da parte dell'India chissà quale atteggiamento.

Invece proprio dall'India proviene la posizione insieme più realistica, più positiva e tutto sommato più intelligente. Il nuovo rappresentante indiano Husain - che però in anni precedenti era già stato a capo della sua delegazione - subentrato nella penultima sessione dichiarava in merito :

> "Non voglio entrare in dettagli che ci sono ben noti in questo Comitato, bensì mi voglio limitare a puntualizzare il fatto che il numero delle Potenze nucleari aumentato da una nel 1945 e due nel 1949, tre nel 1952, quattro nel 1960 e cinque nel 1964, è una prova del fallimento di questo approccio limitato.
>
> L'urgenza di cercare una maggiore sicurezza - se immaginaria o illusoria, si può provare - acquisendo armi nucleari non può essere frenata con una proibizione diretta soltanto a quelli che d'altronde non le posseggono. Questo fatto può essere efficacemente controllato soltanto attaccando la radice stessa del male: cioè lo stato di insicurezza causato nel mondo dal possesso di queste armi terrificanti e di distruzione massiccia,da parte di poche potenze. Il desiderio di seguire l'esempio di quelli che sono diventate Potenze nucleari sarà dif-

ficile da stornare fino a che il mondo vive in un tale stato di squilibrio. Può essere eliminato soltanto se allontaniamo il particolare stato di superiorità associato alla potenza ed al prestigio conferito a quelle potenze dalle armi nucleari" (ENDC/PV.370).

In modo più incisivo e completo, in uno dei molteplici interventi fatti al Comitato, il precedente capo-delegazione indiano, Trivedi, dichiarava nel novembre 1967 in merito al problema delle garanzie di sicurezza per i paesi non nucleari firmatari del TNP.

"Alcune nazioni possono avere l'impressione che patti militari ed alleanze forniscono loro la protezione dalle minacce o attacchi. Altre possono avere l'impressione che la loro posizione geografica o affiliazione politica dà loro la richiesta sicurezza. Anche se esse possono aver ragione, i nostri negoziati devono assicurare che la sicurezza sia egualmente garantita per tutti - per gli allineati come pure per i non-allineati," per quelli lontano da arsenali nucleari come pure per quelli che vi si trovano vicini; altrimenti le misure di disarmo o di controllo delle armi perdono il loro significato.

Ci sono state alcune discussioni, in questo contesto, sulle assicurazioni di sicurezza da dare alle nazioni non nucleari. Teoricamente, tali assicurazioni o garanzie sono state ritenute come un mezzo per fornire sicurezza, essendo espressa la fiducia che è possibile o fattibile avere una incondizionata, automatica, obbligatoria, credibile ed efficace risposta delle super-potenze in caso di minaccia nucleare o attacco contro gli stati non nucleari. Non dovremmo tuttavia confondere i mezzi con i fini. Le garanzie o assicurazioni di sicurezza non sono la stessa cosa della sicurezza. La minaccia alla sicurezza dei paesi non nucleari viene dagli arsenali dei paesi nucleari; ed il modo corretto di considerare questa minaccia è di assicurarsi in prima istanza

che nessun trattato internazionale dia la licenza ai possessori di queste armi di continuare ad aumentare gli strumenti della loro minaccia: le armi nucleari.

La questione di assicurazioni credibili contro l'uso o la minaccia delle armi già nei depositi blindati delle potenze nucleari è soltanto il secondo e seguente stadio.

Tutte le misure di disarmo e controllo delle armi devono pertanto essere viste nel contesto della sicurezza per tutti. Le nazioni che credevano che la sicurezza potesse essere garantita col possesso di armi nucleari le hanno già acquisite; e continuano ad agire in modo da aumentare l'area della loro sicurezza impegnandosi in più ampi, più nuovi e più sinistri sistemi offensivi e difensivi di armi nucleari e dei mezzi di lancio. Questo non è tuttavia la convinzione di un gran numero di nazioni, nonostante le loro dotazioni tecnologiche e materiali.

Questo credo è infatti la filosofia alla base di tutte le discussioni sul disarmo, sia nel nostro Comitato che altrove" (ENDC/PV.346)

Capitolo V

IL TNP ED IL PRINCIPIO DELLA NON-PROLIFERAZIONE

T.N.P. E IL PRINCIPIO DELLA NON-PROLIFERAZIONE

Il testo presentato nell'agosto 1965 dagli USA conteneva i seguenti provvedimenti :

Preambolo

Le Parti Contraenti .... ritenendo che l'ulteriore diffusione delle armi nucleari costituirebbe un pericolo per il raggiungimento di questi fini, ricordando che la risoluzione 1965 (XVI) dell'A.G. dell'ONU, sollecita tutti gli Stati a collaborare al raggiungimento di questi scopi.....

ART. I - Ciascuno degli Stati Contraenti, possessore di armi nucleari, si impegna :

1. A non trasferire armi nucleari sotto il controllo nazionale di uno Stato non possessore di armi nucleari, o sotto il controllo di un'associazione di stati non possessori di armi nucleari.

2. A non fornire ad uno Stato non possessore di armi nucleari o ad un'associazione di tali stati :
a) assistenza nella fabbricazione di armi nucleari, nella preparazione alla fabbricazione delle medesime o nella sperimentazione di armi nucleari, nè
b) incoraggiamento od incitamento alla fabbricazione o all'acquisizione, sotto altra forma, di armi nucleari proprie.

3. A non intraprendere altra azione che possa provocare un aumento nel numero complessivo degli stati o delle associazioni di stati aventi il controllo delle armi nucleari.

4. A non intraprendere alcuna azione tra quelle vietate ai termini dei precedenti paragrafi del presente articolo, nè direttamente, nè indirettamente per il tramite di stati terzi o di associazioni di stati, o per il tramite di unità di forze armate o di membri di forze armate di qualsiasi Stato, anche nel caso in cui tali unità

o membri di forze armate si trovassero sotto comando di un'alleanza militare.

ART. II - Ciascuno degli Stati Contraenti, non possessore di armi nucleari, si impegna :

1. A non fabbricare armi nucleari, e a non sollecitare od accettare il passaggio di armi nucleari sotto il suo controllo nazionale o sotto il controllo di una associazione di stati non possessori di armi nucleari di cui sia membro.

2. A non sollecitare nè accettare, e a non fornire, sia isolatamente che in associazione con altri stati non possessori di armi nucleari :

a) assistenza nella fabbricazione di armi nucleari, nella preparazione delle medesime o nella sperimentazione di armi nucleari, nè
b) incoraggiamenti od incitazioni alla fabbricazione od all'acquisizione, sotto altra forma, di armi nucleari proprie.

3. A non intraprendere alcuna azione tra quelle vietate ai termini di precedenti paragrafi del presente articolo, nè direttamente nè indirettamente per il tramite di Stati terzi, o di associazioni di stati, o per il tramite di unità o di membri delle loro forze armate, anche nel caso in cui tali unità o membri delle forze armate si trovassero sotto il comando di una alleanza militare.

Quello presentato dall'Unione Sovietica nel gennaio 1966 conteneva i seguenti provvedimenti :

Preambolo Le Parti Contraenti in armonia con le risoluzioni dell'A.G. dell'ONU che li impegnano a concludere un accordo che impedisca l'ulteriore proliferazione delle armi nucleari.

ART. I - 1. Le Parti Contraenti in possesso di armi nucleari si accordano per non porre in alcun modo simili armi, sia direttamente che indirettamente per mezzo di stati terzi o gruppi di stati, in possesso o a disposizione di stati o gruppi di stati che non posseggono armi nucleari, e concordano altresì di non concedere ai detti stati o gruppi di stati il diritto di partecipare al possesso, alla disposizione ed all'uso delle armi nucleari. Le Parti summenzionate non forniranno armi nucleari o accorderanno il diritto di controllo su di esse, sul loro dislocamento od uso alle unità delle forze armate o ai singoli militari di stati che non posseggono armi nucleari, anche nel caso che tali unità o militari siano sotto il comando di una qualsiasi alleanza militare.

2. Le Parti Contraenti che posseggono armi nucleari concordano di non assistere direttamente o indirettamente tramite stati terzi o gruppi di stati, gli Stati che non posseggono attualmente armi nucleari, nella produzione, o nella preparazione o nel collaudo di tali armi, e si accordano per non trasmettere alcuna informazione o documentazione sulla produzione, sui dati scientifici e di ricerca od altro che possa essere utilizzato nella produzione o nell'uso delle armi nucleari.

ART. II - 1. Le Parti Contraenti che non posseggono armi nucleari si impegnano a non creare, produrre o preparare la produzione di armi nucleari, nè da sole nè con l'aiuto di altri stati, sul loro territorio o sul territorio di altri stati. Esse si impegnano anche ad astenersi dall'ottenere armi nucleari sotto qualsiasi forma - sia direttamente che indirettamente tramite terzi stati o gruppi di stati - in loro possesso, disposizione od uso, e non parteciperanno al possesso, disposizione od uso, di tali armi, nè alla relativa sperimentazione. Le summenzionate Parti Contraenti non cercheranno di acquisire il controllo sulle armi nucleari o sulla loro dislocazione od uso per le unità delle proprie forze armate o per singoli militari di queste forze, anche se tali unità o militari fossero posti sotto il comando di qualsivoglia alleanza militare.

2. Le Parti Contraenti che non posseggono armi nucleari si impegnano a non ricevere nè a tentare di ottenere, dagli stati che posseggono armi nucleari, assistenza nella produzione di tali armi o informazioni o documentazioni sulla produzione, o sui dati scientifici e di ricerca o su altro che possa essere utilizzato nella produzione o nell'uso di armi nucleari.

ART. III - Le Parti Contraenti si asterranno da qualsiasi appoggio, incoraggiamento od incitamente a quegli stati che cercano di possedere armi nucleari, di produrle o di acquistare il diritto di disporre di simili armi.

Come si osserva fin d'allora non esistevano differenze sostanziali nelle posizioni delle due super-potenze su questo problema specifico.

Nell'agosto 1967 è stato presentato un progetto congiunto redatto dai due co-presidenti, il quale è rimasto, per ciò che riguarda gli articoli I e II, invariato, come pure nelle successive due redazioni ed in quella finale raccomandata dall'ONU.

I provvedimenti nel progetto congiunto relativi al problema propriamente detto della non-proliferazione sono i seguenti :

Par. 2 - Le Parti Contraenti ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe considerevolmente il pericolo di una guerra nucleare.

Par. 3 - Le Parti Contraenti uniformandosi alle risoluzioni della A.G. delle N.U. che sollecitano la conclusione di un accordo sulla prevenzione di una più vasta disseminazione delle armi nucleari.

ART. 1 - Ciascuno degli Stati possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia qualunque arma nucleare od altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi od esplosivi, sia direttamente che indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, incoraggiare o indurre in alcun modo, alcuno Stato non possessore di armi nucleari a fabbricare od altrimenti acquistare armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o ordigni esplosivi.

ART. 11 - Ciascuno degli Stati non possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non ricevere il trasferimento da chicchessia di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o ordigni esplosivi, sia direttamente che indirettamente; si impegna inoltre a non fabbricare, od altrimenti acquistare armi nucleari od altri ordigni esplosivi nucleari e a non ricercare o ricevere qualunque tipo di assistenza per la realizzazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi.

In tutti i dibattiti, seguiti alla presentazione del progetto congiunto del TNP in sede di Comitato dei 18, sono stati questi i provvedimenti meno discussi. Tuttavia da parte di alcune delegazioni sono state sollevate delle obiezioni interessanti su cui d'altronde non si è troppo insistito. In ogni caso è importante esaminarle per acquisire una visione critica generale dell'intero TNP.

Le osservazioni sono le seguenti :

1) Nel par. 1, art. 1 del progetto USA si parla dell'impegno degli stati nucleari di non trasferire armi nucleari specificatamente a stati non nucleari.

Nel testo congiunto (Art. 1) si parla di "non trasferire a chicchessia" armi nucleari; viene esclusa pertanto

col nuovo testo la possibilità di forniture di armi nucleari fra stati nucleari.

Ma nella seconda parte dello stesso articolo I del testo USA-URSSS, si parla di impegno "a non assistere, incoraggiare o indurre" uno stato non nucleare a procurarsi armi nucleari, fatto questo che non esclude però la possibilità di scambi di materiale nucleare per scopi militari, fra stati nucleari. Su questo punto sono state sollevate riserve dal delegato brasiliano e quello indiano. Il rappresentante brasiliano, De Araujo Castro ha dichiarato in un suo intervento che :

> "Da una lettura della seconda parte dell'articolo I potremmo desumere che, sebbene alle potenze nucleari è proibito di assistere, incoraggiare o indurre ogni stato non nucleare a fabbricare o acquisire altrimenti armi nucleari od altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o ordigni esplosivi, esse sono lasciate libere di assistere, incoraggiare e indurre stati nucleari in tali attività, ora ed in futuro.
>
> Ciò non significa forse che le attuali potenze nucleari che hanno raggiunto un alto grado di perfezione nello sviluppo della tecnologia nucleare per scopi militari, sono autorizzati a trasferire, ora o in futuro, tali conoscenze e tecniche a volontà ad ogni potenza nucleare che non ha ancora raggiunto tali livelli di perfezionamento, siano esse firmatarie o meno del trattato?" (ENDC/PV.363).

Analogamente il delegato indiano Husain rileva che :

> "Mentre l'articolo I richiede agli stati nucleari di non assistere, incoraggiare o indurre alcuno stato non nucleare a fabbricare o acquisire altrimenti armi nuclea

ri, non proibisce ad uno stato nucleare di assistere un altro stato nucleare che può non aver raggiunto lo stesso grado di perfezionamento nello sviluppo della sua tecnologia nucleare militare, fornendogli assistenza tecnica per la fabbricazione di armi nucleari più perfezionate. Queste lacune sono fonte di profonda preoccupazione per molti stati non nucleari" (ENDC/PV.370).

2) Nell'articolo I e II del testo congiunto, oltre alle armi nucleari, si parla anche di ordigni esplosivi nucleari mentre nel testo USA del '65, e URSS del '66, benchè (almeno da parte statunitense) fossero in fase di avanzato sviluppo ordigni nucleari per usi pacifici, non è compresa tale voce. In proposito è notevole l'emendamento proposto per gli articoli I e II della delegazione brasiliana :

ART. 1 - Ciascuno degli Stati possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia qualunque arma nucleare (a) o il controllo su tale arma (a) sia direttamente che indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, incoraggiare o indurre in alcun modo, alcuno Stato non possessore di armi nucleari a fabbricare od altrimenti acquistare armi nucleari (a) ovvero il controllo su tali armi (a).

ART. 11 - Ciascuno degli Stati non possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non ricevere il trasferimento da chicchessia armi nucleari (a), o il controllo su tali armi (a) sia direttamente che indirettamente, nè a produrre o acquistare altrimenti armi nucleari, (b) e a non cercare o ricevere qualunque forma di assistenza per la realizzazione, acquisizione o controllo delle armi nucleari (a). (ENDC/201/Rev.2).

Si osserverà che è stata tolta ovunque la frase"ordigni esplosivi nucleari" (vedi (a)), un argomento questo, come abbiamo detto più volte, cui si è dimostrata particolarmente sensibile la delegazione brasiliana. Va notata poi la cancellazione della frase "si impegna inoltre a non fabbricare ed altrimenti acquisire armi nucleari od altri ordigni esplosivi nucleari" (vedi (b)). In un precedente documento del 31 ottobre 1967 si proponeva invece la seguente aggiunta :

> "Ciascuno Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna nell'obbligo di rendere disponibile attraverso un fondo speciale delle Nazioni Unite, a beneficio dello sviluppo economico dei paesi sviluppati, in particolare per il loro progresso scientifico e tecnologico, una parte sostanziale delle risorse liberate dalle misure di disarmo nucleare" (ENDC/201).

in cui indirettamente si chiede di risolvere il problema degli ordigni esplosivi nucleari collegandolo, forse in modo un po' troppo complesso e poco realistico, ad eventuali ulteriori misure di disarmo nucleare, e proponendo una mediazione da parte dell'ONU per la loro fornitura.

Maggiori dettagli su questo tema dibattutissimo sono nella parte riguardante gli usi pacifici della energia nucleare.

3) Notevole - almeno sul piano formale - è la differenza fra la formulazione dell'articolo I del testo congiunto, e quella degli articoli I dei testi precedenti degli Stati Uniti ed Unione Sovietica. Alla particolareggiata serie

di divieti viene sostituita ora una formulazione più coincisa ed incisiva lasciando aperta però una possibile scappatoia rilevata dalla delegazione della RAU, la quale, in un documento, propose la seguente aggiunta alla fine dell'articolo I :

> "Ciascuno Stato possessore di armi nucleari si impegna a prendere adeguate misure per assicurarsi che nessuna persona, compagnia, impresa od organismo privato, pubblico, semi-pubblico soggetto alla sua giurisdizione ed impegnato in attività nucleari, partecipi in alcun atto proibito da questo trattato" (ENDC/197).

In relazione anche a questa obiezione il delegato USA, De Palma ebbe a dire che :

> "Le leggi degli Stati Uniti già proibiscono ogni rivelazione sulle informazioni per la progettazione di ordigni nucleari ed ogni trasferimento di ordigni nucleari esplosivi. Desidero inoltre mettere in rilievo il fatto che ad individui od organizzazioni private negli Stati Uniti non è permesso di sviluppare, fabbricare o acquistare armi nucleari" (ENDC/PV.369)

4) Con i provvedimenti del par. 2, art. II, del testo USA, così come nel par. 1, art. II, del testo URSS, veniva eliminata la possibilità che uno stato non militarmente nucleare, ma avanzato nel campo della tecnologia e della scienza nucleare, potesse incoraggiare e fornire conoscenze e materiali per la fabbricazione di armi nucleari a un altro paese non nucleare e non firmatario del trattato. Nel testo congiunto, l'articolo II sembra non prevedere tale scappatoia.

In tal senso è stata proposta un'altra aggiunta dalla delegazione della RAU, alla fine dell'articolo stesso, così formulata :

> ".... ed in nessun modo assistere, incoraggiare, o indurre alcuno Stato non possessore di armi nucleari a fabbricare od acquistare altrimenti armi nucleari od altri ordigni esplosivi, nucleari, ovvero il controllo su tali armi od ordigni esplosivi" (ENDC/197).

5) Un certo interesse ha infine il già citato promemoria del Governo Svizzero nel quale si dice :

> "Gli articoli I e II del progetto di trattato contengono alcune idee che dovrebbero essere definite più accuratamente al fine di chiarificare gli impegni che essi contengono.
>
> A) I due articoli proibiscono il trasferimento diretto ed indiretto di ogni ordigno esplosivo nucleare. Le autorità svizzere ritengono che il termine "indiretto" riguarda la fornitura di armi, esplosivi od assistenza tecnica per scopi militari attraverso l'azione di un terzo stato sia esso firmatario o meno del trattato.
>
> B) La frase "a fabbricare o procurarsi altrimenti armi nucleari od altri ordigni esplosivi nucleari" non comprende, secondo l'interpretazione delle autorità svizzere, lo sfruttamento dei depositi di uranio, l'arricchimento dell'uranio, l'estrazione di plutonio dai combustibili nucleari, la realizzazione di combustibili e di acqua pesante, quando questi processi sono eseguiti per scopi civili.
>
> Le autorità svizzere desiderebbero che queste interpretazioni vengano confermate formalmente". (ENDC/204).

Alle chiarificazioni chieste sulle interpretazioni fatte a certe espressioni degli articoli I e II sembra non vi siano state risposte esplicite.

A P P E N D I C E

ALLEGATO 1

TRATTATO SULLA NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

Gli Stati firmatari di questo Trattato, chiamati d'ora in poi "Parti Contraenti":

1) Considerando le conseguenze devastatrici che una guerra nucleare potrebbe avere l'intera umanità e la necessità che ne consegue di compiere ogni sforzo per allontanare il pericolo di tale guerra e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli

2) Ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe considerevolmente il pericolo di una guerra nucleare

3) Uniformandosi alle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che sollecitano la conclusione di un accordo sulla prevenzione di una più vasta disseminazione delle armi nucleari

4) Impegnandosi a cooperare nel facilitare l'applicazione delle garanzie dell'AIEA sulle attività nucleari pacifiche

5) Esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e ad altri sforzi intesi a favorire l'applicazione, nel quadro del sistema di controlli dell'AIEA, del principio dell'efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali, mediante l'impiego di strumenti e di altre tecniche in determinati punti strategici

6) Affermando il principio che i benefici delle ap

plicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, incluso ogni sotto prodotto tecnologico che può derivare dallo sviluppo di ordigni esplosivi nucleari da parte di Stati possessori di armi nucleari dovranno essere resi disponibili per scopi pacifici a tutte le Parti Contraenti, siano esse Stati possessori o non possessori di armi nucleari.

Presentati a New York alla Prima Commissione della Assemblea Generale in data 31 maggio 1968 dalle Delegazioni degli Stati Uniti e dell'URSS.

7) Convinti che in base a questo principio, tutte le Parti Contraenti hanno il diritto di partecipare allo scambio il più completo possibile di informazioni scientifiche, e di contribuire isolatamente o in cooperazione con altri Stati all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare

8) Dichiarando la loro intenzione di concordare al più presto possibile l'arresto della corsa alle armi nucleari e di adottare misure efficaci nella direzione del disarmo nucleare

9) Sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati per il raggiungimento di questo obiettivo

10) Richiamando la determinazione espressa dalle Parti Contraenti del Trattato per l'interdizione parziale degli esperimenti nucleari del 1963 nel suo preambolo di cercare di addivenire alla cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari per sempre e di continuare i negoziati per il raggiungimento a questo fine.

11) Desiderando promuovere l'alleggerimento della tensione internazionale e il rafforzamento della fiducia tra gli Stati al fine di facilitare la cessazione della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le esistenti riserve, e la eliminazione dagli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei relativi vettori al fine di giungere ad un trattato sul disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale

12) Ricordando che, in armonia con lo Statuto delle Nazioni Unite, gli Stati debbono astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualsiasi altro modo in contrasto con gli scopi delle N.U., e che lo stabilimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debbono essere promossi con il minimo di diversione verso gli armamenti delle risorse umane ed economiche mondiali

Hanno concordato quanti segue :

ARTICOLO I

Ciascuno degli Stati possessori di armi nucleari , Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non trasferire a chichessia qualunque arma nucleare od altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi od esplosivi, sia direttamente che indirettamente; si impegna inoltre a non assistere incoraggiare o indurre in alcun modo, alcuno Stato non possessore di armi nucleari a fabbricare o

altrimenti acquistare armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o ordigni esplosivi.

ARTICOLO II

Ciascuno degli Stati non possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non ricevere il trasferimento da chicchessia di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi sia direttamente che indirettamente; a non fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari; si impegna inoltre a non fabbricare, od altrimenti acquistare armi nucleari od altri ordigni e plosivi nucleari e a non ricercare qualunque tipo di assistenza per la realizzazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

ARTICOLO III

1. - Ciascuno degli Stati non possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato si impegna ad accettare i controlli, quali saranno fissati in un accordo da negoziare e concludere con l'AIEA, in conformità con lo Statuto dell'AIEA e con il sistema di controlli dell'Agenzia al solo fine di accertare l'adempimento degli obblighi assunti col presente Trattato per impedire la diversione della energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri ordigni esplosivi nucleari. Le procedure relative ai controlli disposti da questo articolo saranno esegui

te sulle materie prime e sui materiali fissili speciali, siano essi prodotti, trattati o impiegati in un qualsiasi impianto nucleare principale che al di fuori di tale impianto. I controlli disposti dal presente articolo si applicheranno a tutte le materie prime o materiali fissili speciali impiegati in tutte le attività nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, nei territori sotto la sua giurisdizione, o svolte sotto il suo controllo dovunque.

2. - Ciascuno Stato, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non fornire: (a) materiale fonte o materiale fissile speciale, oppure (b) attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale, a fine pacifici, ad alcun Stato non possessore di armi nucleari, a meno che tali materie prime o materiali fissili speciali siano sottoposti ai controlli disposti dal presente articolo.

3. - I controlli disposti dal presente articolo saranno resi operanti conformemente all'articolo IV del presente Trattato, ed intesi ad evitare di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti Contraenti, o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di materiale nucleare e di attrezzature per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare per scopi pacifici, secondo quanto disposto dal presente articolo e in conformità col principio sui controlli enunciato nel preambolo.

4. - Gli Stati non possessori di armi nucleari, Par

ti Contraenti del presente Trattato, concluderanno accordi con l'AIEA al fine di far fronte alle disposizioni di questo articolo, sia individualmente sia insieme ad altri Stati, in conformità con lo Statuto dell'AIEA. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore originaria del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno gli strumenti di ratifica dopo tale periodo di 180 giorni, i negoziati per i detti accordi avranno inizio non più tardi della data di tale deposito. Tali accordi entreranno in vigore non più tardi di 18 mesi dalla data d'inizio dei negoziati.

ARTICOLO IV

1. - Nulla del presente Trattato dovrà essere interpretato come lesivo dall'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti di sviluppare la ricerca, produzione ed uso della energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione ed in conformità degli articoli I e II del presente Trattato.

2. - Tutte le Parti Contraenti si impegnano a facilitare, ed hanno il diritto di partecipare, allo scambio più completo possibile di equipaggiamenti, materiali, e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti Contraenti che ne hanno la possibilità coopereranno inoltre nel contribuire da sole o con altri Stati od organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, specialmente nel territorio dei Paesi non nucleari aderenti al Trat

tato, con la dovuta considerazione per le necessità delle aree in via di sviluppo del mondo.

ARTICOLO V

Ciascuna Parte Contraente del presente Trattato si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che, in conformità al Trattato, sotto apposita osservazione internazionale e attraverso apposite procedure internazionali, i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano rese disponibili agli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, su una base non discriminatoria e che il costo per tali Parti degli ordigni esplosivi impiegati sarà quanto più possibile basso ed escluderà qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. Gli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, potranno ottenere tali benefici in base a uno speciale accordo o accordi internazionali, attraverso un apposito organismo internazionale, con una adeguata rappresentanza di Stati non possessori di armi nucleari.

Negoziati a tal fine inizieranno il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del Trattato.

Gli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, che lo desiderino, possono anche ottenere tali benefici in base ad accordi bilaterali.

ARTICOLO VI

Ciascuna delle Parti Contraenti del presente Trattato si impegna a condurre negoziati in buona fede su efficaci misure relative alla cessazione della corsa alle armi nucleari nel più breve tempo, e al disarmo nucleare, e su un Trattato di disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale.

ARTICOLO VII

Nulla in questo Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati di concludere trattati regionali allo scopo di assicurare l'assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

ARTICOLO VIII

1. - Orni Parte Contraente potrà proporre emendamente al presente Trattato. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto ai Governi Depositari che lo comunicheranno a tutte le altre Parti Contraenti. A questo proposito, se richiesto da un terzo o più delle Parti Contraenti, i Governi Depositari convocheranno una Conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Parti Contraenti, per esaminare l'emendamento proposto.

2. - Ogni emendamento al presente Trattato dovrà essere approvato con la maggioranza di voti di tutte le Parti Contraenti, inclusi i voti di tutti gli Stati possessori

di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, e di tutte le altre Parti che, alla data in cui l'emendamento viene diffuso, sono membri del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'emendamento entrerà in vigore per ciascuna delle Parti che depositerà i suoi strumenti di ratifica al momento del deposito degli strumenti di ratifica di una maggioranza di tutte le Parti, inclusi gli strumenti di ratifica di tutti gli Stati possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, e di tutte le altre Parti che, alla data della trasmissione dell'emendamento sono membri del Consiglio dei Governatori dell'AIEA. Successivamente esso entrerà in vigore per qualsiasi altra Parte Contraente al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica dell'emendamento.

3. - Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, sarà tenuta a Ginevra, svizzera, una Conferenza di tutte Parti Contraenti per esaminare il funzionamento del Trattato, allo scopo di accertare che le finalità del preambolo e le disposizioni del Trattato stesso si stanno realizzando. Successivamente, ad intervalli di cinque anni, una maggioranza delle Parti Contraenti potrà ottenere, sottoponendo una proposta in tal senso ai Governi Depositari, la convocazione di ulteriori conferenze aventi il medesimo obiettivo di riesaminare il funzionamento del Trattato.

ARTICOLO IX

1. - Il presente Trattato resterà aperto alla fir-

ma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato, che non abbia firmato il Trattato prima della sua entrata in vigore, in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, potrà accedervi in qualsiasi momento.

2. - Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Unione Sovietica, che vengono designati Governi Depositari.

3. - Il presente Trattato entrerà in vigore all'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte dei Governi Depositari e all'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte di 40 altri Stati firmatari del presente Trattato. Agli effetti di questo Trattato e Stato possessore di armi nucleari quello che abbia fabbricata e fatto esplodere un'arma nucleare od altri ordigni esplosivi nucleari prima del 1° gennaio 1967.

4. - Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, esso entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.

5. - I Governi Depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione al Trattato, della sua entrata in vigore e della data di ricezione di ogni domanda di convocazione di una conferenza o di altre notifiche.

6. - Il presente Trattato verrà registrato dai Governi Depositari in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

ARTICOLO X

1. - Ogni Parte Contraente avrà nell'esercizio della propria sovranità nazionale, il diritto di ritirarsi dal Trattato se ritiene che eventi straordinaria, relativi alla materia oggetto del Trattato stesso mettano in pericolo i supremi interessi del proprio Paese. Esso dovrà notificare tale ritiro a tutte le altre Parti Contraenti e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con tre mesi di anticipo. Tale notifica dovrà contenere una esposizione degli eventi straordinari che lo Stato interessato ritiene abbiano messo in pericolo i suoi supremi interessi.

2. - Venticinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, sarà convocata una conferenza per decidere se il Trattato continuerà ad essere in vigore indefinitamente, oppure se sarà prorogato per un ulteriore periodo definito per più periodi. Questa decisione sarà presa dalla maggioranza delle Parti Contraenti.

ARTICOLO XI

Il presente Trattato, i cui testi in lingua inglese, russa, francese, spagnola e cinese sono egualmente autentici, verrà depositato negli archivi dei Governi Depositari.

Copie debitamente autenticate del presente Trattato verranno trasmesse dai Governi Depositari agli Stati firmatari o aderenti.

ALLEGATO 2

ARTICOLI DELLO STATUTO AIEA SUI CONTROLLI

ARTICOLO II : Obiettivi

L'Agenzia si propone di accelerare ed estendere il contributo dell'energia atomica per la pace, la salute e la prosperità nel mondo intero. Si assicura, nella misura dei suoi mezzi, che l'assistenza fornita da essa, o a sua richiesta, ovvero sotto la sua supervisione o controllo non sia utilizzata in modo tale da favorire scopi militari.

ARTICOLO III: Funzioni

A. L'Agenzia è autorizzata :

.....

5. - Ad istituire e applicare controlli diretti a garantire che materiali fissili speciali ed altre materie, servizi, equipaggiamenti, impianti ed informazioni rese disponibili dall'Agenzia, o a sua richiesta, ovvero, sotto la sua supervisione o controllo non siano usate in modo tale da favorire scopi militari; e di applicare le garanzie, su richiesta delle parti, ad ogni accordo bilaterale o multilaterale, o, su richiesta di uno Stato, ad ogni attività di questo Stato nel campo dell'energia atomica;

.....

B. Nello svolgere le sue funzioni, l'Agenzia deve :

1. - Condurre le sue attività secondo gli scopi ed

i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, in conformità alla politica seguita dalle Nazioni Unite tendente a favorire l'instaurazione di un disarmo universale controllato, ed in conformità ad ogni accordo internazionale che si impegna a perseguire tale politica.

2. - Stabilire il controllo sull'utilizzazione di materiali fissili speciali ricevuti dall'Agenzia, al fine di assicurare che questi materiali siano usati soltanto per scopi pacifici.

.....

ARTICOLO XII: Controlli dell'Agenzia

A. Per ogni progetto dell'Agenzia, od ogni altro accordo dove l'Agenzia è richiesta dalle parti interessate ad applicare controlli, l'Agenzia ha i seguenti diritti e responsabilità nella misura in cui essi si applicano a questo progetto od accordo:

1. - Esaminare i progetti di istallazioni specializzate ed impianti, inclusi i reattori nucleari, ed approvarli solo con lo scopo di assicurare che non serviranno ad alcuno scopo militare, che essi siano conformi alle richieste norme sanitarie e di sicurezza, e che essi permetteranno l'efficace applicazione dei controlli previsti da questo articolo.

2. - Esigere l'applicazione di ogni misura sanitaria e di sicurezza prescritte dall'Agenzia.

3. - Esigere il mantenimento e la presentazione di

documenti relativi alle operazioni per facilitare la compatibilità delle materie prime e dei materiali fissili speciali usati o prodotti nel quadro del progetto dell'accordo.

4. - Chiedere e ricevere rapporti sugli sviluppi dei lavori.

5. - Approvare i procedimenti da impiegare per il trattamento chimico dei materiali irradiati, esclusivamente per assicurarsi che questo trattamento chimico non possa prestarsi alla diversione dei prodotti che possono servire per scopi mil tari, e sarà conforme alle norme sanitarie e di sicurezza applicabili; esigere che i materiali fissili speciali recuperati od ottenuti come sottoprodotti, siano utilizzati a fini pacifici, sotto il continuo controllo dell'Agenzia, per lavori di ricerca o nei reattori, esistenti o in costruzione, che saranno specificati dal membro o dai membri interessati; esigere che sia depositata presso l'Agenzia ogni eccedenza di materiali fissili speciali recuperati o ottenuti come sottoprodotti il più delle quantità necessarie agli usi sopra indicati, al fine di evitare l'immagazzinamento di questi materiali, con la riserva che, in seguito, i prodotti fissili speciali così depositati presso l'Agenzia siano restituiti senza ritardo al membro od ai membri interessati, su loro richiesta, per essere utilizzati da essi alle condizioni sopra specificate.

6. - Inviare sul territorio dello Stato o degli Stati beneficiari degli ispettori designati dall'Agenzia, dopo consultazione dello Stato o degli Stati interessati, che

in ogni momento avranno accesso in ogni luogo, ad ogni persona che, per la sua professione, si occupa di materiali, equipaggiamenti o istallazioni che devono essere controllati in virtù del presente statuto, ad ogni elemento di informazione necessario per la compatibilità delle materie prime e materiali fissili speciali forniti come pure di tutti i prodotti fissili, e per assicurarsi che non vi sia violazione nè allo impegno di non utilizzazione a fini militari, menzionato nell'articolo XI. F. 4, nè alle misure sanitarie e di sicurezza menzionate nel paragrafo A.2 del presente articolo, nè ad ogni altra condizione prescritta nell'accordo concluso fra la Agenzia e lo Stato o gli Stati interessati. Su richiesta dello Stato interessato gli ispettori designati dall'Agenzia saranno accompagnati dai rappresentanti delle Autorità di questo Stato, con la riserva che gli ispettori non siano per questo ritardati od altrimenti impediti nell'esercizio delle loro funzioni.

7. - In caso di violazione e di trasgressione, se lo Stato o gli Stati beneficiari non prendono, in un tempo ragionevole, le misure correttive richieste, l'Agenzia ha il diritto di interrompere la sua assistenza o a porvi fine, e di riprendere tutti i materiali ed ogni equipaggiamento fornito da essa o da un membro in esecuzione del progetto.

B. L'Agenzia istituisce, secondo le necessità, un corpo di ispettori. Questi ispettori sono incaricati di esaminare tutte le operazioni effettuate dalla stessa Agenzia per assicurarsi che l'Agenzia si conformi alle misure sanitarie e di si

curezza che essa ha prescritto in vista della loro applicazione ai progetti sottoposti alla sua approvazione, alla sua direzione o al suo controllo, e che l'Agenzia prende tutte le misure necessarie per evitare che le materie prime ed i materiali fissili speciali di cui essa ha la custodia, o che siano utilizzati o prodotti nel corso delle sue stesse operazioni, non siano utilizzate in modo da servire a fini militari. L'Agenzia prende le disposizioni volute per mettere immediatamente fine ad ogni violazione o ad ogni trasgressione allo obbligo di prendere le misure adeguate.

C. Il corpo di ispettori è egualmente incaricato di farsi presentare e di verificare la compatibilità menzionata nel paragrafo A.6 del presente articolo, e di decidere se l'impegno menzionato nell'articolo XI. F.4, le disposizioni previste nel paragrafo A.2 del presente articolo e tutte le altre condizioni del progetto prescritte nell'accordo concluso fra l'Agenzia e lo Stato o gli Stati interessati siano osservati. Gli ispettori rendono conto di ogni violazione al Direttore generale, che trasmette il loro rapporto al Consiglio dei Governatori. Il Consiglio ingiunge allo Stato o agli Stati beneficiari di porre immediatamente fine ad ogni violazione di cui è constatata l'esistenza. Il Consiglio porta questa violazione a conoscenza di tutti i membri e ne avverte il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Se lo Stato o gli Stati beneficiari non prendono in un tempo ragionevole tutte le misure adatte a porre fine a questa violazione, il Consiglio può prendere una delle seguenti

due misure, o l'una o l'altra: dare istruzioni affinchè sia ridotta o interrotta l'assistenza accordata dall'Agenzia o da un membro, e chiedere la restituzione dei materiali e degli equipaggiamenti messi a disposizione del membro o gruppo di membri beneficiari. L'Agenzia può egualmente, in virtù, dell'articolo XIX, privare ogni membro trasgressore dell'esercizio dei privilegi e dei diritti inerenti alla qualità di membro.

ALLEGATO 3

ARTICOLI DEL TRATTATO EURATOM SUI CONTROLLI

TITOLO I : COMPITI DELLA COMUNITA'

1. - Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM).

La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.

2. - Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente Trattato :

a) - sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche;

b) - stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione;

c) - agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità;

d) - curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari;

e) - garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate;

f) - esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali;

g) - assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà di impiego degli specialisti all'interno della Comunità;

h) - stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nella utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

TITOLO II CAPO VII : CONTROLLO DI SICUREZZA

77. - Alle condizioni previste dal presente capo , la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri :

a) - i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli;

b) - siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità, in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.

78. - Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

79. - La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate.

Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'articolo 78 e del primo comma del presente articolo.

La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.

80. - La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o con-

trollabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti , che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo.

Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.

81. - La Commissione può inviare ispettore nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello Stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell'ispettore.

Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualità, gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le località, a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occipano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtù del presente capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorità di questo Stato, a condizione che ciò non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di opposizione all'effettuazione di un con

trollo, la Commissione è tenuta a domandare al presidente della Corte di Giustizia un mandato, al fine di assicurare l'esecuzione forzata del controllo stesso. Il Presidente della Corte di Giustizia decide entro un termine di tre giorni.

Ove l'indugiare sia pregiudizievole, la Commissione può rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al presidente della Corte di Giustizia.

Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorità nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l'accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.

82. - Gli ispettori sono assunti dalla Commissione.

Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilità di cui all'articolo 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione.

La Commissione può emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini di essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio.

Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato, alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato può in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di Giustizia.

83. - 1 - In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.

Tali sanzioni sono, n ordine di gravità :

a) - il richiamo;

b) - la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico;

c) - un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa;

d) - il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.

2. - Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalità previste dall'articolo 164.

In deroga al disposto dell'articolo 157, i ricorsi proposti alla Corte di Giustizia contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di Giustizia, può, a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l'esecuzione immediata della decisione.

La tutela degli interessi lesi deve essere garanti

ta da una procedura legale appropriata.

3. - La Commissione può rivolgere agli Stati membri tutte le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l'osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente capo.

4. - Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare le assicurazioni delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.

84. - Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali.

Il settore di competenza, le modalità del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente capo.

Il controllo non può estendersi alle materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero dopo tale elaborazione sono, conformemnte a un piano operativo, collocate e costituite in sorta in uno stabilimento militare.

85. - Qualora nuove circostanze lo richiestano, le modalità di applicazione del controllo previste dal presente apo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione è tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

ALLEGATO 4

ROMANIA
ENDC/223/REV. 1
8/III/1968

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO III DEL PROGETTO DI TRATTATO SULLA NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

Come risultato dei vari emendamenti proposti l'articolo III viene ad avere la seguente forma (N.B.: le parti sottolineate sono quelle aggiunte, mentre quelle tra parentesi sono le cancellazioni proposte):

1. - I controlli stabiliti dal presente articolo dovranno avere come unico scopo quello di prevenire l'uso di materiali fissili speciali per la produzione di armi nucleari e di altri ordigni esplosivi nucleari da parte degli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del Trattato. I controlli dovranno essere applicati a quelle attività nucleari pacifiche degli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del Trattato, qualora, per loro natura sia le quantità di materie prime che i materiali fissili speciali da essi prodotti, lavorati e usati, possano condurre alla proliferazione delle armi nucleari.

2. - Ciascuno degli Stati non possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna ad accettare i controlli, quali saranno fissati in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in conformità con lo Statuto della

A.I.E.A., e con il sistema di garanzia dell'Agenzia, al solo fine di accertare l'adempimento degli obblighi assunti negli Articoli I e II del presente Trattato per impedire la diversione dell'energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari ed altri ordigni esplosivi, nucleari. Le procedure relative ai controlli (disposti in questo articolo) stipulati nel sopra citato accordo da concludere con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica saranno eseguite le materie prime e materiali fissili speciali, siano essi prodotti, trattati o impiegati in un qualsiasi impianto nucleare principale che al di fuori di tale impianto. (I controlli disposti da questo articolosi applicheranno a tutte le materie o materiali fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, nei territori sotto la sua giurisdizione, e svolte sotto il suo controllo ovunque). I controlli stipulati nel sopra citato accordo da concludere con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica si applicheranno a tutte le materie prime e materiali fissili speciali che superino i limiti qualitativi e quantitativi oltre i quali il loro uso per le attività nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, nei territori sotto la sua giurisdizione e svolte sotto il suo controllo ovunque, possono condurre alla produzione di armi nucleari e di altri ordigni esplosivi nucleari.

3. Ciascuno Stato, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non fornire: a) materie prime e materiale fissile speciale, oppure b) attrezzature o materiali

specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale, a fini pacifici, ad alcuno Stato non possessore di armi nucleari, a meno che tali materie prime o materiali fissili speciali siano sottoposti ai controlli (disposti da questo articolo) stipulati nel sopra citato accordo da concludere con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

4. - I controlli (disposti dal presente articolo) stipulati nel sopra citato accordo da concludere con l'A.I.E.A. saranno resi operanti conformemente all'articolo IV del presente Trattato ed intesi ad evitare di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti contraenti e la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di materiale nucleare e di attrezzature per trattare, utilizzare e produrre materiale nucleare per scopi pacifici secondo quanto disposto (dal presente articolo) dallo Statuto dell'Agenzia Internazionale per la Energia Atomica, dai sistemi di controllo della Agenzia ed in conformità col principio sui controlli enunciato nel preambolo.

5. - Gli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente trattato, concluderanno accordi con l'A.I.E.A. al fine di far fronte alle disposizioni di questo articolo, sia individualmente che insieme ad altri Stati, in conformità con lo Statuto dello A.I.E.A. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore originaria del presente Trattato. Per gli Stati

che depositeranno i loro strumenti di ratifica dopo tale periodo di 180 giorni, i negoziati per detti accordi avranno inizio non più tardi della data di tale deposito. Questi accordi entreranno in vigore non più tardi di 18 mesi dalla data d'inizio dei negoziati.

6. - Gli Stati, Parti Contraenti del Trattato, si accordano per stabilire attraverso il Consiglio di Sicurezza un'adeguato controllo al fine di assicurare che gli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del Trattato, sui cui territori vi sono basi militari straniere, non acquisiranno in alcuna forma qualunque accesso indiretto alle armi nucleari tramite tali basi".

ALLEGATO 5

U.S.A.
ENDC/213
25/I/1968

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ENERGIA ATOMICA DEGLI STATI UNITI SUL PROGETTO GASBUGGY

La Commissione per l'Energia Atomica ed altri partecipanti al progetto hanno rilasciato oggi i dati tecnici preliminari ricavati dal progetto Gasbuggy. Questo è il primo esperimento congiunto fra governo ed industria nel quadro del Programma Plowshare della USAEC. sullo studio degli esplosivi nucleari per usi pacifici.

L'esplosione è avvenuta il 10 dicembre 1967 nei pressi di Farmington nel Nuovo Messico. I limitati dati sismici, analizzati sul posto, indicano che l'esplosione ha emesso all'incirca una energia pari a 26 kilotoni.

L'obiettivo specifico del progetto Gasbuggy è quello di ottenere dati atti a stabilire se gli esplosivi nucleari possono essere usati per stimolare la produzione e il rinvenimento di gas naturali da formazioni dove il gas non sia per ora economicamente sfruttabile con i mezzi convenzionali. L'esperimento è stato condotto congiuntamente dalla El Paso Natural Gas Company, dal Dipartimento degli interni, e dalla USAEC. Il programma tecnico è diretto dal Lawrence Radiation Laboratory di Livermore in California, condotto per l'USAEC dalla Università di California. I risultati finali del progetto Gasbuggy potranno essere conosciuti fra un anno circa.

La perforazione di rientro è stata completata il

10 gennaio 1968 ed indica che si è formato un camino di roccia, come previsto nei calcoli. L'apice di questo camino è a 1.190 m sotto terra e la sua altezza è di 102 m. Calcoli di pre-sondaggio avevano indicato che una giacitura di carbone, situata a poco più di 102 m dal punto dell'esplosione avrebbe impedito la ulteriore formazione del camino a quella altezza. La concordanza fra calcoli e l'altezza reale del camino è considerata assai buona. Il fatto che l'altezza del camino sia stata così vicino a quella calcolata, dà una maggiore fiducia per il fatto che altri calcoli di pre-sondaggio, come ad esempio per camini di 24 m di raggio, possano risultare egualmente abbastanza corretti. Altre misure indicano che il camino si è formato per rottura nel minuto seguente l'esplosione.

Al momento dell'esplosione, la strumentazione progettata per misurare l'estensione delle fratture nella roccia circostante il camino ha indicato che tali fratture si sono formate ed estese per circa 134 m. La previsione sull'estensione di tali fratture fu di circa 119 m.

La conoscenza della formazione del camino e dell'estensione della frattura sono importanti perché la velocità con cui il gas naturale fluisce nel pozzo è determinato dalla permeabilità della roccia e dalla pressione del gas nella roccia. Pertanto le dimensioni del camino di roccia e l'estensione delle fratture propagatesi intorno ad esso, aiutano a determinare la quantità del gas ricuperabile.

Le misure sulla pressione del gas nel serbatoio Gasbuggy prima dell'esplosione avevano rivelato una pressione

di 74 kg/cmq. La pressione del gas misurata in superficie dopo l'esplosione è risultata di 59 kg/cmq, ciò significa che ora la pressione nel camino può essere di 67 kg/cmq. Il valore più basso della pressione deriva dal fatto che l'esplosione ha creato circa 57.000 metri cubi di spazio vuoto fra la roccia, nel camino dentro cui può fluire il gas. Non appena il gas entra nel camino la pressione all'interno di questo comincia a salire e si è previsto che possa arrivare al livello originale in pochi mesi. Uno degli obiettivi dell'esperimento Gasbuggy è quello di determinare la velocità con cui il gas si espande nel camino. Questi rilevamenti faranno parte del programma di studi sulla zona della esplosione.

Le previsioni fatte prima dell'esplosione Gasbuggy indicarono che parecchi nuclei radioattivi sarebbero stati presenti nel gas dopo l'esplosione (incluso il kripton-85, lo iodio - 131 e il tritio). Le misure per determinare la quantità di tritio sono importanti in relazione alle norme sanitarie ed alle misure di sicurezza di questo esperimento. Tuttavia i campioni di gas estratti e analizzati immediatamente sul posto hanno mostrato la sola presenza dello xeno-133. La presenza dello xeno non è stata una sorpresa, ma per la sua breve vita radioattiva di circa cinque giorni non avrà alcuna importanza per le future applicazioni.

Gli strumenti usati sul luogo per misurare queste radioattività sono principalmente progettati per garantire la salute e la sicurezza di quelli che lavorano sul posto. Non sono stati progettati per fare analisi dettagliate atte ad identificare piccolissime quantità di kripton e tritio. Cam -

pioni di gas naturali sono stati in ogni caso inviati al Lawrence Radiation Laboratory di Livermore in California, per analisi dettagliate e per identificare la presenza di questi e di altre particelle. I risultati di queste analisi non saranno però noti prima di parecchi mesi.

Gli scienziati che lavorano su questo progetto hanno fatto osservare che le informazioni più importanti ottenute dall'esperimento Gasbuggy - radioattività, aumento del flusso del gas in relazione alla fratturazione, pressione del gas, e studio della produzione di gas - saranno ricavati e analizzati nei prossimi anni, dopo i quali sarà possibile trarre conclusioni definitive sui risultati dell'esperimento.

ALLEGATO 6

U.S.A.
ENDC/228
16/VII/1968

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE JOHNSON AL COMITATO DELLE DICIOTTO NAZIONI SUL DISARMO

Uno dei principali argomenti sul disarmo all'ordine del giorno dell'umanità, è la necessità di fermare la corsa alle armi strategiche. Sono stati conclusi degli accordi fra i Governi dell'URSS e degli Stati Uniti per intraprendere, in un prossimo futuro, colloqui bilaterali sulla limitazione e la riduzione sia dei sistemi offensivi di lancio di armi nucleari strategiche, che dei sistemi di difesa contro i missili balistici. Ci si aspetta ora che le due parti si accordi al più presto sul tempo e luogo dei colloqui.

In mancanza di accordi, la corsa alle armi nucleari potrebbe raggiungere livelli sempre più alti, causando soltanto un aumento del potere distruttivo di ambedue le parti, e ad una maggiore diversione di risorse dagli scopi pacifici con la conseguente diminuzione della sicurezza mondiale.

Se si possono fare dei progressi nella limitazione dei sistemi strategici di lancio, gli Stati Uniti saranno pronti a prendere in considerazione la riduzione dei sistemi esistenti, poichè riducendo questi troncheremmo effettivamente - e per la prima volta - i grandi arsenali di distruzione che ciascuna parte possiede.

Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno una particolare responsabilità nel bloccare la corsa alle armi stra

tegiche. Il destino del genere umano può senz'altro dipendere dal modo con cui le nostre due nazioni si libereranno di tale responsabilità.

Il progresso nella limitazione dei sistemi strategici di lancio faciliterà anche il conseguimento di alcune misure relative al controllo delle armi nucleari e al disarmo. Un certo numero di tali misure è stato suggerito dagli Stati Uniti, altre sono state proposte da varie Nazioni e raccomandate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti sperano che la vostra Conferenza potrà presto fare progressi rilevanti sulle misure che sono state oggetto di precedenti dibattiti. Ma questi non sono i soli argomenti di interesse per la Conferenza.

Noi dobbiamo occuparci al più presto della questione della limitazione delle armi sul fondo marino, secondo la considerazione che è stata data dalla Ad Hoc Committee on the Seabed della Assemblea Generale, in molte proposte per la limitazione delle armi sul fondo marino. La vostra conferenza dovrebbe cominciare col definire quei fattori essenziali per un pratico, verificabile ed efficace accordo internazionale che impedisca l'uso di questo nuovo ambiente per la dislocazione di armi di distruzione massiccia.

Deve essere inoltre dato al più presto un significato al linguaggio del Trattato sulla Non-Proliferazione nel quale si parla della partecipazione ai potenziali benefici di ogni applicazione pacifica delle esplosioni nucleari. Secondo gli Stati Uniti l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è l'"adeguato organismo internazionale" attraverso

cui gli Stati non nucleari aderenti al TNP sulla non-proliferazione possono godere se lo vogliono di questi vantaggi in base all'articolo V. Crediamo inoltre che l'AIEA è il luogo più adatto per lo sviluppo delle procedure e degli accordi relativi alla fornitura delle esplosioni nucleari pacifiche, ottenuta tramite la AIEA.

Infine dobbiamo cogliere ogni opportunità per il raggiungimento di limitazioni regionali degli armamenti. Abbiamo visto che la cooperazione a livello regionale per limitare gli armamenti non è soltanto possibile, ma è di fatto un promettente cammino verso il progresso. Il Trattato di Tlatelolco è un degno esempio di quanto può essere compiuto quando paesi vicini collaborano per la salvaguardia degli interessi della loro sicurezza nazionale e per il miglioramento del benessere comune. Firmando il Protocollo II del Trattato di Tlateloclo, gli Stati Uniti hanno dimostrato la loro intenzione di rispettare lo stato di denuclearizzazione dell'America Latina stabilito da quel trattato. Noi speriamo che tutte le potenze nucleari rispetteranno questo grande traguardo della diplomazia dell'America Latina.

Abbiamo anche visto le conseguenze del fallimento nella ricerca di accordi regionali che impediscano l'accrescimento degli arsenali di armi convenzionali. Le risorse continuano ad essere deviate da necessità umane impellenti a favore dell'acquisizione di armamenti e del mantenimento di installazioni militari, che di per sé alimentano timori e creano insicurezza fra le nazioni.

Gli Stati Uniti attribuiscono particolare importan

za alla sospensione della corsa agli armamenti non-nucleari. Noi dobbiamo cercare di arrivare a limitazioni regionali degli armamenti convenzionali.

I rappresentanti degli Stati Uniti hanno precise istruzioni per andare alla ricerca di ogni iniziativa regionale, proveniente dalle aree interessate, tendente a porre delle limitazioni agli armamenti.

Se accordi accettabili dalle Nazioni interessate potranno essere raggiunti, essi saranno rispettati dagli Stati Uniti. Noi siamo pronti ad appoggiare qualsiasi ragionevole misura concernente le attività dei maggiori produttori di armi che renderebbe più efficace un accordo regionale, includendo la richiesta che i fornitori rendano pubblici o registrino i loro imbarchi di armi verso una particolare regione.

ALLEGATO 7

U.R.S.S.
ENDC/227
16/VII/1968

MEMORANDUM DEL GOVERNO DELL'URSSS SU ALCUNE MISURE URGENTI PER FERMARE LA CORSA AGLI ARMAMENTI E PER IL DISARMO

Gli interessi per la salvaguardia della pace richiedono ulteriori passi nella limitazione della corsa alle armi e nel raggiungimento del disarmo. Questa è la cosa più importante poiché, come risultato delle intensificate attività di ambienti aggressivi, la tensione internazionale è aumentata; la guerra aggressiva condotta dagli Stati Uniti in VietNam si sta estendendo e l'occupazione con la forza di un certo numero di Stati Arabi, da parte di Israele, continua.

Una volta concluso il TNP, il Governo Sovietico si propone di giungere ad un accordo per realizzare, in un prossimo futuro, le seguenti urgenti misure allo scopo di fermare la corsa agli armamenti e di arrivare al disarmo.

1. - Proibizione dell'uso delle armi nucleari

Fin dal sorgere delle armi nucleari, l'Unione Sovietica ha fortemente sostenuto la proibizione e la completa distruzione di queste armi di sterminio in massa. La conclusione di un accordo internazionale che interdica l'uso delle armi nucleari sarebbe un passo importante verso la soluzione di questo problema, e verso l'allontanamento della minaccia ci una guerra nucleare. Un tale accordo eserciterebbe un serio effetto preventivo contro coloro che vogliono ricorrere

alle armi nucleari.

Dissipando le apprensioni di alcuni Stati e le intenzioni di altri riguardo l'uso delle armi nucleari, un tale accordo porterebbe alla creazione di una atmosfera internazionale distesa.

Per facilitare una rapida soluzione di questi problema, il Governo dell'URSS sottopose all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua 22ª sessione, il progetto di un accordo per la proibizione dell'uso delle armi atomiche. Una significativa maggioranza delle delegazioni dell'Assemblea condivise l'idea della necessità di un tale accordo internazionale. L'Assemblea invitò tutti gli Stati ad esaminare tale progetto per la proibizione dell'uso delle armi nucleari, proposto dall'Unione Sovietica; invitò inoltre ad esaminare altre proposte fatte in proposito, e a condurre negoziati per la conclusione di un appropriato accordo, sia attraverso la convocazione di una conferenza internazionale, sia tramite il Comitato delle Diciotto Nazioni per il Disarmo, sia direttamente fra gli Stati.

Con il proposito di ottenere una soluzione pratica della questione della proibizione dell'uso delle armi nucleari, il Governo Sovietico propone che il Comitato delle Diciotto Nazioni discuta, come problema di primaria importanza, il progetto di un accordo per la proibizione dell'uso di tali armi, e che vi siano scambi di opinioni sulla convenienza di una conferenza internazionale per sottoscrivere un accordo adeguato.

2. - Misure per la sospensione della produzione delle armi nucleari e per la riduzione e la distruzione delle riserve esistenti.

Desiderando liberare il genere umano dal periodo di una guerra nucleare, il Governo Sovietico propone a tutte le potenze atomiche di intraprendere immediatamente i negoziati per la sospensione della produzione delle armi nucleari, per la riduzione delle riserve, ed inoltre la completa proibizione e distruzione delle armi nucleari con un appropriato controllo internazionale. Il Governo Sovietico dichiara di essere pronto in ogni momento ad iniziare i negoziati con tutte le altre potenze nucleari. Così facendo, il Governo Sovietico ritiene che nel corso di tali negoziati si possa giungere ad un accordo, sia sull'intero programma di provvedimenti che conducano alla distruzione delle armi nucleari, sia su alcuni dei provvedimenti diretti al raggiungimento di tale proposito.

3. - Limitazione e successiva riduzione dei mezzi di lancio di armi strategiche.

Il Governo Sovietico propone che tale accordo sarebbe raggiunto con passi specifici per la limitazione e successiva riduzione dei mezzi strategici di lancio delle armi nucleari. Il Governo Sovietico ritiene che la distruzione dell'intero arsenale dei mezzi strategici di lancio, od in ogni caso la riduzione di tale arsenale ad un minimo assoluto, lasciando - soltanto temporaneamente - non oltre una quantità

rigorosamente limitata di tali mezzi di lancio, sarebbe un provvedimento tendente ad allontanare la minaccia di una guerra nucleare.

Il Governo Sovietico dichiara di essere pronto ad intraprendere con gli Stati interessati uno scambio di opinioni sulla reciproca limitazione e successiva riduzione dei mezzi strategici di lancio delle armi nucleari.

4. - Proibizione di voli al di là dei confini nazionali dei bombardieri che trasportano armi atomiche. Limitazione delle zone di navigazione per i sottomarini lancia-missili.

Il Governo Sovietico ha ripetutamente richiamato l'attenzione dei Governi degli altri Stati sul pericolo costituito dai voli di bombardieri che trasportano armi atomiche al di là dei confini nazionali. Il crescente numero di incidenti, nei quali si sono trovati coinvolti bombardieri americani che avevano a bordo armi atomiche e volavano al di là del proprio territorio nazionale, è una fonte di legittima preoccupazione per vari paesi. Non v'è alcuna garanzia che il prossimo incidente di un bombardiere con armi nucleari non si risolva in una esplosione atomica, con tutte le conseguenze che ne derivano. Nel presente stato di tensione, una tale esplosione atomica può portare ad una intera serie di gravi eventi, ad un conflitto pericoloso per tutto il genere umano. Dal punto di vista militare, i voli di questi bombardieri, data l'esistenza di razzi con testate nucleari, sono privi di

senso.

Il Governo Sovietico ritiene che i voli dei bombardieri con armi nucleari a bordo al di là dei confini nazionali dovrebbero essere interdetti senza indugio.

Allo scopo di ridurre il rischio di una guerra atomica, il Governo Sovietico propone inoltre che si dovrebbe giungere ad un accordo che stabilisca la proibizione di missioni dei sottomarini con missili nucleari nell'area in cui questi missili possono raggiungere le frontiere delle parti contraenti.

5. - Divieto di esperimenti sotterranei delle armi nucleari.

L'Unione Sovietica è stata e continua ad essere una risoluta sostenitrice della probizione di tutti gli esperimenti di armi nucleari, convinta che il divieto di tutti gli esperimenti promuoverà il consolidamento della pace ed il rallentamento della corsa agli armamenti. Il Governo Sovietico è pronto a giungere, senza indugio, ad un accordo sul divieto degli esperimenti sotterranei di armi nucleari tramite l'uso di mezzi nazionali di rilevazione per il controllo dell'osservanza del divieto.

6. - Proibizione dell'uso di armi chimiche e batteriologiche.

Il Governo Sovietico ha richiamato in numerose occasioni la attenzione degli Stati sul pericolo rappresentato per il genere umano dall'uso di armi chimiche e batteriologiche. Interpretando la preoccupazione generale delle nazioni

su tale minaccia, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite , nella sua XXI sessione, adattò una risoluzione richiedendo da parte tutti gli Stati una stretta osservanza dei principi del Protocollo di Ginevra del 1925 per la proibizione dell'uso dei metodi di guerra chimica e batteriologica, condannando tutte le azioni contrarie a tale obiettivo, e invitando tutti gli Stati ad aderire al Protocollo di Ginevra.

Da alcuni paesi, tuttavia, primo fra essi gli Stati Uniti di America, questa importante decisione dell'Assemblea Generale non è stata appoggiata. Per di più, gli Stati Uniti stanno usando armi chimiche nella loro guerra aggressiva nel Viet-nam. Perciò il Governo Sovietico ritiene che il Comitato delle Diciotto Nazioni dovrebbe esaminare modi e mezzi per assicurare l'osservanza del Protocollo di Ginevra, da parte di tutti gli Stati, sulla proibizione dello uso dei metodi di guerra batteriologica e chimica.

7. - Eliminazione di basi militari straniere.

La presenza di basi militari straniere nei territori di altri Stati è un serio pericolo per la pace. Tali basi sono una sorgente di conflitti militari e una minaccia alla libertà e all'indipendenza dei popoli. Questo è dimostrato in modo convincente dalla continua guerra aggressiva degli Stati Uniti nel Viet-nam, nonchè delle tensioni e dai conflitti in altre parti del mondo dove sono installate basi militari straniere.

Il Governo Sovietico propone che, in conformità al

mandato dato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua XXI sessione, il Comitato delle Diciotto Nazioni sul Disarmo dovrebbe prendere urgentemente in considerazione il problema dell'eliminazione delle basi militari straniere.

8. - Misure per il disarmo regionale.

Il Governo Sovietico è a favore della instaurazione di zone denuclearizzate in varie parti del mondo. Esso è dell'opinione che la creazione di tali zone limiterebbe in modo efficace l'area di distribuzione delle armi nucleari, e sarebbe pienamente conforme all'obiettivo di prevenire la loro diretta o indiretta proliferazione.

Il Governo Sovietico ritiene che, non soltanto gruppi di Stati comprendenti interi continenti o grandi aree geografiche, ma anche più limitati gruppi di Stati e perfino nazioni individuali possono assumersi l'impegno di instaurare zone denuclearizzate.

Il Governo Sovietico appoggia, inoltre, le proposte concernenti la effettuazione di misure per il disarmo regionale e per la riduzione degli armamenti in varie parti del mondo, incluso il Medio Oriente. La questione di tali misure dirette alla limitazione della corsa alle armi in Medio Oriente potrebbe naturalmente essere considerata soltanto subordinata alla eliminazione delle conseguenze dell'aggressione di Israele contro i Paesi Arabi, e soprattutto subordinata al completo ritiro delle truppe di Israele dai territori arabi occupati.

9. - Uso pacifico del fondo dei mari e degli oceani.

Gli interessi della limitazione della corsa agli armamenti si possono inoltre perseguire con la limitazione degli usi militari degli ambienti dove l'uomo vive e lavora, e con la prevenzione dell'estensione di tali usi nelle nuove sfere dell'attività umana. Il Governo Sovietico si è coerentemente battuto, e si sta tutt'ora battendo, per il raggiungimento di questi fini, ed ha piacere di notare che importanti misure pratiche in questa direzione si possono trovare nelle notevoli limitazioni incluse nel Trattato sull'Antartico e nel Trattato sui Principi Guida dell'Esplorazione e dell'Uso dello Spazio Extra-terrestre inclusa la Luna ed altri Corpi Celesti.

Il progresso della ricerca e le prospettive per lo sviluppo del fondo marino e oceanico rendono possibile sollevare la questione di esprimere il tempo in forma appropriata ad un sistema di amministrazione tale da assicurare l'utilizzazione del fondo marino, al di là dei limiti delle attuali acque territoriali, esclusivamente a scopi pacifici. Ciò comporterebbe, in particolare, la proibizione di stabilire installazioni militari fisse sul fondo marino, e di altre attività di natura militare. Il Governo Sovietico ritiene che il Comitato delle Diciotto Nazioni dovrebbe iniziare negoziati sulla questione dell'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici del fondo marino, al di là dei limiti delle attuali acque territoriali.

* * *

Nel proporre le suddette misure, il Governo Sovietico vuole attirare l'attenzione sulla necessità di fare ogni sforzo per compiere risultati concreti nella soluzione del problema del disarmo generale e completo. Il Governo Sovietico ritiene necessario dare un nuovo impulso ai negoziati su questo problema nel Comitato Delle Diciotto Nazioni sul Disarmo. Allo stesso tempo è favorevole alla decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riguardante l'opportunità di tenere una conferenza mondiale sul disarmo, ed è fiducioso che la convocazione di tale conferenza contribuirà alla soluzione di questo importantissimo problema che si trova ad affrontare l'Umanità.

Guidata dalla sua posizione di principio nelle questioni concernenti la lotta per la pace, l'Unione Sovietica, in cooperazione con i paesi socialisti e con tutti i paesi pacifisti, si adopererà per allontanare la minaccia di una guerra nucleare, per reprimere le forze aggressive e per realizzare un ampio programma di disarmo. Il Governo Sovietico invita tutti gli Stati a fare quanto è necessario a giungere ad un accordo su urgenti misure per fermare la corsa agli armamenti, e sul disarmo.

iai - documentazioni - n. 16 - novembre 1968 L. 1.500

l'istituto affari internazionali ha sede in viale mazzini 88
tel. 315.892 - 354.456
00195 ROMA